

Provincia di Milano
Ufficio del Difensore Civico

**Relazione
del Difensore
Civico
Anno 2006**

Il Difensore Civico: avv. Maria Grazia Fiori

INDICE

PARTE PRIMA

Preambolo	pag.	7
1. Incontri con le Direzioni Centrali della Provincia di Milano.....	»	11
1.1 I rapporti con la Direzione Generale e le Direzioni Centrali	»	11
1.2 Incontri separati	»	16
2. L'importanza della mediazione sociale - penale	»	23
3. Profilo dell'attività svolta	»	27
4. La Rete di Difesa Civica.....	»	31
4.1 La difesa civica nella provincia di Milano.....	»	31
4.2 I Difensori Civici provinciali	»	40
5. Esame di casi specifici	»	43
5.1 Differenza tra contratto servizio energia e contratto di servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche	»	43
5.2 Accesso agli atti	»	48
5.2.1 Accesso agli atti e libertà di stampa	»	48
5.2.2 Accesso agli atti in materia ambientale	»	50
5.2.3 Accesso agli atti nei confronti di gestori di pubblici servizi	»	53
5.2.4 Accesso agli atti dei Consiglieri comunali.....	»	53
5.2.5 Accesso agli atti ed obbligo di motivazione nell'istanza	»	55
5.3 Le telecamere sulle strade provinciali.....	»	57
5.4 Conflitti sociali e di vicinato	»	59
5.5 Disabilità	»	59
6. Il corso di conciliazione per i Difensori Civici	»	63
7. Partecipazione ad iniziative di cultura e informazione	»	66
7.1 Introduzione.....	»	66
7.2 Convegni - Workshop	»	66
7.3 Informazione e promozione della difesa civica.....	»	69
8. Attività istituzionale	»	70
9. Incontri con gli studenti.....	»	76

9.1 Incontri con gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado.....	pag.	76
9.2 Incontri con gli studenti universitari	»	76
10. Risorse umane	»	81
11. Considerazioni conclusive	»	82

PARTE SECONDA

1. Istanze nei confronti dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti e Società collegati.....	pag.	87
2. Istanze nei confronti del Comune di Milano e degli Enti e Società collegati.....	»	91
3. Istanze nei confronti dei Comuni della provincia di Milano.....	»	95
4. Istanze nei confronti dei Comuni di altre province.....	»	101
5. Istanze nei confronti di altre Amministrazioni	»	102
6. Istanze nei confronti di Società privatizzate.....	»	109
7. Istanze nei confronti di soggetti privati	»	110
8. Varie.....	»	111
9. Tabella dei casi	»	113

PARTE TERZA

Allegati

1. Disegni di legge in materia di difesa civica	pag.	119
2. Proposta di legge per l'istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani	»	156
3. Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (Principi di Parigi).....	»	163
4. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi	»	169
5. La Difesa civica in Europa – Prospetto informativo	»	173

PARTE PRIMA

Egregio Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

l'anno 2006 ha visto il Difensore Civico della Provincia di Milano impegnata su molti fronti. L'Ufficio ha ricevuto più di mille telefonate e rubricato 207 casi.

Sono proseguiti gli incontri con i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, sono iniziati gli incontri con gli studenti delle Università milanesi (gli incontri proseguiranno anche nel 2007); è stato realizzato con l'Associazione Arco il primo "Corso di Conciliazione per i Difensori Civici" e ne hanno potuto usufruire i Colleghi dei Comuni della provincia.

Il Difensore Civico ha partecipato altresì al gruppo di studio nazionale - composto da difensori civici regionali, provinciali e comunali - per la redazione di una bozza di legge quadro sulla difesa civica e la previsione del Difensore Civico nazionale.

La bozza è stata presentata dal Coordinamento nazionale dei Difensori Civici al Convegno Internazionale sulla difesa civica tenutosi a Firenze il 16 ottobre 2006 ed ora è agli Atti della Camera al n. 1879.

Si aggiunge, non ultimo, il progetto che il Difensore Civico ha realizzato nel 2006 per una difesa civica "proattiva" e cioè una difesa civica che deve agire sulle cause più che sulle conseguenze e quindi laddove ci sono criticità portate a galla dai cittadini, che originano l'istanza, il Difensore Civico deve, in cooperazione con la Dirigenza, azzerarle. Questo progetto è partito all'inizio del 2006 e nel corso del 2007 verrà ulteriormente monitorato.

L'Ufficio del Difensore Civico della Provincia è stato, anche nel corso del 2006, in primo luogo un canale d'ascolto in quanto la segnalazione di una disfunzione o la denuncia di un'irregolarità sono una risorsa per l'amministrazione. Ogni richiesta è stata

esaminata con competenza ed obiettività. Si ribadisce che il modo in cui sono stati analizzati i problemi dei cittadini è stato “indipendente” ed “imparziale”, non è stato condizionato né da logiche di appartenenza politica né da vincoli burocratici. A dimostrazione di questo nostro modo di operare, anche nel corso del 2006, abbiamo ricevuto telefonate da parte di cittadini, di Comuni della provincia dove è operativo il difensore civico, i quali, forse anche per “pregiudizio”, hanno ritenuto il proprio difensore civico troppo vicino all’amministrazione od ad un dipendente per loro troppo rigido, e quindi hanno chiesto il nostro intervento.

La difesa civica non invade responsabilità di altri. E’ un contributo a favore dell’amministrazione sempre più trasparente nelle sue prassi e sempre più partecipata ed amica.

La *ratio* fondante della difesa civica, prima che in termini di antidoto alla *maladministration*, si spiega in termini di “calmieramento umano” della macchina, sempre più complessa, delle pubbliche amministrazioni. La funzione del difensore civico è essenzialmente *ad adiuvandum* sia ai cittadini che alle pubbliche amministrazioni, non già a sanzionare né gli uni né le altre. La garanzia che esso fornisce è di natura essenzialmente di orientamento al *bonum facere*, è funzione educativa. In altre parole, la missione del difensore civico è per la “amministrazione educata”, quale elemento essenziale di *good governance*, di buon governo, nel senso di incentivare la trasparenza, la tempestività lo spirito di servizio, l’equità, la concretezza per la messa in opera di *good practices*. Il principio di costante riferimento è quello della centralità della persona umana, quindi della priorità dei suoi bisogni vitali, siano questi formalizzati in diritti fondamentali, oppure in diritti soggettivi, oppure in interessi legittimi o in interessi diffusi.

L'identikit del difensore civico, secondo i professor Papisca¹, è pertanto quello *“di pontifex-mediatore, di magistrato di coscienza, di calmieratore etico dei comportamenti sia pubblici sia civili, di facilitatore di good governance e di legittimazione sostantiva delle pubbliche istituzioni, di garante di “supercostituzione” nel quotidiano vivere della civitas. Perché, a prescindere dal rango formale dell’Ufficio, chi ne è titolare garantisce per via stragiudiziale altissimi valori dell’ordinamento, a cominciare appunto del principio del rispetto del valore assoluto della dignità umana”*. Il potere che esso esercita è soft power, cioè un potere leggero, fatto di persuasione, di dialogo, di mediazione, spesso più efficace dell’hard power della coercizione. La difesa civica istituzionale non è un surrogato o un parente povero della giustizia amministrativa, essa appartiene all’area di rilievo intrinsecamente costituzionale, della protezione dei diritti umani. In Italia, soprattutto a livello nazionale, il difensore civico è tuttora percepito come parte atipica, per non dire anomica marginale, della cultura giuridica e politica, tant’è che si stenta a varare una legge istitutiva del Difensore civico nazionale. Tuttora manca in Italia la necessaria, naturale apicalità nazionale della difesa civica, che si faccia carico di coordinare la rete dei difensori civici esistente a livello regionale, comunale e provinciale, di tenerla ancorata all’humus naturale dei diritti umani e di rappresentarla in sede internazionale in corretto rapporto di scala con l’ordine di grandezza delle istituzioni multilaterali, intergovernative, e sopranazionali. *“Gli² ostacoli vengono sia dagli ambienti della tradizionale scuola giuridica, sia da quelli della politica. Persiste una cultura giuridica ancora intrisa di iperpositivismo, per cui la garanzia dei diritti sarebbe soltanto quella che passa attraverso la giustiziabilità dei tribunali e*

¹ Università di Padova - Direttore Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli. Relazione presentata al Convegno internazionale di Matera 1-2 marzo 2007.

² Idem.

quindi mediante sentenze: l'ottica della garanzia rimane quella sanzionatoria, ex post factum, non quella della prevenzione ex ante".

Nella terza parte della relazione sono state inserite le dieci proposte di legge che riguardano la Difesa civica nella XV legislatura, nonché la proposta per l'istituzione della Commissione italiana per i diritti umani. E' stato altresì inserito un interessante *excursus*, elaborato dall'Ufficio, sui differenti modelli del difensore civico nazionale in Europa.

Ringrazio infine la dott.ssa Susanna Mapelli, che condivide con me le dinamiche di questo lavoro, sempre aperto alle criticità e, perché no, anche all'inventiva, e la dott. ssa Tiziana Ricci, che mi aiutato in particolare per l'organizzazione e programmazione degli incontri con i ragazzi e con le Università, nonché su alcuni dossier specifici.

Ai signori Silvano Costa, Gennaro Di Finizio e Davide Locatelli, commessi della Portineria di via Vivaio, va il mio ringraziamento per la loro attività di front-office nei confronti dei cittadini giunti personalmente al nostro Ufficio.

Marzo 2007

*Il Difensore Civico
della Provincia di Milano*
Maria Grazia Fiori

1. INCONTRI CON LE DIREZIONI CENTRALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Nel corso del 2006 il Difensore Civico ha sviluppato una nuova figura di difesa civica: proattiva, tendente ad individuare le ragioni di alcune disfunzioni degli Uffici portate alla luce nelle istanze dei cittadini.

Se esiste una criticità fatta emergere dai cittadini, occorre far in modo che essa non si ripresenti, è quindi necessario agire sulle cause più che sulle conseguenze. Una difesa civica basata sull'esame delle cause per cercare di eliminare le conseguenze di alcune inefficienze, nell'ambito degli uffici dell'Amministrazione provinciale.

Tale nuovo *modus procedendi* è stato illustrato dai Difensori Civici nazionali di Danimarca ed Estonia e dal Mediatore Europeo nel corso del convegno internazionale sulla difesa civica tenutosi a Firenze il 16 ottobre 2006.

La nuova *mission* è stata quella di cercare di ridurre sempre di più le singole istanze, con il fine di tendere all'azzeramento. Per fare questo, il Difensore Civico ha richiesto al Direttore Generale di incontrare tutte le Direzioni Centrali della Provincia.

1.1 I rapporti con la Direzione Generale e le Direzioni Centrali

Nell'incontro con il Comitato di Direzione del 4 aprile 2006, il Difensore Civico ha illustrato brevemente il proprio progetto ai Direttori Centrali presenti, ed ha chiesto di incontrare i Direttori di Settore, di Servizio e le posizioni organizzative, nell'ambito di ciascuna Direzione Centrale. Ciascuna di queste, poi, ha organizzato

gli incontri nel modo più consono alle proprie esigenze; alcune Direzioni hanno, per esempio, ritenuto di far partecipare anche le persone in staff alla direzione.

Prodromica rispetto agli incontri è stata l'intervista al Difensore Civico pubblicata sul giornalino aziendale, "La Provincia in Ufficio" numero 5/2006, in accordo con la Direzione Generale e la Direzione del Personale.

Gli incontri si sono sviluppati nel corso del 2006, come illustrato dalla tabella che segue. Nel corso del 2006 il Difensore Civico ha incontrato dodici Direzioni, presso le rispettive sedi. Per ogni incontro è stato redatto un verbale dall'assistente del Difensore Civico, dott. ssa Susanna Mapelli. I verbali sono stati distribuiti in formato elettronico alle rispettive Direzioni.

Nota introduttiva di ogni incontro è stata una premessa generale sulla figura istituzionale con riferimento alle sue caratteristiche più importanti, anche nell'ambito di una breve panoramica nazionale ed europea.

Un adeguato spazio è stato riservato alla materia dell' "accesso agli atti", ed in particolare alle funzioni del Difensore Civico in questa materia, sia nell'ambito degli Uffici provinciali, sia nell'ambito degli Uffici comunali nei Comuni della provincia dove non è operativo il Difensore Civico. Sono state ben specificate le competenze, le procedure e le problematiche. Alcune direzioni hanno rilevato l'esistenza di un regolamento provinciale sull' "accesso agli atti" immutato ormai da dieci anni, e quindi non più rispondente alle nuove esigenze di legalità. Il Difensore Civico ha raccolto le indicazioni, le ha fatte proprie, ed ha indirizzato una comunicazione informatica al Direttore Generale richiedendo l'adeguamento del suddetto regolamento, anche sulla base di una procedura flessibile,

con l'espressa previsione di clausole rispondenti alle continue modifiche dell'istituto.

E' emerso altresì, da parte da alcuni partecipanti agli incontri, che i corsi di aggiornamento in tema di "accesso agli atti" dovrebbero essere realizzati in concomitanza ai corsi di aggiornamento in materia di privacy, in quanto le due discipline sono correlate.

Sono state individuate delle criticità nell'ambito dell'iter esistente di sanzioni e tributi provinciali. In questo ambito intervengono diverse Direzioni Centrali e non sempre intercorre un dialogo propositivo basato sull'efficienza e sull'efficacia del procedimento, visto naturalmente nei confronti del cittadino. Il Difensore Civico ha rilevato la necessità di una maggiore semplificazione per la gestione delle sanzioni e dei tributi.

Nell'ambito di una difesa civica proattiva, adeguato spazio deve essere riservato anche alla formazione sulle tecniche di comunicazione, di conciliazione e di mediazione, ed ad un agire anche sulla base di queste prerogative.

E' stato affrontato il tema dell'ascolto attivo, nei confronti degli interlocutori esterni e dell'esistenza in alcuni casi del "pregiudizio" sia nei confronti dei pubblici dipendenti, che della pubblica amministrazione. Pregiudizio che può essere latente, e quindi anche più pericoloso, e che richiede l'intervento delle tecniche di comunicazione, da parte del Difensore Civico e del suo *staff*, per farlo riemergere e quindi per cercare di porvi rimedio.

E' emerso inoltre che, in molti casi, quando il conflitto non è più gestibile da parte del funzionario/dirigente, nei confronti di un interlocutore esterno, la questione che ha dato origine a tale conflitto dovrebbe essere fatta veicolare al Difensore Civico, che è parte terza. In alcune direzioni, grande interesse hanno incontrato le tematiche informatiche e telematiche e di semplificazione amministrativa.

Negli anni sono proliferati negli Uffici della Provincia diversi software, alcuni tra loro sovrapponibili, ma con differenti applicazioni. E' emerso che non esiste una *policy* interna nell'Ente né tantomeno nelle direzioni, che limiti o in qualche modo riduca il proliferare dei suddetti sistemi informatici, senza un adeguato coordinamento a livello centrale.

E' stata rilevata, per esempio, la mancata ed adeguata integrazione di due software (uno dei quali è "Concilia"³), in dotazione in due differenti Direzioni, che, se adeguatamente implementati, potrebbero essere usufruiti anche da altri Uffici.

E' stata rilevata la necessità dell'esistenza di *policy* per la sicurezza informatica, per la *privacy* e per la sicurezza del sistema. Dovrebbe essere riconosciuta e pubblicizzata l'importanza dell'integrazione tra software e procedure, che dovrebbe andare di pari passo con l'organizzazione. Dagli incontri è emerso che dovrebbe essere tracciata una serie di procedure ed affidato ad un Comitato una delega espressa per iscritto in tal senso; il tutto con l'*imprimatur* della Direzione Generale. Il lavoro e l'esistenza del Comitato dovrebbero avere la massima pubblicità all'interno dell'Ente. I comitati sono lo strumento più strutturato per questo tipo di lavoro. Il Responsabile del Comitato avrebbe poi il compito di coordinare il gruppo e di formalizzare le riflessioni tirandone le fila. In ogni caso dovrebbe essere acquisito il parere del Settore Sistemi Informativi, prima dell'installazione dei nuovi sistemi informatici. Entro i primi mesi del 2007, nelle more della formalizzazione del Comitato, dovrebbe essere aggiornato l'elenco della catalogazione delle banche date dei software, realizzata nel 2005, nel senso che le Direzioni Centrali dovrebbero far pervenire i propri aggiornamenti al Settore Sistemi Informativi; naturalmente tale richiesta dovrebbe essere

³ Il software "Concilia" è relativo alla gestione informatizzata delle violazioni del Codice della Strada ed è attualmente in uso presso il Comando di Polizia Provinciale.

supportata da un adeguato deterrente, nonché dal senso civico. Ci dovrebbe essere un invito ufficiale rivolto a tutti con un obbligo di adeguamento immediato alle nuove indicazioni. Dovrebbero sparire per es. i termini non più in uso di “U.O.” (“unità organizzativa/operativa”) e chi rilevasse delle inesattezze o delle incongruenze, dovrebbe comunicarlo per arrivare alla completa eliminazione.

Il Difensore Civico ha invitato alcune Direzioni al rispetto dei tempi di risposta, che il regolamento interno, all’art. 7, prevede di 30 giorni. Il Difensore Civico ha ricordato che il funzionario o il dirigente che non risponde entro i termini, può incorrere in sanzioni disciplinari, come previsto dal regolamento interno. Il Difensore Civico ha invitato tutti a corrispondere via e-mail, o al massimo via fax. Dal 2007 anche l’Ufficio del Difensore Civico dispone di una postazione per la protocollazione informatica.

Il Difensore Civico ha rivolto a tutte le Direzioni, la richiesta di inserire nella sezione “argomenti correlati” del sito web (dove esistenti) il riferimento al sito del Difensore Civico.

E’ stato ribadito, da un Direttore Centrale, che è importante lavorare sulle coscienze e sul cambio di cultura, e che all’interno dell’Amministrazione esistono i diritti ma anche i doveri e che pertanto occorre lavorare molto sul fatto che ognuno all’interno del proprio lavoro deve essere allo stesso tempo utente e cliente e che quindi la comunicazione anche interpersonale è importante. Su questo punto il Difensore Civico, oltre a condividere l’assunto, ha specificato che questo si potrà realizzare pienamente anche all’esterno con i cittadini solo laddove, all’interno dell’Ente, ci sarà un buon rapporto tra i dipendenti delle varie Direzioni.

E’ stato richiesto al Difensore Civico, da parte di un Direttore Centrale, di difendere i dipendenti nei confronti di alcune prese di

posizione provocatorie dei cittadini che rallentano il lavoro del dipendente. Il Difensore Civico ha ribadito che il dipendente non deve perdere tempo con il cittadino in una comunicazione stagnante, e che quindi bisogna invitare l'interlocutore a formulare le proprie richieste al Difensore Civico, anche per evitare liti temerarie.

Il Difensore Civico in altra circostanza ha fatto presente di aver avuto dei problemi con il Broker assicurativo dell'Amministrazione, in relazioni ad alcune richieste di risarcimento danni, provenienti da cittadini a causa di lamentati insidie rinvenite sulle strade provinciali e ne ha nuovamente informato la direzione interessata.

Il Difensore Civico ha risposto ad alcune domande sulle differenze fra l'ufficio dell'URP e quello del Difensore Civico e tra questo ed il Giudice di Pace.

L'impressione è di essere riusciti a stringere una migliore collaborazione reciproca, ognuno nei propri ruoli, collaborazione che dovrà essere monitorata anche nel corso del 2007.

Ringrazio tutti, dirigenti e dipendenti, che hanno dato, ognuno per le proprie competenze, il loro valido contributo.

1.2 Incontri separati

Il Difensore Civico si è concentrato maggiormente sulle tematiche relative alle sanzioni in generale.

a) Con la Polizia Provinciale

Nel corso dell'incontro con la Polizia Provinciale si è potuta constatare l'operatività del software "Concilia" anche in altri Settori e le criticità riscontrate nell'ambito della Direzione, che qui si ritrascrivono:

"Di seguito si evidenziano i disagi che ordinariamente intralciano l'istruzione e la definizione delle procedure.

- *Le ricevute di accredito in conto corrente postale pervengono a questo ufficio molti mesi dopo l'effettivo versamento. Ciò genera un inutile lavoro di ri-notifica del verbale all'obbligato solidale che, in caso di ulteriore pagamento, ha diritto ad un rimborso che, nelle migliori ipotesi, avviene solo dopo parecchi mesi dal versamento. La procedura coinvolge più Servizi dell'Ente comportando un aggravio significativo di procedure e di ore lavorative.*
- *Spesso, anche se l'utente ha provveduto al pagamento della violazione, non pervengono, all'ufficio competente o a questo ufficio, i bollettini di versamento. Pertanto, l'ufficio inoltra al servizio PEG 1 la richiesta di verifica dell'introito. Al corrispondente esito negativo della richiesta la procedura si ritiene insoluta e si attivano le procedure per la riscossione coatta. Spesso accade che all'iscrizione a ruolo seguono le comunicazioni che dimostrano l'effettivo pagamento da parte del trasgressore nei termini previsti per cui si procede con lo sgravio della sanzione. Il tutto con evidenti ricadute negative, sia per l'immagine dell'Ente sia per il cittadino. Costui, impossibilitato a dimostrare la sua correttezza per non avere conservato le attestazioni di pagamento, è chiamato a procedere ad ulteriore pagamento di un'ulteriore sanzione gravata di spese ed interessi;*
- *La necessità di conoscere con sollecitudine l'avvenuto pagamento è dovuta anche al fatto che alcune sanzioni in materia del Codice della Strada comportano accertamenti e segnalazioni successive che hanno quale scadenza termini perentori decorrenti o dalla notifica o dalla conoscenza dell'avvenuto pagamento;*
- *Analogo ragionamento è valido per quanto riguarda le notifiche dei verbali di violazione al codice della strada.*

Per quanto esposto, appare sicuramente meritoria la verifica di attuare l'estensione di analogo o simile software ad altri settori provinciali che dovranno necessariamente personalizzare la procedura in base alle effettive esigenze operative di ogni ufficio. E' sicuramente da definire nei dettagli l'uniformità delle procedure. La possibilità di personalizzare e di potenziare

tale programma informatico avrebbe, almeno per questo Corpo, il beneficio di una rapida ed efficace conoscenza dello stato di ogni singola violazione. L'iniziale registrazione delle violazioni, oltre ad evitare un'inutile ridondanza di dati anagrafici, consentirebbe a più utenti, abilitati dei vari settori provinciali, la possibilità di generare, in modo autonomo e istantaneo, procedure statistiche e comunicazioni."

b) Con il Servizio Sanzioni ed il Servizio Tributi

A margine degli incontri con la Direzione, il Difensore Civico ha incontrato, assieme, la Responsabile del Servizio Sanzioni e Contenzioso e la Responsabile del Servizio Gestione Tributi.

Nel corso dell'incontro è stato indicato da parte del Servizio Sanzioni e Contenzioso l'esistenza della delibera di Giunta provinciale n. 437/2005 del 22 giugno 2005 avente per oggetto "Linee guida in ordine alle procedure ed ai termini dei procedimenti sanzionatori amministrativi di competenza provinciale" che così recita:

"..delibera

- 1) *Di stabilire in 5 anni il termine per la definizione dei procedimenti sanzionatori amministrativi di competenza provinciale, facendolo coincidere con il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa previsto dall'art. 28 della L. 689/81;*
- 2) *di regolamentare come segue l'iter del procedimento sanzionatorio:*
 - *Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente, l'Ufficio accertatore provvederà alla notifica del verbale di trasgressione nel termine di novanta giorni dall'accertamento, sia al trasgressore che all'obbligato in via solidale;*
 - *Entro il successivo termine di sessanta giorni, l'Ufficio accertatore trasmetterà all'Ufficio competente per materia l'originale del verbale, con la prova dell'avvenuta notifica o contestazione immediata, accompagnato dal rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81;*

- *L'Ufficio competente per materia provvederà, entro il termine di un anno dal ricevimento del verbale, ai seguenti incombenzi:*
 - *registrazione del verbale in apposito schedario,*
 - *apertura della pratica amministrativa,*
 - *raccolta degli eventuali scritti difensivi*
 - *audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta*
 - *predisposizione delle osservazioni di carattere tecnico che si rendessero necessarie alla luce delle controdeduzioni presentate dai verbalizzati,*
 - *invio della pratica alla Ragioneria (Servizio Gestione PEG 1) per la verifica dell'introito della sanzione;*
- *Il Servizio Gestione PEG 1 provvederà alla suddetta verifica entro il termine di tre mesi e trasmetterà successivamente la pratica:*
 - *all'Ufficio competente per materia, nel caso sia effettuato il pagamento della sanzione*
 - *al Servizio Sanzioni e Contenzioso, in caso contrario;*
- *Il Servizio Sanzioni e Contenzioso provvederà, entro il termine stabilito al punto 1, all'istruttoria e definizione del procedimento sanzionatorio, con emissione del provvedimento formale (ordinanza-ingiunzione, decreto di archiviazione, provvedimenti accessori) e relativa notifica tramite messi provinciali.*

Il Difensore civico, in relazione a questa delibera, ha chiesto che venga previsto un termine inferiore ai 5 anni (termine di prescrizione) per la definizione dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.

La Responsabile del Servizio Gestione Tributi ha lamentato una lungaggine eccessiva nella definizione del procedimento dall'inizio della procedura coattiva, di competenza del Servizio Sanzioni e Contenzioso, all'iscrizione a ruolo, di competenza del Servizio Gestione Tributi: si sono sfiorati i quattro anni.

La Responsabile del Servizio Sanzioni e Contenzioso ha ammesso che nel corso degli anni 2004 e 2005 vi sono stati seri disguidi, indicandone anche le cause, che qui non riportiamo.

Questo disservizio – come rilevato dalla Responsabile del Servizio Gestione Tributi e dal Difensore Civico – ha causato nei confronti dei cittadini l’emanazione di iscrizioni a ruolo molto cospicue, nel senso che gli interessi risultavano superiori alla sanzione.

Il Difensore Civico, raccogliendo anche l’indicazione della Responsabile del Servizio Gestione Tributi, ha chiesto all’attuale Responsabile del Servizio Sanzioni e Contenzioso di indicare in chiaro al cittadino al termine della Richiesta di Ingiunzione non il semplice riferimento, ma l’intero contenuto del comma 6 dell’art. 27, L. 689/81, che di seguito si trascrive:

“...in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”, ed in aggiunta anche la previsione del termine prescrizione dei cinque anni indicato dall’art. 28 L.689/81.

Nei mesi scorsi il Difensore Civico e la Responsabile del Servizio Gestione Tributi si erano trovate a dover rispondere ad alcune istanze dei cittadini che lamentavano un notevole disservizio in relazione alle problematiche sopra segnalate.

Nell’ambito dell’indagine compiuta dall’Ufficio del Difensore Civico, erano emerse le criticità sopra evidenziate. Il Difensore Civico spera che dopo aver portato in luce queste criticità con la consapevolezza da parte degli Uffici interessati e gli aggiustamenti richiesti (maggiore trasparenza nell’indicazione dell’art. 27, comma 6, L.

689/81), i cittadini possano usufruire di un servizio e non di un disservizio.

c) Con altri Settori

Il Direttore del Settore Agricoltura e il Responsabile del Servizio Tecnico e Derivazioni acque superficiali del Settore Risorse Idriche e Cave hanno illustrato al Difensore Civico in incontri separati gli iter procedurali delle sanzioni relative alle loro materie.

In relazione alle procedure descritte, il Difensore Civico non ha rilevato criticità con ricadute sui cittadini.

Si ribadisce che le riflessioni sopra esposte sono state portate all'attenzione della Direzione Generale non nell'ambito di un controllo sugli Uffici, ma a seguito di osservazioni comunicate dai cittadini o di rilevazioni effettuate d'ufficio dal Difensore Civico.

**Prospetto degli incontri
tra il Difensore Civico e le Direzioni Centrali provinciali**

<i>Direzione Centrale</i>	<i>Data</i>	<i>Sede</i>	<i>N. partecipanti</i>
Trasporti e viabilità	19.6.2006	C.so P.ta Vittoria	9
Risorse ambientali	13.7.2006	C.so P.ta Vittoria	15
Affari sociali	24.7.2006	Viale Piceno	7
Politiche finanziarie e di bilancio	19.9.2006	Via Vivaio	9
Sviluppo economico, formazione e lavoro	20.9.2006	Viale Jenner	11
Idroscalo, sport, pace e cooperazione, giovani, partecipazione	18.10.2006	Viale Piceno	7
Istruzione ed edilizia scolastica	23.10.2006	Via Petrarca	23
Polizia Provinciale	25.10.2006	Via Principe Eugenio	4
Direzione di Progetto Sicurezza, Caccia e Pesca, Lotta all'usura	25.10.2006	Via Principe Eugenio	2
Patrimonio e servizi generali	15.11.2006	Via Corridoni	18
Cultura e turismo	15.11.2006	Viale Vittorio Veneto	12
Personale e sistemi informativi	28.11.2006	Viale Piceno	4

2. L'IMPORTANZA DELLA MEDIAZIONE SOCIALE - PENALE

Omissis

3. PROFILO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Nella parte II (capitoli da 1. a 8.) sono stati inseriti gli elenchi dei casi definibili come **interventi rubricati** (n. 207); degli altri, definibili come **interventi non rubricati**, viene qui fornita una sommaria informazione. I primi sono richiamati per ente (pagg. 87-112) nel loro ordine cronologico di attivazione (lettera, fax, e-mail) presso l'Ufficio di difesa civica secondo l'oggetto; i secondi sono stati attivati da una telefonata o un colloquio, non confermati da un'istanza scritta e, tuttavia, dopo un breve esame preliminare dell'esposto, hanno ricevuto dall'Ufficio utili indicazioni circa l'Organo di garanzia competente.

Nel corso del 2006 sono pervenute all'Ufficio più di 1000 telefonate, di cui circa la metà sono definibili come interventi non rubricati, mentre per il resto si è trattato di telefonate di cittadini che avevano necessità di ricevere consigli su come comportarsi nei confronti della P.A. in generale o delle Autorità indipendenti.

Il forte incremento delle telefonate è dipeso dalla circostanza che alcuni quotidiani a nostra insaputa hanno inserito il nostro numero telefonico nella sezione "Numeri utili per il cittadino": Difensore Civico tel. 02/77402993.

Da questo numero sono naturalmente escluse le telefonate per la definizione delle pratiche in corso.

In alcuni casi abbiamo ricevuto via posta o via e-mail o fax istanza indirizzata al Prefetto o al Giudice di Pace in relazione ad impugnazioni per multe con termine in scadenza anche nella stessa giornata di arrivo della busta. In questi casi abbiamo dovuto attivarci subito per la consegna del plico con l'istanza agli Uffici competenti.

Numerosi sono stati gli accessi al sito Internet del Difensore Civico. Risulta infatti che nel 2006:

- il numero dei visitatori è stato di 6646 unità.
- il numero di collegamenti è stato di 14935 unità.

Si è registrato un incremento dei casi trattati in modo informale e diretto, cioè senza la necessità di condurre un'istruttoria scritta.

Da un lato dunque l'attività si caratterizza, in coerenza con le connotazioni proprie della Difesa Civica per informalità, contatto diretto, immediatezza.

In relazione agli interventi rubricati abbiamo:

- 36 richieste via fax,
- 91 richieste via *e-mail*,
- 28 richieste per lettera;
- 24 richieste telefoniche;
- 28 istanti si sono presentati di persona ed hanno poi confermato la loro istanza per iscritto, al fine di dare inizio all'istruttoria.

Si ha quindi:

- a)** in relazione ai mezzi usati dai richiedenti per l'invio delle richieste (*e-mail*, fax, lettera, ecc.) - **figura A**;
- b)** in relazione agli argomenti trattati: attività di competenza istituzionale, attività nei confronti del Comune di Milano e Enti e Società collegati (fino al 3 maggio 2006), attività nei confronti dei Comuni della provincia di Milano, attività nei confronti di Comuni di altre province, attività nei confronti di altre Amministrazioni, attività nei confronti di Società privatizzate, attività nei confronti di soggetti privati e varie - **figura B**.

Le richieste di non competenza e pervenute solo telefonicamente, che hanno fatto riferimento, come anticipato sopra, a questioni di diritto privato, hanno riguardato: informazioni sul Giudice di Pace (civile e penale), sfratti, agenzie di viaggi, richieste di aiuto per tesi di laurea,

informazioni sui passi carrabili, Telecom, Poste Italiane, Fastweb, Tele 2, Agenzia delle Entrate, ecc.

A tutte le istanze si è cercato di dare una risposta, con suggerimenti, consigli, indicazioni sugli uffici di competenza, nonché notizie sull'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, Associazioni di Mediazione sociale (per i rapporti di vicinato) e penale, le Associazioni dei Consumatori, il Garante del Contribuente, i Difensori Civici Comunali, o di altre Province o di altre Regioni, Sportello di Conciliazione e Servizio di arbitrato presso le C.C.I.A.A., Autorità Garante delle Comunicazioni, Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, Garante per la protezione dei dati personali, Amministratore di Sostegno, Ufficio di Tutela presso le ASL, gli URP presso gli Istituti di Previdenza ed altro, riservando, nei limiti del possibile, sempre la più doverosa attenzione e considerazione.

E non sono mancate anche quest'anno le lettere, le *e-mail* e le telefonate di ringraziamento, che per modestia non riportiamo.

Nel corso del 2001 su 28 casi ne sono stati definiti 24, e i rimanenti 4 sono stati definiti nel 2002.

Nel corso del 2002 su 34 casi, ne sono stati definiti 28, e i rimanenti 6 sono stati definiti nel 2003.

Nel corso del 2003 su 57 casi ne sono stati definiti 49 e i rimanenti 8 sono stati definiti nel 2004.

Nel corso del 2004 su 103 casi ne sono stati definiti 97 e i rimanenti 6 sono stati definiti nel 2005.

Nel corso del 2005 su 153 casi ne sono stati definiti 143 e i rimanenti 10 sono stati definiti del 2006.

Nel corso del 2006, su 207 casi presentati ne sono stati definiti 201. Altri 4 sono stati definiti all'inizio del 2007. I casi ancora in sospeso ed in corso di definizione sono attualmente due.




Figura A




Figura B

4. LA RETE DI DIFESA CIVICA

L'importanza della Rete per noi difensori civici è preminente, al pari della nostra riconosciuta e conclamata indipendenza.

Il poter contare su una Rete, comunale, provinciale, regionale, internazionale è stato in questi anni un mio obiettivo primario.

Da parte mia ho attivato una rete provinciale (i Difensori civici delle province lombarde e quelli delle altre province italiane), nonché una rete con i Colleghi dei Comuni della provincia.

Al contrario di altre Regioni, in Lombardia non esiste una Rete organizzata a livello regionale dagli Uffici del Difensore Civico regionale (ricordo invece le ottime reti presenti da tanti anni in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria).

A livello di Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali, qualche tempo fa, su richiesta diretta dell'ex Coordinatore, sono entrati anche alcuni Colleghi locali (comunali o provinciali); ma ad oggi non esiste un sistema di collegamento efficiente e quindi risulta difficile conoscere le iniziative intraprese in seno al Coordinamento nazionale.

4.1 La difesa civica nella provincia di Milano

L'Ufficio del Difensore Civico tiene mensilmente monitorata l'indagine della Difesa civica nei 189 Comuni della provincia.

Nel prospetto allegato sono evidenziati i Comuni della provincia che, al 28 febbraio 2007, hanno il Difensore Civico, con l'indicazione del nome del Difensore Civico, dell'indirizzo dell'ufficio nonché dei recapiti telefonici e fax.

Quindi, ad oggi, 76 Comuni sono serviti dalla difesa civica, mentre i difensori civici sono 65.

Nel 2005 i Comuni della provincia di Milano serviti dalla difesa Civica erano 67, mentre i difensori civici erano 63.

Quanto alle convenzioni tra Comuni per la difesa civica, rileviamo due casi:

- la convenzione tra i Comuni di Busnago e di Vaprio d'Adda;
- la convenzione tra i Comuni di Gorgonzola, Gessate, Cassina de' Pecchi, Pessano con Bornago, Bellinzago Lombardo.

Vengono successivamente allegate altre due figure. Per quanto riguarda la **figura C**, essa riporta la classificazione dei Comuni della provincia di Milano ordinati per classe dimensionale.

Nella **figura D** abbiamo la rappresentazione del peso percentuale della popolazione servita dalla difesa civica sulla popolazione totale della provincia di Milano.

Considerato che alcuni Comuni confluiranno nella Provincia di Monza e Brianza, si è voluto anche rappresentare la situazione della difesa civica anche nel territorio della nuova Provincia, che sarà operativa nel 2009.

Si ringrazia per la collaborazione il Servizio Statistica della Provincia di Milano per la realizzazione dei grafici inseriti nella Relazione.

DIFENSORI CIVICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

	COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO	CAP	TELEFONO	FAX
1	ABBIATEGRASSO	dott. Marco FERRARIO	Piazza Marconi, 1	20081	02-94692.220 / .272	02-94692207
2	AGRATE BRIANZA	dott. Francesco LEONE	Via S. Paolo, 24	20041	039-6051.220/ .214/ .219	039-6051254
3	ALBAIRATE	dott. Salvatore SPATA	Via Cesare Battisti, 2	20080	02-94981300	02-94981324
4	ARCONATE	dott. Gianni SALAMINA	Piazza S. Carlo, 1	20020	0331-460461	0331-461448
5	ARESE	avv. Giovanni AGNIFILI	Via Roma, 2/B	20020	02-93527.234	02-93580465
6	BAREGGIO	dott. Davide TEMPESTA	Piazza Cavour, 1	20010	02-90258.201	02-90258243
7	BASIGLIO	avv. Lucia LUCENTINI	Piazza Leonardo da Vinci, 1	20080	02-90452208	02-90452219
8	BELLINZAGO LOMBARDO	avv. Andrea VALENTINO	Via Roma, 46	20060	02-9538501	02-95382876
9	BELLUSCO	dott. Edoardo BONANNO	Piazza F.lli Kennedy, 1	20040	039-62083212	039-60250148
10	BESANA IN BRIANZA	avv. Alberto RADAELLI	Via Roma, 1	20045	0362-922031	0362-996658
11	BINASCO	dott. Mario CAMPANINI	Castello Visconteo	20082	02-90578160, 02-9057811, 02-90578146	02-90091725
12	BOLLATE	dott.ssa Danila FUSE'	Piazza A. Moro, 1	20021	02-35005331	02-35005330
13	BRESSO	sig.ra Teresa CAZZANIGA	Via Roma, 25	20091	02-61455313	02-61455200
14	BRIOSCO	avv. Alberto RADAELLI	Via Roma, 4	20040	0362-95002	0362-958620
15	BRUGHERIO	dott. Benedetto BRUSCIA	Piazza C. Battisti, 1	20047	039-2893.263/ .268	039-2871989
16	BUCCINASCO	dott. Santo Antonio MARASCO	Via Roma, 2	20090	02-45797301	02-48841184
17	BUSNAGO	avv. Alessandra LUCCHINI	Piazza Marconi, 3	20040	039-6825022	039-6095041
18	BUSTO GAROLFO	avv. Marino CASTIGLIONI	Piazza A. Diaz, 1	20020	0331-562098, 02-562097	0331-568703
19	CARPIANO	dott. Giovanni DE TOMMASO	Via Veneto, 5	20080	02-98855434	02-985094102
20	CASSANO D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	Via Manzoni, 9	20062	0363-366241 , 0363-366011	0363-366245
21	CASSINA DE' PECCHI	avv. Andrea VALENTINO	Piazza A. De Gasperi, 1	20060	02-954401	02-95343248
22	CASTANO PRIMO	avv. Silvia CIACCI	Piazza Mazzini, 43	20022	0331-888020	0331-8770825

DIFENSORI CIVICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

	COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO	CAP	TELEFONO	FAX
23	CERRO MAGGIORE	avv. Paolo CERRI	Via S. Carlo, 17	20023	0331-423611, 0331-423643	0331-423750
24	CESANO BOSCONI	dott. ssa Alessia CRIVELLI	Via Mons. Pogliani, 3	20090	02-48694573	02-48694576
25	CESANO MADERNO	avv. Serenella GAZZE'	Piazza Arese, 2	20031	800-338588 (n. verde)	0362-513555
26	CESATE	dott.ssa Gigliola AMBROSI	Via Don Oreste Moretti, 10	20020	02-99471225	02-9947207
27	CINISELLO BALSAMO	avv. Antonello GRATI	Via Frova, 18	20092	02-66023509	02-66023503
28	CISLIANO	avv. Massimo CAIAZZA	Via Piave, 9	20080	02-9038701, 02-90387046	02-9018088
29	CORBETTA	avv. Giovanni PARINI	Via Cattaneo, 25	20011	02-97204248	02-9770429
30	CORMANO	dott. ssa Donatella RUGGIERI	Piazza Scurati, 1	20032	02-66324232, 02-66324221	02-66301773
31	CORNAREDO	dott.ssa Laura BALDINI	Piazza Libert�, 24	20010	02-93263214-223	02-93263213
32	CORNATE D'ADDA	dott. Martino BRIVIO	Via A. Volta, 29	20040	039-6874259, 039-6874210	039-6926119
33	DESIO	avv. Alberto BRENZONE	Via Gramsci, 3	20033	0362-392241	0362-301630
34	DRESANO	avv. Giorgio BARBINI	Via Roma, 3/5	20070	02-98278522	02-9952515
35	GARBAGNATE MILANESE	dott. Chiara CAFFINI	P. De Gasperi, 1	20024	02-99073211	02-9952515
36	GESSATE	avv. Andrea VALENTINO	Piazza Municipio, 1	20060	02-9592991	02-95382853
37	GORGONZOLA	avv. Andrea VALENTINO	Via Italia, 62	20060	02-95701230	02-95701231
38	INZAGO	dott. ssa Sabina Nicoletta MANCINI	Via Piola, 20	20065	02-95310041, 02-954398.233/.210	02-95310447
39	LEGNANO	avv. Giorgio BOGNO	c/o Pretura - Via Gilardelli, 9	20025	0331-573111	0331-546199
40	LIMBIATE	avv. Serenella GAZZE'	Piazza 5 Giornate, 3	20060	02-99097220	02-9967618
41	LISSONE	avv. Cristina CONTI	Via A. Gramsci, 21	20035	039-7397303-322	039-7397274
42	MELEGNANO	avv. Giorgio BARBINI	Piazza Risorgimento, 1	20077	02-98208281	02-9837669
43	MELZO	avv. Patrizia SCARCELLO	Piazza V. Emanuele II, 1	20066	02-95120-284-250	02-95738621
44	MILANO	dott. Alessandro BARBETTA	Via Silvio Pellico, 1	20121	02-88464.539/.544	02-88464549
45	MISINTO	avv. Eleonora GAVAZZI	Piazza P. Mosca, 9	20020	02-96721010 int.8	02-96328437

DIFENSORI CIVICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

	COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO	CAP	TELEFONO	FAX
46	MONZA	dott.ssa Anna MOCCHI	Piazza Trento e Trieste	20052	039-2372505	039-2372557
47	MOTTA VISCONTI	avv. Matteo BATTAGLIA	Piazza San Rocco, 9/a	20086	02-90008111	02-90009071
48	MUGGIO'	avv. Alberto MARIANI	Piazza Matteotti, 1	20053	039-2709401/2	039-792985
49	NERVIANO	avv. Elvira BORSANI	Piazza A. Manzoni, 14	20014	0331-438986	0331-438986
50	NOVA MILANESE	dott.ssa Stella RODIO	Via Villoresi, 34	20054	0362-374252	0362-41775
51	PADERNO DUGNANO	dott.ssa Danila FUSE'	Via Grandi, 15	20037	02-91004396	02-91004423
52	PARABIAGO	dott. Giulio COLOMBO	Piazza Vittoria, 7	20015	0331-406011	0331-552750
53	PERO	dott.ssa Patrizia SANTAMBROGIO	c/o Palestra comunale - Piazza Marconi, 2	20016	02-35371190	02-35371140
54	PESCHIERA BORROMEO	prof. Angelo IZAR	Via Rimembranze - Linate	20068	02-51690415	02-51690292
55	PESSANO CON BORNAGO	avv. Andrea VALENTINO	Via Roma, 31	20060	02-9596971	02-959697230
56	PIOLTELLO	avv. Maria Francesca FUSO	Via Cattaneo, 1	20096	02-92366221	02-9261258
57	POZZO D'ADDA	dott. Lorenzo FERRARI	Via Roma, 13	20060	02-909901 , 02-90990201	02-90968602
58	PREGNANA MILANESE	dott. Roberto CANTALUPPI	Piazza Libertà, 1	20010	02-93967227, 02-93967210	02-93967219
59	RESCALDINA	dott. ssa Lorena CORIO	Piazza Chiesa, 15	20027	0331-467824	0331-464755
60	RHO	dott.ssa Patrizia SANTAMBROGIO	c/o Auditorium - Via Meda, 20	20017	02-93332.376/.377	02-93332288
61	ROZZANO	dott. Giovanni FASSONE	c/o Municipio- Piazza G. Foglia, 1	20089	02-8226284	02-8226335
62	SAN DONATO MILANESE	avv. Fabrizia VACCARELLA	Via C. Battisti, 2	20097	02-52772.1	02-5275096
63	SAN GIORGIO su LEGNANO	avv. Lamberto POLI	Piazza IV Novembre, 7	20010	0331-401564	0331-403837
64	SAN VITTORE OLONA	avv. Roberto MORLACCHI	Via Europa, 23	20028	0331-488920, 02-488921	0331-519428
65	SENAGO	dott. Francesco ZANGOBBI	Via 24 Maggio, 1	20030	02-99083.252/.221	02-99010967
66	SESTO S. GIOVANNI	avv. Lorella D' AMBROSIO	Via Puricelli Guerra, 24	20099	02-24440460	02-24440413
67	SEVESO	avv. M. Teresa ALLIEVI	V.le Vittorio Veneto, 3/5	20030	0362-553971	0362-553971
68	SOLARO	dott. Pasquale MAINO	Via Mazzini, 60	20020	02-96984300	02-96799201
69	TREZZANO SUL NAVIGLIO	dott. ssa Giuliana FARERI	Via IV Novembre, 2	20090	02-48418245	02-48400402

DIFENSORI CIVICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

	COMUNE	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO	CAP	TELEFONO	FAX
70	USMATE VELATE	dott. Adolfo OLIVA	Corso Italia, 22	20040	039-6757051	039-6776780
71	VANZAGO	dott. ssa Paola FORLONI	Via Garibaldi, 6	20010	02-93262211, 02-93501745	02-9341885
72	VAPRIO D'ADDA	avv. Alessandra LUCCHINI	Piazza Cavour, 26	20069	02-9094.004/ .911	02-90966436
73	VAREDO	dott. Antonio ORTISI	Via V. Emanuele II, 1	20039	0362-5871	0362-587311
74	VEDANO AL LAMBRO	avv. Serenella GAZZE'	L. go Repubblica, 3	20057	039-2486371	039-491786
75	VITTUONE	avv. Arianna PASSARELLA	Piazza Italia, 5	20010	02-90320. 220 / .221	02-90110927
76	ZIBIDO S. GIACOMO	avv. Giorgia BOLLA	Piazza Roma, 1	20080	02-90020214	02-90003204

Provincia di Milano. Numero di Comuni con difensore civico* e popolazione residente

Classi dimensionali dei comuni	Numero comuni			Popolazione al 1.1.2006		
	totale	di cui con difensore civico		totale	di cui con difensore civico	
		v.a.	%		v.a.	%
fino a 5.000 abitanti	52	7	13	165.819	25.500	15
tra 5.000 e 15.000 abitanti	81	31	38	720.341	289.770	40
tra 15.000 e 40.000 abitanti	47	31	66	1.152.426	780.780	68
oltre 40.000 abitanti	9	7	78	1.830.451	1.742.054	95
Totale	189	76	40	3.869.037	2.838.104	73

* il Difensore Civico del Comune di Milano è operativo dal 3 maggio 2006

Elaborazione del Servizio Statistica della Provincia di Milano su dati Istat. I dati sul difensore civico sono aggiornati al 28.02.2007.





Figura C

Nel grafico che segue (**figura D**) sono rappresentati i Comuni nei quali è stato istituito il Difensore civico.



* Il Difensore Civico del Comune di Milano è operativo dal 3 maggio 2006

Figura D

Tenuto conto dell'avvenuta istituzione della Provincia di Monza e Brianza, la cui operatività è prevista nel 2009, si è inteso rappresentare nei grafici che seguono:

- quante, tra le istanze rubricate dall'Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Milano, riguardano Enti operanti nel territorio della nuova Provincia di Monza e Brianza (**Figura E**);
- quanti, dei 76 Comuni della provincia di Milano dotati di Uffici di difesa civica, confluiranno nella nuova Provincia di Monza e Brianza (**Figura F**).




Figura E




Figura F

4.2 I Difensori Civici provinciali

La Rete dei difensori civici provinciali, che si è riunita per la prima volta nel 2003 a Palazzo Isimbardi, è continuamente monitorata dall'Ufficio ed i rapporti sono proseguiti con intensità anche nel corso del 2006.

In 39 Province italiane su 107 è attivo il Difensore Civico.

<i>Provincia</i>	<i>Difensore Civico</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Telefono</i>
Arezzo	Dott.ssa Federica Bartolini	Piazza Libertà, 3 52100 - Arezzo	0575-392298
Asti	Avv. Paola Bosca	Piazza Alfieri, 33 14100 Asti	0141-354667
Belluno	Avv. Peppino Zangrando	Via S. Andrea, 5 32100 Belluno	0347-959374 0347-959330
Bergamo	Dott. Mario Torda	Via G. Sora, 4 24121 Bergamo	035-3873347
Biella	Dott. Sandro Crema	Via Quintino Sella, 12 13900 Biella	015-8480767
Caltanissetta	Dott. Giuseppe Ragusa	Viale Regina Margherita, 28 93100 Caltanissetta	0934-534546 0934-534548
Caserta	Avv. Alfonso Caterino	Corso Trieste, 105 81100 Caserta	0823-247414
Como	Avv. Giovanni Carpani	Via Borgovico, 148 22100 Como	031-230111 (centr.) 031- 230433
Cremona	Avv. Giovanni Greco	Corso Vittorio Emanuele II, 17 26100 Cremona	0372-406233 0372-406248
Cuneo	Avv. Francesco Mazzola	Corso Dante, 19 12100 Cuneo	0171-445679 0171-445680

<i>Provincia</i>	<i>Difensore Civico</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Telefono</i>
Ferrara	Dott. Umberto Fanali (a seguito di apposita convenzione tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Ferrara)	Via Fausto Beretta, 19 44100 Ferrara	0532-419709
Firenze	Difensore Civico Regionale (a seguito di apposita convenzione tra il Consiglio Regionale della Toscana e la Provincia di Firenze)	Via de' Pucci, 4 - c/o Regione Toscana 50122 Firenze	n. verde 800018488 055- 2387800
Foggia	Dott. Costanzo Iorio	Via Paolo Telesforo 71100 Foggia	0881-791793 0881-791368
Genova	On. Pietro Gambolato	Palazzo della Provincia di Genova 16122 Genova	010-5499540 n. verde 800647171
Lecce	Dott. Giacinto Urso	Via Umberto I 73100 Lecce	0832-683347
Lecco	Avv. Luigi Lia	Piazza Lega Lombarda, 4 23900 Lecco	0341-295305
Lodi	Dott. Mauro Maini	Via Fanfulla, 14 26900 Lodi	0371-442623
Lucca	Dott. Ssa Gabriella Moruzzi	Palazzo Ducale - Cortile degli Svizzeri, 2 55100 Lucca	0583-417911
Massa Carrara	Avv. Roberto Valettini	Piazza degli Aranci, 1 54100 Massa-Carrara	0585-816244
Messina	Avv. Giovanni Mazzù	Palazzo dei Leoni - Corso Cavour 98122 Messina	090-7761325
Milano	Avv. Maria Grazia Fiori	Via Vivaio, 1 20122 Milano	02-77402993
Modena	Dott. Alfredo Clò	Via Martiri della Libertà, 34 41100 Modena	segr. 059- 209311 059-209260
Napoli	Avv. Elio Cocorullo	Piazza S. Maria La Nova, 8 80133 Napoli	081-5510115
Novara	Rag. Ruggero Concone	Piazza Matteotti, 1 28100 Novara	0321-378317
Padova	Dott. Raffaele Bartolomeo	Piazza Antenore, 3 35151 Padova	049-8201131; 049-8201130; 049-8201250

<i>Provincia</i>	<i>Difensore Civico</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Telefono</i>
Pavia	Dott. Antonio Lupo	Piazza Italia, 2 27100 Pavia	0382-597503
Pisa	Avv. Lorenzo Stefani	Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa	050-929944
Pistoia	Dott. Gian Piero Ballotti	Via Cavour, 2 51100 Pistoia	0573-374332
Prato	Avv. Giancarlo Gentileschi	Via Ricasoli, 35 59100 Prato	0574-534513
Ravenna	Dott. Romano Fusco	Piazza Caduti della Libertà, 2/4 48100 Ravenna	0544-258003
Roma	Avv. Alessandro Licheri	Via delle Tre Cannelle, 1/b 00187 Roma	06-67667117
Rovigo	Dott. Renzo Bragato	Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 45100 Rovigo	0425-386191
Savona	Avv. Simona Perrone	Via Sormano, 12 17100 Savona	019-8313375
Terni	Avv. Alessandra Robatto	Palazzo Bazzani Viale della Stazione, 1 05100 Terni	0744-483258
Torino	Dott. Ettore Rinaldi	Via Maria Vittoria, 12 10123 Torino	011-8612829 011-8612830
Trapani	Avv. Giovanni Salvo	Centro Direzionale di via Carrera 91100 Trapani	0923-806619
Venezia	On. Bianca Maria Fiorillo	Palazzetto Carmagnani San Marco 2637 30124 Venezia	041-2501577
Vercelli	Dott. Fabio Guarnieri	Via San Cristoforo, 7 13100 Vercelli	0161-590706
Viterbo	Dott. Ugo Lentini	Via Saffi, 49 01100 Viterbo	0761-344761

5. ESAME DI CASI SPECIFICI

5.1 Differenza tra contratto servizio energia e contratto di servizi di conduzione e manutenzione delle centrali termiche

Alcuni cittadini, diventati nel 2000 proprietari dei propri appartamenti in case Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale), hanno richiesto il nostro intervento per veder accogliere le loro richieste sul tema che qui si riporta .

Richiesta degli Istanti

Gli Istanti hanno sostenuto che per il riscaldamento dei loro condomini esiste una centrale termica di proprietà Aler che funziona a gas metano e fornisce calore a 5.399 alloggi la cui superficie è pari a mq. 360.533,64. La medesima centrale fornisce calore anche al Comune di Rozzano, scuole, palestre, uffici, ambulatori, Asl, denominati “corpi speciali”. Gli Istanti hanno segnalato che se alla base di ogni fabbricato, nel locale impianto di pompaggio del fluido termovettore destinato a riscaldare gli alloggi, venisse installato un contatore di caloria (luogo che sembra già essere predisposto) il costo sarebbe assoggettato con aliquota IVA al 10% al posto del 20% attuale. Gli istanti hanno precisato altresì che nei contratti di Servizio Energia si applica l’IVA ridotta al 10%, circolare 23/11/98 n. 273, Ministero Finanze, nonché l’ultima risoluzione Agenzia Entrate di Milano n. 150 del 15/12/2004. Sempre secondo gli Istanti l’installazione dei contatori di calore, consentirebbe loro di pagare il calore assoluto consumato. Inoltre vista la perdita della quota IVA non rimborsata, per ritardo dei consuntivi Aler, quest’ultima dovrebbe emettere fattura per il costo totale all’Amministratore di condominio, il quale a sua volta provvederà a

ripartirlo ai singoli condomini, come avviene per acqua potabile, servizi, ecc.

Risposta

E' necessario fare una chiarezza di fondo.

La circolare citata dai cittadini si riferisce ai cosiddetti contratti di Servizio Energia.

Dalla fine degli anni '90 è divenuta attuale la normativa, derivante dalla legge n. 10/91 , che incentiva i contratti, definiti nella legge stessa come contratti di "Servizio Energia", mediante l'aliquota IVA ridotta (10% anziché 20%). La regolamentazione di questa tipologia contrattuale è stata emessa dal Ministero delle Finanze (ora Agenzia per le Entrate), in quanto trattasi di incentivazione fiscale.

Il "Servizio Energia" è identificato dall'articolo 1, comma 1, punto p, del DPR 26.08.1993, n. 412 come contratto teso a disciplinare la fornitura dei beni e servizi necessari ad assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di comfort e sicurezza all'interno degli ambienti, nel rispetto delle leggi e regolamenti, e contemporaneamente conseguire l'obiettivo di un risparmio energetico mediante interventi sul processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia e mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (ai sensi dell'art. 26, comma 7, della legge 10/91 ed art. 5, comma 15 e 16 del DPR n. 412/93).

La definizione delle caratteristiche precise per le quali un contratto può rientrare nel Servizio Energia è stata più complessa del previsto, ed ha costretto alla produzione di molteplici circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli da parte del servizio incaricato di vigilare. I controlli avvenuti in diversi casi hanno portato da un iniziale atteggiamento molto elastico delle aziende nell'emettere le fatture ad aliquota ridotta, ad un atteggiamento ora molto prudente, per evitare l'accusa di evasione di IVA. La differenza essenziale tra il "Servizio Energia" ed un normale "Contratto di Esercizio e Manutenzione di

impianti termici” (contratto che è in essere tra Aler (Compagnia servizi integrativi) C.S.I. s.r.l. e l'appaltatore del servizio) è che esso identifica il proprio risultato nel garantire la condizione di comfort e sicurezza, integrando così le molteplici funzioni ed attività legate al riscaldamento. In base alla legge 10/91, che è mirata al “risparmio energetico”, il servizio non si limita a mantenere funzionale l'impianto, rispettando la normativa, ma tende anche al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili. In conformità a queste ipotesi, si deduce che il servizio include anche la fornitura di combustibile e l'eventuale riqualificazione degli impianti (“interventi sul processo di trasformazione ed utilizzo”).

Le successive circolari delle Finanze hanno poi chiarito le modalità contrattuali sulla base di dieci punti (il cosiddetto “decalogo” del Servizio Energia): la principale modalità investe il criterio di contabilizzazione del servizio. La circolare 273/98 delle Finanze impone infatti che il calore fornito all'edificio venga contabilizzato con un contatore di calore all'uscita dal/i generatore/i e che il contratto fissi una tariffa per unità di calore fornito. Il campo di applicazione dell'agevolazione fiscale è limitato all'uso cosiddetto “domestico” a cui con una specifica risoluzione le Finanze hanno assimilato anche gli edifici scolastici.

Durante l'ultimo decennio, il “Servizio Energia” ha avuto un'applicazione soprattutto nel settore pubblico, e in minor misura nei condomini.

Va detto che nella fase iniziale il contratto è stato applicato in modo molto utilitaristico, limitando il servizio alla fornitura di combustibile e all'esercizio e manutenzione, con scarsa attenzione alla riqualificazione tecnologica ed al risparmio energetico. Il controllo delle Finanze d'altronde è stato sempre limitato agli aspetti formali, anche perché, secondo noi, le competenze dei dipendenti del Ministero delle Finanze forse non sono sempre stati in grado di

comprendere il reale peso/contenuto di questi contratti, non essendo esperti nel campo energetico.

Negli ultimi anni, anche in corrispondenza dell'evoluzione tecnologica dei generatori, con elevati rendimenti rispetto alle caldaie esistenti, di solito vecchie, in cattive condizioni ed ormai obsolete, la proposta degli operatori si è concentrata sulla sostituzione dei generatori vecchi, con rifacimento e messa a norma di tutta la centrale termica.

Questa modalità di applicazione del Servizio Energia può essere assimilata a quella tipologia che nella Direttiva 2006/32/CE viene chiamata "Energy Supply Contract" o, in precedenti documenti, soprattutto tedeschi, "Facility Contract" ovvero Consegna di energia utile (Delivery of useful energy). In questo contratto il prestatore del servizio si assume l'onere del finanziamento, progettazione, realizzazione e gestione (acquisizione combustibile, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria, vendita) di un impianto di produzione di energia (sia termica che elettrica o cogenerativa) al servizio di un edificio di qualsiasi genere, nuovo o esistente. La remunerazione del servizio consiste nel pagamento dell'energia utile effettivamente erogata ed eventualmente un contributo per il valore dell'impianto realizzato. La capacità tecnica del prestatore del servizio consente delle ottimizzazioni di rendimento che migliorando l'efficienza conducono ad un minor consumo di energia primaria ed ad un costo competitivo dell'energia prodotta.

La principale obiezione posta al Servizio Energia, espletato secondo il modo prima descritto, è che l'interesse dell'utilizzatore, che è quello di ridurre se possibile i propri consumi finali, si contrappone a quello del gestore, che invece è pagato proporzionalmente al consumo contabilizzato dai contatori di calore. Il controllo della centrale termica e dell'impianto è poi usualmente nelle mani del

gestore, che, anziché tendere alla limitazione dei consumi, può essere tentato ad operare per la loro crescita.⁴

E' stato quindi spiegato agli Istanti, dopo aver interpellato anche la Direzione Politiche Energetiche di Aler Milano, che la semplice applicazione di un contatore di calore, come da loro richiesto, non avrebbe di per se stesso fatto diventare il contratto dell'Aler contratto "Servizio Energia" e che quindi la loro richiesta al momento non era attuale.

⁴ La tipologia contrattuale ritenuta più promettente in Germania e in molti altri Stati del Centro-Nord Europa è quella definita "Performance Contract". In questo caso l'Ente Pubblico (uno dei maggiori utilizzatori di tale sistema) identifica uno o più edifici esistenti sui quali individua delle possibilità generiche di risparmio. Quindi invita tramite gara delle ESCO a fare offerte per interventi che possono essere di diverso tipo e natura, ma che devono portare ad una percentuale di risparmio rispetto al livello di consumo fornito dall'Ente (su dati certi) da considerare come base (baseline).

In offerta il proponente garantisce la percentuale di risparmio, esplicita l'ammontare degli investimenti che ritiene di affrontare a suo carico, indica quale percentuale del risparmio economico intende riconoscere al cliente, e fissa la durata contrattuale. L'offerta è valutata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando l'insieme degli elementi economici e tecnici.

Il vincitore della gara è tenuto a realizzare gli interventi, a fornire gli altri eventuali servizi (manutenzione, formazione, comunicazione, ...) ma normalmente non fornisce il combustibile, né ha la responsabilità di tutti gli impianti energetici (che restano sotto il gestore abituale). Si assume la responsabilità solo della parte di impianto su cui ha eseguito interventi. La garanzia si esplica attraverso delle formule che prevedono un indennizzo al cliente in caso di consumi maggiori di quelli garantiti, pari a raggiungere il risparmio pattuito. Nel caso invece di risparmi superiori a quelli garantiti, una percentuale di questi (per es. 50%) resta al cliente.

Per potere applicare alla situazione italiana prima descritta il modello del Performance Contract, si deve considerare prima di tutto che la tendenza degli enti pubblici è di affidare globalmente i servizi analoghi tutti allo stesso gestore, per evitare non solo tempo amministrativo di preparazione e gestione di gare, ma anche per evitare conflitti di responsabilità. Pertanto la soluzione più praticabile potrebbe essere quella di inserire all'interno di un'unica gara due servizi distinti, uno più tradizionale di fornitura combustibile, esercizio e manutenzione (potrebbe essere il servizio energia, retribuito a kWh, assimilabile ad un supply contract) ed un altro più innovativo che riguarda l'obiettivo di risparmio, da conseguire a fronte di interventi sul sistema edificio-impianto (dalla cogenerazione, alle rinnovabili, al risparmio sull'utilizzo), retribuibile in base al raggiungimento dell'obiettivo ossia tramite un risparmio garantito.

Nella valutazione delle offerte in gara, la parte principale della valutazione riguarderà i costi e la qualità del servizio energia, mentre per la parte di performance il nodo essenziale (oltre alla quantità e qualità degli investimenti previsti, che rientrano nella valutazione tecnica), è la percentuale di risparmio garantito (a parità di durata e di percentuale riconosciuta per risparmio sopra il minimo).

Tra le varianti ci può essere quella di una suddivisione del risparmio garantito tra cliente e ESCO (Marcello Antinucci, Direttore dell'Agenzia per l'Energia di Modena).

5.2 Accesso agli atti

5.2.1 Accesso agli atti e libertà di stampa

In relazione alla domanda di "accesso agli atti" formalizzata via e-mail da una giornalista della carta stampata, si sintetizza qui di seguito la risposta dell'Ufficio.

«La legge 241/90, riveduta e modificata, al capo V disciplina l'"Accesso ai documenti amministrativi" ed all'art. 22 dà le definizioni e i principi in materia di accesso.

Al primo comma, lettera b), si legge:

"per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Prosegue al terzo comma: *"Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,2,3,5 e 6."*

La giurisprudenza e la dottrina hanno focalizzato la loro attenzione, in particolare, sull'interpretazione da dare alle espressioni contenute nella lettera b), in quanto la titolarità del diritto di accesso e la situazione giuridicamente rilevante sono i profili maggiormente problematici della nuova normativa, così come riformata, in quanto la norma appare più restrittiva rispetto alla precedente.

I caratteri dell'interesse sotteso all'accesso sono: attualità, personalità, concretezza e serietà. Questo si traduce nel fatto che la titolarità del diritto all'accesso coincide con una posizione soggettiva suscettibile di lesione in modo diretto ed attuale da parte di un provvedimento dell'amministrazione.

Ciò vuol dire che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", art. 24, comma terzo, L. 241/90.

La domanda di accesso non può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo perchè in tal caso nella domanda è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15 novembre 2004 n. 7412)».

In relazione, poi, ad alcuni documenti richiesti, è stato fatto presente che tali atti si riferivano a procedimenti amministrativi ancora in itinere, e che la giurisprudenza (TAR Lazio, sentenza 20 marzo 2006 n. 1994) ritiene che in questo caso il diritto di accesso non possa venir negato, ma l'Amministrazione procedente deve adottare una determinazione di differimento ex art. 24, quarto comma, L. 241/90.

Mentre in relazione ai restanti documenti, l'Ufficio, alla luce di tutte le considerazioni svolte, ha ritenuto che l'istanza della giornalista, in quanto tale, non poteva essere accolta, perchè mancante sia di un interesse diretto, concreto ed attuale sia di una situazione giuridicamente rilevante.

Naturalmente è stato spiegato alla giornalista che la medesima avrebbe potuto inoltrare una richiesta di accesso agli atti come privata cittadina, in presenza delle condizioni sopra riportate.

Infine è stata informata della possibilità di impugnare il diniego nel termine perentorio di trenta giorni dalla risposta, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale deciderà in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, ex art. 25 comma 5 L. 241/90, così come modificata ed integrata dalla L. 15/05.

e che: "nei giudizi in materia d'accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore", ex art. 25 comma 5bis L. 241/90.

5.2.2 Accesso agli atti in materia ambientale

Nella materia ambientale esiste, poi, una precisa normativa sull'accesso agli atti prevista dal Decreto Legislativo n. 195/2005, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

Tale normativa si caratterizza per essere meno restrittiva rispetto alla legge n. 241/90 e per consentire un accesso in materia ambientale che si connota per l'estensione dei soggetti legittimati all'accesso e per il contenuto delle informazioni accessibili. L'art. 3 del decreto stabilisce che le autorità pubbliche devono rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questo debba dimostrare il proprio interesse.

Prima di tutto, però, bisogna chiarire che cosa intende il legislatore per 'informazione ambientale'. All'art. 2 del decreto si legge: *"qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali (...); 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente (...); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali (...); 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale "*. Inoltre, al numero 6 della lettera a), il legislatore precisa che per "informazione ambientale" si intende anche *"lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione*

della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale (...)”.

Peraltro, a fronte di un esteso riconoscimento del diritto di accesso, il Legislatore non si esime comunque dall'ipotizzare casi in cui l'accesso agli atti debba venire negato ed infatti all'art. 5 esclude il diritto all' "informazione ambientale" quando:

“a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne (...).”⁵

Il Legislatore precisa le ipotesi di accesso negato, e cioè quando sussiste l'esigenza di salvaguardare determinati interessi ritenuti prevalenti, quali: riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali (quali i piani industriali ecc.), i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica. In questi casi l'autorità pubblica deve effettuare una valutazione ponderata degli interessi e stabilire quale sia preponderante tra l'interesse pubblico all' "informazione ambientale"

⁵ Si ricorda che, a norma del D. Lgs. 152/06, l'esercente l'impianto industriale, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

e l'interesse tutelato dall'esclusione all'accesso. In ogni caso, precisa il legislatore, la richiesta d'accesso non può mai essere negata, quando riguardi informazioni relative su "emissioni nell'ambiente". Nei casi in cui l'accesso è negato, l'autorità pubblica informa il richiedente per iscritto, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame.

Rilevante è, poi, la dettagliata disciplina dell'istituto dell'accesso racchiusa nell' art. 3, in cui vengono indicate le modalità che i richiedenti devono seguire per l'accesso agli atti.

In particolare, l'autorità pubblica deve rendere disponibile la "informazione ambientale" detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, il prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta e, nel caso in cui la richiesta è formulata in maniera eccessivamente generica, l'autorità pubblica chiede al richiedente di specificare le informazioni richieste. Se i dati sono richiesti in un formato particolare, l'autorità pubblica soddisfa la richiesta eccetto il caso in cui: *"a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente; b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderle disponibile in altra forma o formato"*.

Nel caso specifico proposto dall'istante appartenente ad un comitato di tutela della qualità della vita, l'amministrazione comunale è stata invitata a riferirsi alla legislazione sull' "informativa ambientale" sopra riportata per valutare la legittimità o meno della richiesta di accesso agli atti.

5.2.3 Diritto di accesso nei confronti di gestori di pubblici servizi

Un cittadino ci ha formalizzato una istanza di accesso, framezzata da altre richieste, nei confronti di Sky, qualificandola “diritto di accesso nei confronti di un gestore di pubblico servizio. Si specifica solo che in relazione alla richiesta è stato specificato che *“L’accessibilità degli atti formati da gestori di pubblici servizi nell’esercizio di attività strettamente privatistiche è, sì, giudicato di regola ammissibile, ma a condizione che miri a realizzare finalità di pubblicità-trasparenza dell’esercizio del servizio pubblico, e in accordo con la giurisprudenza, non già allorquando sia rivolto a preconstituire la prova civile della responsabilità per danni asseritamente cagionati da mezzi del gestore del pubblico servizio nello svolgimento del servizio medesimo; in effetti un simile indebito ampliamento dell’ambito di applicabilità dell’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi si tradurrebbe in una disparità di trattamento del gestore nell’esercizio dei suoi diritti di difesa nel contenzioso civile cagionato dallo svolgimento di attività esercitate jure privatorum in posizione di assoluta pariteticità con i privati, dovendo la prova della responsabilità civile del gestore di un pubblico servizio, cagionata nell’esercizio della sua attività privatistica, trovare nelle appropriate sedi civili – con gli strumenti propri di quel contenzioso – i suoi ordinari e fisiologici mezzi di definizione,,.*

5.2.4 Accesso agli atti dei Consiglieri comunali

Anche nel corso del 2006 l’Ufficio ha ricevuto alcune richieste da parte di Consiglieri di Comuni della provincia di Milano.

Si ribadisce che è più ampio il *favor* nel diritto di accesso dei consiglieri ad ottenere tutte le notizie, le informazioni e i documenti in possesso degli uffici comunali relativi all’espletamento del loro

mandato, come previsto dall'art. 43, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Si ricorda che detta norma prevede che *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*. Tutto questo con il solo limite della proporzionalità e ragionevolezza. Ad esempio, il caso di un Comune della provincia che ha informatizzato tutti i documenti sul proprio sito Internet e nella sezione “Servizi al Cittadino”, sotto la voce “Urbanistica” riporta – oltre al PRG on line – anche la “consultazione pratiche edilizie”, dove, selezionando uno dei criteri di ricerca, si trovano tutte le pratiche edilizie rubricate dal 1998 ad oggi, con l'indicazione di richiedente, professionista e costruttore. Il Difensore ha ribadito che, utilizzando lo strumento informatico, i Consiglieri posso accedere a tutte le informazioni da loro richieste.

Il “Codice dell'Amministrazione Digitale”, D. Lgs. 82/05 modificato dal D. Lgs. 159/06, prevede una serie di adempimenti ed adeguamenti informatici ai quali, tra l'altro, deve aderire lo Stato e tutta la P.A., nonché i cittadini.

Il Difensore ha ribadito che nel caso in cui l'Amministrazione abbia già previsto una informatizzazione dei dati, anche i Consiglieri Comunali si debbano uniformare e quindi l'informazione scritta” è assolta dall'Amministrazione Comunale con la semplice reperibilità dei dati via Internet.

D'altra parte il Difensore Civico ha ritenuto altresì auspicabile che i Consiglieri potessero disporre all'interno degli uffici comunali di una postazione informatica provvista di stampante per il collegamento ad Internet, per assicurare la reperibilità delle informazioni.

5.2.5 Accesso agli atti ed obbligo di motivazione nell'istanza

Una associazione di volontariato, a seguito di un rigetto di istanza di accesso agli atti da parte del Settore Volontariato Sociale della Provincia di Milano, ci ha chiesto di intervenire.

Il Direttore del Settore citato ha negato l'accesso precisando: "*chi fa istanza di accesso, deve, in sede di motivazione della propria richiesta, evidenziare la diretta pertinenza del documento rispetto all'oggetto del giudizio in corso, nonché la diretta rilevanza del documento medesimo per l'accoglimento della domanda azionata in sede processuale*".

Nella successiva corrispondenza del 29.01.07, inoltrata a questo Ufficio, l'Istante ha affermato che "*per motivi di privacy non voglio dire a nessuno niente di più, ma certo è che mi servono (i bilanci) per scopi difensivi...*".

L'accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla legge n. 241/90, così come modificata dalla legge n. 15/05, costituisce ormai un principio generale dell'attività amministrativa per favorire la partecipazione ed assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

All'art. 24 della suddetta legge vengono riportati i casi di esclusione dal diritto di accesso, tra i quali i casi in cui l'istanza di accesso sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione e i casi in cui i documenti richiesti riguardino 'dati sensibili'; mentre nell'ultimo comma viene disposto che "*Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*".

All'art. 25, secondo comma, prima parte, il legislatore ha espressamente sancito che *"La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata"*.

Da ciò si deduce che chiunque faccia un'istanza di accesso agli atti ha l'obbligo di specificare il motivo della richiesta stessa.

Con questo principio è concorde anche la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. IV, sent. n.14/98; C.d.S., Sez. IV, sent. n.569/03) e dei TAR (TAR Lazio, Roma, sent. n.3418/00; TAR Lazio, Roma, sent. n. 1453/04) - la quale evidenzia che, sebbene l'esercizio dell'"accesso agli atti" consenta la trasparenza dell'azione amministrativa e ne favorisca l'imparzialità, tuttavia ciò non significa che i cittadini siano esenti dall'espone le motivazioni personali, specifiche e concrete che stanno alla base della loro richiesta. In caso contrario, la loro richiesta assumerebbe l'aspetto di un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, controllo che non è ammissibile ex art. 22 della legge richiamata.

Ne deriva che *"la motivazione non può concretizzarsi nell'esposizione di mere e generiche esigenze difensive ovvero nella semplice riproposizione di espressioni riportate negli articoli di legge, bensì deve essere data prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico-funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto (...)"* (TAR Lazio, Roma, sent. 1453/04). In caso contrario, l'istanza si trasformerebbe in un controllo diffuso sull'azione amministrativa, in contrasto con il dettato normativo.

Questo Ufficio, sulla base di quanto qui sopra riportato, ha ritenuto che l'Istante non abbia in alcun modo rappresentato e provato una

specifica e concreta posizione giuridica in relazione ai documenti richiesti all'Amministrazione Provinciale nè tantomeno ha fornito le ragioni dell'istanza, limitandosi ad usare l'espressione "*per scopi difensivi legali*", nella lettera del 10.01.2007, e ad affermare che "*per motivi di privacy non voglio dire a nessuno niente di più*", e, quindi, ha rigettato l'istanza di accesso agli atti per mancanza di motivazione, rendendo noto che contro questa decisione si può fare ricorso al TAR competente per territorio nel termine perentorio di trenta giorni.

5.3 Le telecamere sulle strade provinciali

Un cittadino ha notato le telecamere sulle strade provinciali e ha chiesto di conoscere: il tipo dell'utilizzo delle medesime da parte dell'Amministrazione provinciale, il responsabile del trattamento dei dati personali e se nel caso ne venisse fatta la registrazione, il tipo di conservazione e la gestione. Il cittadino ha aggiunto di ritenere incredibile che la Provincia "punti delle telecamere sulle strade dei cittadini", e che questo gli provocava stress. A questo tipo di richiesta pervenuta via e-mail, al cittadino è stato spiegato che la gestione delle politiche per una mobilità sostenibile nella Provincia di Milano è affidata al Settore mobilità e sicurezza della circolazione stradale, diretto da un architetto che ricopre anche il ruolo di Mobility Manager d'Area per il territorio provinciale, e di Mobility manager aziendale per i circa 2500 dipendenti dell'Amministrazione provinciale www.provincia.milano.it/mobility/.

In premessa il cittadino è stato tranquillizzato specificando che il Diritto alla Sicurezza è previsto come diritto fondamentale dell'individuo, dagli artt. I-3 e I-16 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e dall'art. 5 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali. Il

Diritto alla Sicurezza è il diritto ad un'esistenza protetta ed alla tutela del bene inscindibilmente legato alla qualità della vita, all'incolumità fisica ed al benessere. Questo è l'obiettivo cui deve tendere l'azione dello Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione quale aspirazione massima della sicurezza.

E' stato ricordato che ormai è palesemente noto che gli enti locali, si avvalgono, per lo svolgimento di alcune attività istituzionali, di sistemi di videosorveglianza del territorio, finalizzati al controllo del traffico cittadino, al telecontrollo ambientale, al presidio di monumenti o luoghi pubblici ed in generale al controllo del territorio nei punti più strategici.

Benché queste attività vengano svolte per attività attinenti alle finalità istituzionali – per cui non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato - gli enti territoriali devono adeguare le modalità di ripresa delle immagini ai principi cardine previsti dal Codice *privacy*. Tra le cautele da adottare, *in primis*, vi è quella di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrare dalle telecamere, quando, conformemente al principio di necessità, di proporzionalità e di non eccedenza sancito dal Codice, le medesime finalità possono essere raggiunte e perseguite indipendentemente dall'utilizzo di tecniche informatiche particolarmente invasive dei diritti e della dignità dell'interessato, che il Codice di tutela dei dati personali impone, comunque, di rispettare. In relazione al quesito specifico il Mobility Manager ha prontamente risposto che, “le telecamere non sono destinate alla videosorveglianza, ma al conteggio dei mezzi che transitano sulle strade provinciali. Non vengono perciò registrate immagini o targhe automobilistiche. Lo stesso segnale stradale posto in corrispondenza degli impianti chiarisce le finalità e indica il sito www.provincia.milano.it/flussi, al quale tutti possono accedere

per un ulteriore chiarimento ed approfondimento circa le nostre attività di monitoraggio dei flussi di traffico.”

5.4 Conflitti sociali e di vicinato

Un cittadino di un comune della provincia ha portato a galla la tematica dei “conflitti di vicinato”.

Il cittadino e tutta la sua famiglia lamentavano una inerzia, da parte dell’ASL di Monza, in relazione ad una richiesta di controlli per accertare un presunto avvelenamento ambientale di una parte dei condomini dello stabile nei loro confronti. Il cittadino lamentava che il Comandante dei Carabinieri della stazione di zona non riteneva di portare avanti le sue istanze di querela, e le medesime non venivano trasmesse al Giudice di Pace penale.

Ci siamo messi in contatto con il Comandante di stazione ed abbiamo informato il cittadino ed il Comandante della possibilità di poter usufruire della mediazione penale, possibilità offerta dalla normativa sul giudice di pace penale.

Nel capitolo 2. si è dedicato spazio alla mediazione penale in riferimento anche ai rapporti di vicinato. Presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano esiste un ufficio di mediazione penale e ne è in costruzione uno anche presso il Giudice di Pace di Monza. In Italia i primi uffici in tal senso sono stati quelli di Firenze e di Trento.

5.5 Disabilità

Nel corso del 2006 diverse sono state le occasioni di conoscere casi esposti da persone con disabilità.

Le istanze presentate hanno riguardato difficoltà registrate quotidianamente nei settori del lavoro e della istruzione o

riconducibili a carenze di accessibilità di edifici e alloggi, ed hanno visto il coinvolgimento della Provincia e di Comuni del suo territorio.

Servizi sociali

L'Ufficio ha registrato con ricorrenza le difficoltà dei cittadini di ottenere risposte e provvedimenti da parte degli Uffici dei Comuni in relazione all'erogazione di servizi.

Diverse richieste di intervento infatti hanno riguardato l'assistenza domiciliare a minori con gravi disabilità.

Le telefonate che l'Ufficio riceve sono spesso aggressive perché chi si rivolge al Difensore Civico non ha avuto risposte dai Servizi Sociali comunali.

In tale caso viene fornita ai cittadini l'indicazione di far pervenire le proprie richieste al Comune e ai servizi sociali per iscritto; solo in base ad una mancata risposta degli Uffici comunali alle richieste scritte del cittadino il Difensore Civico interviene.

Il servizio di trasporto alunni diversamente abili

Si tratta di servizio erogato dai Comuni per i bambini che frequentano la scuola primaria e le classi della scuola superiore di primo grado.

Dei genitori si sono rivolti al Difensore Civico lamentando le inerzie di un Comune della provincia di fronte alla richiesta di erogazione del servizio di trasporto a favore della figlia disabile di 12 anni, che frequenta la scuola primaria in una struttura specializzata a circa 35 chilometri da casa.

Occorreva verificare che il Comune dovesse provvedere alla richiesta, anche se l'Ente dichiarava che, in ogni caso, non avrebbe avuto la disponibilità dei fondi occorrenti per la copertura dei costi del servizio. Trattandosi poi di Comune con popolazione superiore a

7000 abitanti, non erano previste forme integrative di finanziamento regionale.

Un parere della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, interpellata al riguardo, ha chiarito che i Comuni organizzano il servizio di trasporto a favore del disabile che non sia in grado di servirsi dei mezzi pubblici nell'ambito delle proprie risorse ordinarie di bilancio e sulla base dei propri Regolamenti.

Il Comune in questione, rilevata l'impossibilità di organizzare il servizio di trasporto direttamente o convenzionandosi con i Comuni limitrofi, ha comunque deciso di erogare alla famiglia un contributo straordinario sotto forma di rimborso mensile delle spese di trasporto, commisurato ai giorni di frequenza scolastica della bambina.

Il lavoro delle persone diversamente abili

Alcuni casi hanno riguardato l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili.

La legge 68/99 ha modificato la disciplina del collocamento obbligatorio prevedendo per le persone disabili una diversa modalità di esercitare il diritto al lavoro.

Attualmente la Provincia gestisce il sistema per l'occupazione dei disabili per realizzare un loro effettivo inserimento nel mondo del lavoro. Per promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, la Provincia di Milano mette a disposizione servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Alcune persone si sono rivolte al Difensore Civico perché, pur inserite nel sistema provinciale per l'occupazione, non riuscivano ormai da lungo tempo a trovare lavoro e lamentavano grave disagio economico. Si è trattato spesso di persone con disabilità non

gravemente invalidanti, dotate di buona professionalità ed esperienza lavorativa, ma non richieste (o scartate) dalle aziende che preferiscono assumere lavoratori più giovani.

I nominativi e i *curricula* di candidati all'assunzione vengono forniti alle aziende richiedenti dagli Uffici provinciali, dopo aver informato gli interessati, ma è stato sollevato che le aziende dovrebbero in ogni caso fornire agli Uffici provinciali un riscontro delle scelte effettuate.

Le persone in difficoltà che si sono rivolte all'Ufficio del Difensore Civico sono sempre state reindirizzate al Servizio Occupazione Disabili con le informazioni e le indicazioni utili acquisite per loro conto ed anche per l'inserimento in percorsi di orientamento e formazione che potessero facilitare il loro rientro nel mercato del lavoro.

Casa

Nel corso del 2006 sono state registrate numerose richieste di intervento in relazione a difficoltà di persone disabili a vivere in alloggi di edilizia residenziale pubblica non adeguati.

Diversi casi hanno riguardato le inerzie degli Enti nella installazione o riparazione di servoscala; per altre persone disabili che vivono in edifici non dotati di ascensori e con barriere architettoniche, si è riscontrata la difficoltà di avere in assegnazione alloggi più adeguati alla propria condizione e meno pregiudizievoli per il proprio stato di salute.

In ogni caso si registra che le risposte agli assegnatari degli alloggi vengono fornite raramente, spesso inadeguatamente, e dopo molto tempo dalla richiesta.

6. IL CORSO DI CONCILIAZIONE PER I DIFENSORI CIVICI

Nel corso del 2006, si è iniziato a parlare sempre di più di conciliazione o mediazione nella difesa civica, sia perché sono in aumento i colleghi difensori civici che hanno competenza attiva nella mediazione conciliativa (come conciliatori presso le Camere di Commercio), sia perché le esigenze riscontrate nella pratica hanno fatto emergere la necessità dell'uso di queste tecniche/procedure.

L'Ufficio del Difensore Civico provinciale ha dato il suo contributo, organizzando con l'associazione Arco l'interessante corso che viene meglio esplicitato qui di seguito.

“Come risolvere i conflitti con le tecniche negoziali”

Noi Difensori Civici sappiamo come all'innegabile rilievo ed interesse delle questioni giuridiche che si affrontano si affianchi anche una forte componente umana, sia nelle relazioni con i cittadini (spesso in condizioni di debolezza e difficoltà) sia nelle relazioni con funzionari ed amministratori.

Il profilo della comunicazione interpersonale rappresenta un aspetto centrale per l'azione davvero efficace del nostro Ufficio: la disponibilità all'ascolto, l'attenzione ai bisogni, l'aiuto per risolvere i conflitti, la delicatezza nell'affrontare problemi che talvolta esulano dalle nostre reali competenze sono importanti quanto la professionalità tecnico-giuridica che ci viene richiesta.

Molto si insiste sul ruolo di mediazione e di dialogo dell'Ufficio, per favorire una più matura e pacata relazione tra cittadini – spesso perplessi o delusi o sfiduciati se non decisamente ostili – e amministrazioni pubbliche, le cui difficoltà comunicative sono in molti casi percepite come rifiuto e indisponibilità, nella precisa convinzione che il Difensore Civico deve contribuire alla crescita della comunità civile, con gli strumenti che gli sono propri.

Le tecniche negoziali sono metodi alternativi al sistema giudiziario per la risoluzione delle controversie e dei conflitti che rappresentano per i professionisti un modo per allargare il campo delle loro competenze.

Esse permettono di imparare a gestire i conflitti e a raggiungere con facilità i propri obiettivi evitando tutti quegli errori comportamentali che inibiscono la proficua conclusione di ogni negoziazione.

Il campo di applicazione è sconfinato. Le tecniche negoziali sono efficaci in ogni ambito e il metodo cooperativo che le ispira, oltre ad agevolare il conseguimento degli interessi, riduce le occasioni di stress connaturate alle difficoltà di trattative condotte in posizioni di antagonismo.

Le tecniche si basano sul dialogo per trasformare il conflitto, sull'empatia per entrare in contatto con le parti ai fini di conoscere i loro interessi e sulla creatività per trovare la soluzione migliore e più soddisfacente per le parti.

In relazione al corso si trascrivono qui di seguito alcune informazioni.

▪ **Obiettivi**

Acquisire/sviluppare le capacità di usare tecniche efficaci per la risoluzione dei conflitti.

▪ **Oggetto**

Formare alle conoscenze e all'applicazione di tecniche di risoluzione dei conflitti.

▪ **Contenuti**

Il corso si è proposto di far conoscere il tema della negoziazione e della mediazione/conciliazione passando dalla teoria generale del conflitto alla identificazione delle differenti possibilità di risoluzione, dalla presentazione degli strumenti metodologici all'applicazione degli stessi e all'individuazione delle risorse strategiche.



**ASSOCIAZIONE
PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI**

organizza, in collaborazione con
L'Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Milano

**CORSO DI CONCILIAZIONE PER I DIFENSORI CIVICI
Come risolvere i conflitti con le tecniche negoziali**

*"non esiste una verità e una menzogna, solo due storie differenti,
non c'è giusto o sbagliato, ma solo modi diversi di fare la stessa cosa"*

Il corso è rivolto ai Difensori civici ed ai propri collaboratori.
Oggi al difensore civico sono richieste non solo competenze tecnico-giuridiche ma altresì
capacità di ascolto attivo e di problem-solving.

OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso si propone di far conoscere le tecniche di negoziazione quali metodi alternativi al sistema giudiziario
per la risoluzione delle controversie e dei conflitti

IL CORSO

Presentazione del corso e lezione introduttiva aperta a tutti sarà tenuta il giorno 6 aprile 2006 alle ore 14.30
presso la Sala Nuovo Spazio Guicciardini – Via M. Melloni, 3 – Milano.
Il corso proseguirà nei giorni 8-10-15-17 maggio 2006, dalle 14.00 alle 18.30.
Numero massimo di iscrizioni: 20 persone – Numero minimo di iscrizioni: 10 persone.

CONTENUTI

Strutturato in cinque mezza giornate verranno fornite conoscenze specifiche sulla fenomenologia del
conflitto, tecniche negoziali, ascolto attivo, per imparare a gestire i conflitti.
Oltre all'esposizione teorica dei contenuti, il corso prevede l'utilizzo di metodologie e tecniche didattiche
attive (role-playing, simulazioni, laboratori di gruppi con sperimentazione pratica delle nozioni apprese)
con il coinvolgimento diretto dei partecipanti
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Direzione del corso: Avv. Tiziana Fragomeni Presidente di ARCO

SEDE

Il corso si terrà presso la Sala Nuovo Spazio Guicciardini - Via M. Melloni, 3 – Milano.

COSTO

La quota individuale per la partecipazione al corso è di 300,00 €, di cui 50,00 € per l'associazione ad ARCO.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ARCO Associazione per la Risoluzione dei Conflitti
MILANO - 20122 - VIA PRIVATA C BATTISTINI 2
www.arco-conciliazione.it
TEL. 02 54108183-02 36362106 FAX 02 55183205
C.F. PT 0377570096

7. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI CULTURA E INFORMAZIONE

7.1 Introduzione

Nel corso del 2006 il Difensore Civico ha partecipato a vari incontri sia a carattere generale che tecnico specialistico.

Ha altresì rilasciato, nel mese di aprile, alla rivista “La Provincia in Ufficio”, un’intervista sui compiti del Difensore Civico della Provincia di Milano, rivolta ai dipendenti provinciali, per promuovere la figura del Difensore Civico.

EOEOE

7.2 Convegni – Workshop

a) Il 15 maggio 2006 il Difensore Civico ha partecipato ad un interessante convegno, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, dal titolo: **“La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte Europea”**.

L’apertura dei lavori è stata presieduta dal Presidente della Corte d’Appello di Milano, dott. Giuseppe Grechi; hanno dato il loro contributo, tra gli altri, il dott. Guido Raimondi, Consigliere giuridico ILO di Ginevra, che ha parlato della Convenzione di Roma e dell’azione del Consiglio d’Europa, ed il dott. Nicola Lettieri, Giudice presso la Rappresentanza Permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa, il quale ha trattato il tema del controllo della Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano.

Il seminario si è collocato nell’ambito di un programma formativo del Consiglio Superiore della Magistratura, volto a diffondere la conoscenza e l’attuazione dei principi espressi nelle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e promuoverne l’attuazione.

b) Il giorno 16 ottobre il Difensore Civico ha partecipato ad un interessantissimo incontro internazionale sulla difesa civica che si è svolto a Firenze, **“La difesa civica in Italia e in Europa”**, al quale ha partecipato anche il Mediatore Europeo, professor Nikiforos Diamandouros. Nel corso dell’incontro sono stati posti a confronto i diversi modelli di difesa civica presenti in Europa, anche con il contributo importante del Mediatore Europeo. Inoltre, grazie alla partecipazione di autorevoli parlamentari italiani e di una rappresentante del Governo, è stato presentato il progetto di legge elaborato dalla Conferenza dei Difensori Civici, riportato negli allegati e di cui si dirà più avanti.

Qui di seguito il programma della giornata:

Convegno “La Difesa civica in Italia e in Europa”

ore 9.45

Introduzione e coordinamento dei lavori

Giorgio Morales, Difensore civico della Regione Toscana

ore 10.00

La difesa civica in Italia

Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle d’Aosta e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

ore 10.30

L’Istituto europeo dell’Ombudsman (E.O.I.) e la promozione della difesa civica

Markus Kagi, Presidente dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman (E.O.I.) e Difensore civico del Cantone di Zurigo, Svizzera

ore 11.30

Compiti ed attività per qualificare la difesa civica

Peter Kostelka, Vicepresidente dell’International Ombudsman Institute (IOI), Regione Europa e Ombudsman nazionale dell’Austria

ore 12.00

Le esperienze di alcuni Ombudsmen europei

Emily O’Reilly, Irlanda

ore 12.30

Allar Jöks, Estonia

ore 13.00

Hans Gammeltoft-Hansen, Danimarca

ore 14.30

Il ruolo del Mediatore europeo

Nikiforos Diamandouros, Mediatore europeo

ore 15.00

Tavola rotonda: La necessità di una legge organica per la difesa civica italiana

Introduzione e coordinamento dei lavori

Silvano Micele, Difensore civico della Regione Basilicata

ore 15.20

Sen. Beatrice Magnolfi, Sottosegretario per le Riforme e l'innovazione

Interventi di Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica italiana:

- Sen. Enzo Bianco, Presidente della Commissione Affari costituzionali
- On. Riccardo Migliori
- Sen. Andrea Pastore
- On. Valdo Spini

ore 17.40

Interventi dei Difensori civici regionali e locali

ore 18.00

Conclusione lavori

c) Il giorno 6 aprile 2006 l'Ufficio del Difensore Civico ha organizzato presso la sala Nuovo Spazio Guicciardini della Provincia di Milano un incontro con i Difensori Civici locali - della provincia di Milano e di altre province – e con i Difensori civici delle province lombarde.

Nel corso dell'incontro, il Difensore Civico provinciale ha presentato il corso di conciliazione per i difensori civici dal titolo "Come risolvere i conflitti con le tecniche negoziali", organizzato in collaborazione con l'associazione A.r.co. di Milano, per la cui descrizione si rimanda al precedente capitolo 6.

Il Difensore Civico ha anche sollecitato la discussione con i Colleghi su alcuni temi: il Testo Unico sulla difesa Civica, l'istituzione del Difensore Civico nazionale, l'importanza della mediazione nell'attività del difensore civico, le esperienze di altri Stati in questa materia; l'attività di tutela dei diritti umani e la promozione della difesa civica.

All'incontro, riservato ai difensori civici, hanno partecipato circa ottanta colleghi.

7.3 Informazione e promozione della difesa civica

Partecipazione alla trasmissione televisiva del mattino di RaiTre “Cominciamo Bene” il 6 dicembre 2006, nello spazio di trenta minuti, dedicato al difensore civico.

Il Difensore Civico ha accettato di buon grado di partecipare alla trasmissione “Cominciamo Bene”, condotta da Fabrizio Frizzi in onda al mattino su RaiTre nello spazio riservato al difensore civico.

In questo spazio, di circa trenta minuti, il Difensore Civico ha portato, con spirito conciliativo, tre casi con tre cittadini presenti personalmente ma in rappresentanza anche di altri cittadini.

Il primo caso ha riguardato un gruppo di cittadini abitanti nel Comune di San Colombano al Lambro, che lamentavano l’inadeguata gestione di un canale limitrofo alle loro abitazioni utilizzato d’estate per l’irrigazione dei campi. La gestione del fossato è a carico del Consorzio Irriguo San Colombano al Lambro.

Il secondo e il terzo dei casi presentati erano nei riguardi di Aler Milano.

Sono anche intervenuti in trasmissione, al telefono:

- un Responsabile del Consorzio Irriguo San Colombano,
- il Direttore Generale di Aler Milano.

8. ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) Il 29 marzo 2006 il Difensore Civico ha partecipato all'inaugurazione dello Sportello Informativo per i cittadini presso l'Ufficio Tutelare del Tribunale di Milano e, in quest'occasione, ha avuto modo di instaurare un rapporto di collaborazione con il Presidente della Corte d'Appello di Milano a cui, in un secondo momento, ha inviato una lettera per esprimere l'interessamento del Difensore Civico a questa materia.

Quello che segue è il testo della lettera inviata al Presidente della Corte d'Appello di Milano, Cons. Giuseppe Grechi, il 31 marzo 2006.

"Egregio Presidente,

il giorno 28 marzo 2006 si è inaugurato presso l'Ufficio Tutelare lo sportello informativo per i cittadini.

Noi Difensori Civici, anche nell'ambito delle nostre Reti locali, regionali e nazionali, seguiamo gli sviluppi della L. 6/2004 che ha istituito l'Amministratore di Sostegno ed ha dato competenze specifiche al Giudice Tutelare.

Dall'altra parte, il Giudice Tutelare, a norma dell'art. 344 c.c. secondo comma, può chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione.

La Provincia di Milano conta 3.700.000 abitanti circa ed è quindi grande il carico per gli Uffici tutelari del Tribunale di Milano.

Purtroppo noi Difensori Civici abbiamo potuto constatare che l'organico attualmente operante è troppo esiguo rispetto alle incombenze a cui debbono far fronte i Giudici Tutelari con il rischio di incrinare la loro professionalità.

Da parte nostra riteniamo, ed è per questo che chiediamo il Suo intervento, egregio Presidente, che l'organico dell'Ufficio Tutelare debba essere adeguato alle esigenze del settore.

La ringrazio fin d'ora, anche a nome dei colleghi, per la Sua cortese attenzione.

Cordiali saluti

Avv. Maria Grazia Fiori,

b) Il 13 giugno 2006 il Difensore Civico ha avuto l'occasione di incontrarsi con il Responsabile regionale del **Movimento Consumatori**, dott. Cristiano Maccabruni.

Durante l'incontro il Difensore Civico ha illustrato la situazione della difesa civica nella provincia di Milano e le sue problematiche e il dott. Maccabruni ha comunicato il lavoro che il Movimento Consumatori sta svolgendo sul territorio.

Inoltre, hanno entrambi valutato le possibili collaborazioni ed interazioni sul territorio, per una sempre più ampia diffusione della difesa civica a favore dei cittadini.

EEEE

c) Il 6 luglio 2006 il Difensore Civico della Provincia di Milano, avv. Maria Grazia Fiori, ed il suo staff hanno incontrato una delegazione dell'**"Administrative Appeals Commission" di Taipei** (Taiwan), guidata dalla Presidente della Commissione, signora Fa Chang Ming-jue.

L' "Administrative Appeals Commission" è una commissione istituita all'interno del Comune di Taipei con componenti esterni, che ha il compito di esaminare gli appelli nei confronti degli atti amministrativi interni che sono viziati di illegittimità.

La Presidente della Commissione, che in Italia ha incontrato, oltre al Difensore Civico della Provincia di Milano, anche alcuni rappresentanti del Consiglio di Stato, del TAR di Firenze e delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Milano e Firenze, ha approfondito meglio la tematica della difesa civica in Italia e, in particolare, a livello locale.

E' stata un'occasione per il Difensore Civico per scambiare informazioni ed esperienze attraverso domande conoscitive, per

apprendere anche qualcosa di più in relazione al “Department of Government Ethics”, l’Ufficio di Difesa Civica di Taipei, e per un confronto tra la realtà della provincia di Milano ed il Comune di Taipei, che conta circa 7 milioni di abitanti.

EEEE

d) Nel mese di luglio il Difensore Civico, in accordo con Aldo Travi, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Statale di Milano, ha incontrato una laureanda in Giurisprudenza con una tesi dal titolo “La difesa civica”.

Durante l’incontro il Difensore Civico ha fornito una panoramica sulla difesa civica in Italia, in Europa e nel mondo, illustrando altresì i compiti e le funzioni del Difensore Civico e consegnando tutta la documentazione utile allo scopo. La laureanda ha, così, avuto modo di apprendere nozioni sulla difesa civica utili per la sua tesi in diritto amministrativo.

EEEE

e) Il 14 settembre 2006 il Difensore Civico ha incontrato il dott. Paolo Giulini, Presidente del **Centro Italiano per la Promozione della Mediazione Sociale e Penale**, con sede a Milano.

Il servizio di mediazione offerto da questo Centro, inteso come “conciliazione degli opposti”, è destinato alla gestione dei conflitti dei cittadini ed in quest’ottica il Difensore Civico ha iniziato un percorso di collaborazione per la promozione della mediazione e della conciliazione, visto che la nuova figura del Difensore Civico vede, tra i suoi compiti, anche quello di usare le tecniche di mediazione e conciliazione per riuscire a risolvere i conflitti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

f) Il giorno 11 ottobre a Milano si è svolto un incontro tra i Difensori Civici delle Province lombarde ed il **Difensore Civico regionale**, Donato Giordano. L'incontro, organizzato dal Difensore Civico della Provincia di Milano, è stato l'occasione per conoscersi, confrontarsi sulla situazione della difesa civica in Lombardia e trattare il tema del coordinamento dei difensori civici locali della Regione Lombardia.

EEEE

g) Il 30 ottobre 2006 il Difensore Civico ha incontrato il **Garante dei diritti delle persone private nella libertà personale della Provincia di Milano**, dott. Giorgio Bertazzini, entrato in carica nel settembre 2006. In un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, il Garante definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale. Nel corso dell'incontro sono state indicate le rispettive competenze ed è stato deciso di intraprendere iniziative in comune.

EEEE

h) Nel corso del 2006 il Difensore Civico ha incontrato il **Prefetto di Milano**, avv. Gianvalerio Lombardi, ed il **Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano**, avv. Vito Dattolico.

EEEE

i) Nel corso del 2006, il Difensore Civico ha più volte incontrato il **Direttore Generale** della Provincia di Milano, dott. Giancarlo Saporito, con il quale ha impostato un lavoro di promozione della cultura della difesa civica all'interno della Amministrazione

Provinciale e rivolto ai dipendenti, per cercare di migliorare e di rendere sempre più trasparente la comunicazione dell'Amministrazione Provinciale all'interno e verso i cittadini (si veda il capitolo 1.).

EEEE

1) Gruppo di lavoro nazionale

Nel corso dell'anno 2006, nelle date del 27 marzo, del 20 aprile e del 12 luglio, sono proseguiti gli incontri del gruppo di lavoro nazionale dei Difensori Civici.

Tale gruppo, con il supporto del prof. Alfonso Celotto, Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi Roma 3, ha avuto il compito di formulare una proposta di legge quadro sulla difesa civica e sul Difensore Civico Nazionale.

Questa bozza è poi confluita in quella predisposta, in modo parallelo, dal Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale ha presentato la bozza definitiva di legge quadro per la difesa civica al convegno internazionale "La difesa civica in Italia e in Europa", tenutosi a Firenze il 16 ottobre 2006.

La proposta è stata accolta favorevolmente da entrambi gli schieramenti politici, come dimostra la presentazione del progetto di legge a firma significativamente trasversale Spini - Migliori e altri, Atti Camera n. 1879.

Un elaborato sui principi più che sui dettagli, che sancisce la necessità della presenza del Difensore Civico, a livello nazionale e locale, per eliminare la disparità di trattamento fra i cittadini italiani, laddove la difesa civica è a "macchia di leopardo".

m) Adesione ad associazioni internazionali

Nel corso del 2006 è proseguita l'adesione all'**E.O.I.** – European Ombudsman Institute, attivata nel corso del 2005.

Dal 1° luglio 2006 il Difensore Civico della Provincia di Milano è stato accolto tra i membri dell'**I.O.I.** – International Ombudsman Institute di Edmonton, Alberta (Canada), associazione internazionale dei Difensori Civici di tutto il mondo.

9. INCONTRI CON GLI STUDENTI

9.1 Incontri con gli studenti di Scuole secondarie di secondo grado

Nel corso del 2006 sono proseguiti gli incontri con gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado della provincia di Milano e si è concluso il primo ciclo di questi incontri con le scuole “Galileo Ferraris” e “A. Spinelli” di Sesto San Giovanni:

<i>Scuola</i>	<i>Tipo di istituto</i>	<i>Classi</i>
IPSIA GALILEO FERRARIS Sesto San Giovanni	Istituto professionale per l'industria e l'artigianato	1° professionale 2° professionale 2° professionale
IIS “ALTIERO SPINELLI” Sesto San Giovanni	Istituto tecnico industriale	1° istituto tecnico 2° istituto tecnico 2° istituto tecnico


9.2 Incontri con gli studenti universitari

Inoltre il Difensore Civico ha incontrato gli studenti universitari nell'ambito dei corsi di diritto costituzionale o di diritto pubblico.

Gli studenti hanno partecipato tutti con grande interesse agli incontri ed hanno saputo rivolgere domande appropriate.

Nelle pagine che seguono si forniscono i dettagli dell'iniziativa.

- Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza – Incontro del 27 marzo 2006, nell’ambito del corso di “Tutela dei diritti negli enti locali” (prof. A. Celotto), corso organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Difensore Civico del Comune di Roma;



- Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza - incontro del 12 maggio 2006, nell’ambito del corso di “Diritto costituzionale progredito” (prof.ssa M. D’Amico), “La difesa civica: esperienze a confronto”;



*Università degli studi di Milano
Facoltà di Giurisprudenza*

Nell’ambito del corso di

Diritto costituzionale progredito
(Prof. Marilisa D’Amico)

*Venerdì 12 maggio 2006, ore 15.00, si terrà un incontro
seminario dal titolo:*

“La difesa civica: esperienze a confronto”

Interverranno:


Dott. Prof. Maria Grazia Vacchina
Difensore civico della Regione autonoma della Valle d’Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle
Province autonome

Avv. Maria Grazia Fiori
Difensore civico della Provincia di Milano

Avv. Maria Raffaella Pontiggia
Difensore civico del Comune di Erba

Sala Napoleonica, Via Sant’Antonio 12, Milano

- Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche – incontro del 23 maggio 2006, nell’ambito del corso di “Diritto pubblico avanzato” (prof. ssa P. Bilancia), “La difesa civica: l’importanza delle Reti”;



*Università degli studi di Milano
Facoltà di Scienze Politiche*

Nell’ambito del corso di

Diritto pubblico avanzato
(Prof. Paola Bilancia)

*Martedì 23 maggio 2006 ore 10,30 si terrà un incontro seminario
dal titolo:*


“La difesa civica: l’importanza delle Reti”

Interverranno:

Avv. Maria Grazia Fiori
Difensore civico della Provincia di Milano

Seguirà il dibattito

- Università degli Studi Bicocca - Facoltà di Giurisprudenza – incontro del 6 giugno 2006, nell’ambito del corso di “Diritto Costituzionale” (prof. A. Bardusco), “La difesa civica in Italia”.



10. RISORSE UMANE

Nel corso di questi cinque anni, l'Ufficio ha avuto la seguente composizione:

- dal settembre 2001 al luglio 2003: un'impiegata a tempo indeterminato - cat. C;
- dal settembre 2003 all'ottobre 2004: un'impiegata a tempo determinato - cat. B;
- dal novembre 2004 ad oggi: un'impiegata a tempo indeterminato - cat. D.

Nel corso dell'anno 2006 (da gennaio a novembre) l'Ufficio si è avvalso di una collaborazione coordinata e continuativa.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All'interno dell'Amministrazione Provinciale di Milano esiste, forse dai primi del Novecento, un mezzo di comunicazione interno che si chiama "papela", e che si presenta come un foglio, tipo protocollo, ma di dimensioni maggiori (formato cm 33,4 x 24,4 , ripiegato), dove vengono annotati i rapporti (relazioni) stesi dagli Uffici in relazione alla pratica ed al suo iter. Esistono anche fogli seguito da aggiungere alla "papela" iniziale, quando questa si riveli non sufficiente.

La "papela" quindi fornisce informazioni riguardo:

- il soggetto che ha dato inizio alla pratica,
- il fascicolo e il numero di protocollo che si riferiscono alla pratica,
- l'oggetto della pratica,
- le date che si riferiscono all'oggetto del fascicolo,
- il contenuto della pratica e l'apporto di ogni Ufficio alla sua evasione.

Sul foglio e sugli eventuali seguiti vengono sempre annotati il numero di fascicolo e protocollo, per una corretta archiviazione della pratica.

Quando contengono documenti, i lembi delle papele possono essere tenuti chiusi da nastri di fettuccia bianca o rossa; la fettuccia rossa, oltre a legare la papela, assolve alla funzione di indicare che la pratica è urgente.

Quello descritto è un sistema basato sull'esigenza, oggi ormai superata, di spostare materialmente le pratiche da un ufficio all'altro e di annotare con l'inchiostro i passaggi effettuati e l'apporto di ciascun Ufficio alla conclusione delle pratiche stesse.

Tale sistema di comunicazione, come si può ben immaginare, è assolutamente obsoleto e il suo mantenimento in vita comporta, tra l'altro, maggiori oneri di spesa per l'Amministrazione: acquisto di

stampanti che consentano l'utilizzo di fogli tipo protocollo (ripiegati) e di formato particolare, acquisto di cartucce di inchiostro anziché di toner, a scapito della resa, la stampa della modulistica occorrente per tutti gli Uffici provinciali, ecc.

La soppressione della "papela", pur prospettata nel corso degli ultimi anni, da più parti, non si è mai concretizzata ed alcuni progetti in tal senso sono tuttora in corso.

Tale sistema, così come descritto, sembra esistere solo nella Provincia di Milano, mentre nelle altre amministrazioni, seppur ancorate a sistemi arcaici, hanno però sostituito, il grande foglio, con un foglio A4 che ha il pregio comunque di non avere le spese aggiuntive, esposte sopra.

E' chiaro che l'eliminazione di questo prodotto arcaico, contempla anche la reingegnerizzazione del processo, non basta infatti portare su base informatica il prodotto. Nella direttiva 2/2007⁶ del Ministro Nicolais sull'informatizzazione degli Uffici pubblici, in premessa si legge *"Una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma è necessario tener conto della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e sicurezza"* e poi *"La principale esigenza è il coordinamento delle iniziative settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per poter attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella progettazione e attuazione degli interventi"* e nei grandi obiettivi strategici da raggiungere si ha: *"migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte*

⁶ Il provvedimento è finalizzato a dare una forte accelerazione all'informatizzazione degli uffici pubblici e di dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, ancora non al passo con lo sviluppo tecnologico delle prestazioni e, dunque, non pienamente efficiente nei rapporti tra cittadini ed imprese.

cambiamento organizzativo e gestionale tramite l'innovazione tecnologica" nonché "realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure" ed infine "misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia dell'interno della PA che per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA."

Non è solo il Ministro Nicolais a voler una Pubblica Amministrazione sempre meglio organizzata e più informatizzata, lo vogliono anche tutti i cittadini della provincia di Milano. Invito quindi i dirigenti dell'Amministrazione provinciale ad avviare ed a concludere sia il progetto sul protocollo informatico, sia ad iniziare ed a concludere nel 2007 l'eliminazione della "papela". Su questo posso dire che molti dipendenti non solo condividono, ma vorrebbero essere coinvolti da subito in piccoli progetti piloti, sul tema.

Mi auguro infine che al progetto "Reti banda larga provinciale fibra ottica" - che è al 40% della sua realizzazione - siano assicurate le risorse umane e finanziarie per il prosieguo delle ulteriori fasi, fino al suo completamento, previsto nel 2009.

PARTE SECONDA

1. ISTANZE NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DEGLI ENTI E SOCIETÀ COLLEGATI

<i>n.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Data</i>	<i>Modalità presentazione richiesta</i>	<i>Esito</i>
1	Richiesta di intervento dipendente provinciale per problematica rapporto di lavoro	09/01	e-mail	19/01
2	Contestazioni lavori strada provinciale nel Comune di Pioltello	15/02	e-mail	15/02
3	Rilascio dichiarazioni di servizio Provincia di Milano	27/02	e-mail	27/02
4	Richiesta in relazione ai lavori di manutenzione strada provinciale n. 119	28/02	lettera	01/03
5	Istanza per contestazioni in ordine a sanzione amministrativa	29/03	di persona	14/04
6	Rideterminazione importo interessi cartella esattoriale per sanzione amministrativa Provincia di Milano	31/03	lettera	31/03
7	Richiesta di spiegazioni in merito a tariffe acqua ATO	10/04	e-mail	05/06
8	Mancata risposta degli Uffici provinciali a istanza di risarcimento danni inoltrata da cittadina di Cesano Maderno per infortunio occorso su strada provinciale	03/05	fax	06/06

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
9	Richiesta di intervento nei confronti della Provincia di Milano per cartelle esattoriali intestate a familiare in difficoltà.	15/05	fax	20/07
10	Richiesta di intervento in relazione a pratica sinistro occorso sulla strada provinciale n. 103 bis	16/05	e-mail	01/08
11	Richiesta di intervento in relazione a pratica cancellazione ruolo conducenti taxi tenuto dalla Provincia di Milano	08/06	di persona	12/06
12	Istanza di accesso agli atti del Consorzio Parco delle Groane	05/04	fax	02/05
13	Istanza di accesso agli atti del Consorzio Parco delle Groane	05/04	fax	02/05
14	Istanza di accesso agli atti del Consorzio Parco delle Groane	05/04	fax	02/05
15	Richiesta di accesso agli atti della Provincia di Milano	12/06	fax	06/07
16	Istanza in relazione a sanzione in materia di rifiuti	16/06	di persona	27/07
17	Richiesta di spiegazioni da parte di dipendente provinciale	19/06	lettera	19/07

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
18	Istanza per avere risposta alla richiesta dalla Provincia di Milano sulla sua richiesta di trasferimento nelle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Milano	13/07	di persona	19/07
19	Istanza per difficoltà inserimento lavorativo disabile	18/07	di persona	25/07
20	Controlli impianto termico c/o abitazione di Varedo - Riscontro da Settore Energia a superamento della questione avvenuto.	19/07	lettera	19/07
21	Richiesta di intervento nei confronti della Provincia di Milano per esame guida turistica	09/09	e-mail	14/09
22	Richiesta di assistenza economica alla Provincia di Milano da parte di studente disabile	18/09	fax	28/09
23	Richiesta di informazioni circa la competenza su strada provinciale in relazione all'illuminazione	25/09	e-mail	06/10
24	Richiesta di informazioni su accertamento qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale	26/09	di persona	10/10
25	Richiesta di intervento per miasmi provenienti da depuratore di Brugherio	27/09	lettera	23/10
26	Mancata risposta della Provincia di Milano a propria richiesta di motivazioni in merito a contratto di lavoro non rinnovato	03/10	lettera	10/10

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
27	Accesso agli atti pratica qualifica imprenditore agricolo a titolo principale	06/10	lettera	26/10
28	Sollecito risposta a propria richiesta avanzata da dirigente all'Amministrazione Provinciale di Milano	10/10	lettera	10/10
29	Istanza di ex dipendente dell'Amministrazione provinciale per ritardo adeguamento pensione e l'erogazione della liquidazione	20/10	e-mail	17/11
30	Richiesta di intervento nei confronti della Provincia di Milano in relazione al proprio incarico di Guardia Ecologica Volontaria	30/10/ 2006	e-mail	23/01/ 2007
31	Richiesta di intervento per disagi per protratti lavori di manutenzione SP 183	14/11/ 2006	e-mail	30/01/ 2007
32	Convenzione con il DC provinciale	12/12	e-mail	12/12
33	Richiesta di intervento per uso di telecamere sulle strade provinciali	29/12	e-mail	29/12
34	Richiesta di intervento per graduatoria concorso per agenti della Polizia provinciale	29/12/ 2006	e-mail	25/01/ 2007

2. ISTANZE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MILANO E DEGLI ENTI E SOCIETÀ COLLEGATI

<i>n.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Data</i>	<i>Modalità presentazione richiesta</i>	<i>Esito</i>
1	Richiesta di intervento per carenza parcheggi per cicli presso la stazione di Porta Garibaldi	09/01	lettera	20/02
2	Contestazione per mancato rilascio contrassegno per la sosta dei residenti	23/01	fax	30/01
3	Contestazione TARSU Comune di Milano	13/02	fax	15/02
4	Istanza per mancato percepimento liquidazione a seguito di dimissioni volontarie da impiego presso Comune di Milano	13/02	fax	04/04
5	Contestazioni Comune di Milano documentazione da produrre per ricovero in struttura per anziani	22/02	e-mail	25/05
6	Contestazione verbali contravvenzioni Comune di Milano - Contrassegno disabili	20/03	fax	09/05
7	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano in relazione a richiesta di rimborso spese mediche	20/03	di persona	10/05
8	Comunicazione in merito ai problemi del quartiere Muggiano	20/03	lettera	03/05
9	Contestazione in relazione a estensione zona adibita a mercato settimanale via Saldini	29/03	e-mail	12/04

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
10	Contestazione in merito a grave dissesto manto stradale via Mambretti - Milano	30/03	e-mail	05/04
11	Richiesta di assegnazione nuovo alloggio nelle more dell'adeguamento di abitazione annessa all'Istituto Magistrale Statale Carlo Tenca assegnata al custode	05/04	lettera	05/04
12	Spostamento mercato ambulante da via Val Cannobina a via Cabella - Milano	13/04	lettera	20/04
13	Rimozione furgone abbandonato da due anni	14/04	fax	29/04
14	Richiesta urgente visura atti Comune di Milano	05/05	fax	08/05
15	Contestazione in merito a irrogazione sanzione ATM Milano	05/05	e-mail	08/05
16	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10
17	Richiesta di intervento per accelerare pratica esenzione TARSU Comune di Milano	26/05	di persona	26/05
18	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano in relazione a sostituzione caldaia in alloggio di proprietà comunale e gestita da Pirelli Edilnord Gestioni	07/06	di persona	04/07

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
19	Richiesta intervento per ritardo comunicazione importi ICI Comune di Milano	08/06	di persona	08/06
20	Istanza di intervento in relazione al disturbo creato da una discoteca ai cittadini di un quartiere di Milano	16/06	e-mail	16/06
21	Istanza per degrado ambientale e igienico provocato da locale pubblico	29/06	e-mail	03/07
22	Istanza per disturbo provocato da bar	30/06	fax	03/07
23	Richiesta di intervento in materia di inquinamento acustico Milano	08/07	e-mail	10/07
24	Richiesta di intervento riguardo al problema dell'accattonaggio di minori agli incroci semaforici di Milano	10/07	lettera	11/07
25	Certificato di anagrafe cittadino italiano emigrato in Brasile	11/07	e-mail	11/07
26	richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano per inquinamento con betoniere zona Rogoredo	31/07	fax	31/07
27	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano per danni creati alla propria attività commerciale da cantiere aperto	04/09	e-mail	05/09

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
28	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Milano in relazione a ingiunzione pagamento retta ricovero in struttura per anziani.	03/10	di persona	04/10
29	Richiesta di intervento in relazione a sfratto esecutivo	10/10	di persona	11/10
30	Richiesta di intervento in relazione a diniego domanda di sostegno economico alla maternità Comune di Milano	11/10	e-mail	11/10
31	Richiesta di intervento per richiesta assegnazione alloggio	12/12	di persona	12/12
32	Doglianza in merito alla questione del parcheggio selvaggio a Milano	15/12	e-mail	15/12

3. ISTANZE NEI CONFRONTI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
1	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio per revoca utilizzo alloggio di proprietà comunale	12/01	telefono	16/01	Comune di Cernusco sul Naviglio
2	Istanza nei confronti del Comune di Bollate per mancata agibilità condominio	28/02	lettera	01/03	Comune di Bollate
3	Richiesta di intervento per questione carenza posteggi a Seregno	02/03	fax	25/06	Comune di Seregno
4	Tariffe igiene ambientali Comune di Motta Visconti	06/03	e-mail	06/03	Comune di Motta Visconti
5	Mancata risposta del Comune di Novate Milanese a lettera Avvocatura Regionale	08/03	telefono	13/03	Comune di Novate Milanese
6	Contestazioni in relazione a Convenzione edilizia Comune di Peschiera Borromeo	08/03	telefono	08/03	Comune di Peschiera Borromeo
7	Accesso atti Comune di Aicurzio	13/03	lettera	19/03	Comune di Aicurzio
8	Richiesta di intervento pratica edilizia privata presso Comune di Cusago	23/03	e-mail	29/03	Comune di Cusago

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
9	Richiesta di aiuto persona in difficoltà per assegnazione alloggio.	29/03	telefono	20/06	Comune di Vermezzo
10	Richiesta di intervento per contestazione contravvenzione Codice della Strada	13/04	telefono	13/04	Comune non specificato
11	Richiesta di intervento per accesso agli atti Comune di Bernareggio	11/05	di persona	19/06	Comune di Bernareggio
12	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Rozzano per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Comune di Rozzano
13	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Casarile per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Comune di Casarile
14	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Novate Milanese per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Comune di Novate Milanese
15	Accesso agli atti per questione di edilizia privata	16/05	e-mail	16/05	Comune di Truccazzano
16	Accesso agli atti riguardanti una convenzione comunale	06/06	fax	27/07	Comune di Cologno Monzese
17	Richiesta di intervento in relazione a problematiche inerenti il rapporto di lavoro con il Comune di Cinisello Balsamo	06/06	fax	07/06	Comune di Cinisello Balsamo

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
18	Istanza per contestazione avvisi di accertamento imposta ICI Comune di Vimodrone	06/06	di persona	27/07	Comune di Vimodrone
19	Richiesta di intervento per abusi della pubblica amministrazione	12/06	lettera	01/07	Comune di San Donato Milanese
20	Istanza di intervento nei confronti del Comune di Vimodrone per lentezza iter amministrativo	16/06	fax	04/07	Comune di Vimodrone
21	Istanza di intervento nei confronti del Comune di Marcallo con Casone per questione di accesso agli atti	16/06	fax	20/06	Comune di Marcallo con Casone
22	Istanza di intervento in materia di inquinamento acustico in area adiacente al Parco Idroscalo	19/06	e-mail	19/06	Comune di Segrate
23	Richiesta intervento per sollecito restituzione oneri di urbanizzazione	21/06	e-mail	21/06	Comune di Assago
24	Istanza in relazione a aumento tariffa asili nido Comune di Rozzano	26/06	e-mail	27/07	Comune di Rozzano
25	Istanza in relazione a aumento tariffa asili nido Comune di Rozzano	27/06	e-mail	27/07	Comune di Rozzano
26	Richiesta di intervento in merito a provvedimenti del Comune di Biassono nei confronti di due persone ospitate in struttura per anziani	04/07	telefono	18/09	Comune di Biassono

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
27	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Magnago per risposta non adeguata in materia di edilizia privata	10/07	di persona	26/07	Comune di Magnago
28	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Novate Milanese per avere risposte in merito alla richiesta di demolizione deposito rifiuti	10/07	di persona	10/10	Comune di Novate Milanese
29	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Magnago in materia di accesso gli atti	14/07	e-mail	26/07	Comune di Magnago
30	Richiesta di intervento a favore di straniera in difficoltà per annullamento cartelle esattoriali	19/07	telefono	21/07	Comune di Pieve Emanuele
31	Richiesta di intervento per rideterminazione tariffa servizio comunale a favore di minore disabile psichico	20/07	telefono	20/07	Comune di Lazzate
32	Richiesta di intervento per riduzione servizio comunale a favore di minore disabile psichico	24/07	telefono	24/07	Comune di Robecco sul Naviglio
33	Ricorso consiglieri comunali per accesso agli atti	27/07	lettera	01/08	Comune di Lentate sul Seveso
34	Richiesta di intervento per ricorso per accesso agli atti nei confronti del Comune di Lentate sul Seveso	27/07	e-mail	02/08	Comune di Lentate sul Seveso
35	Richiesta di intervento per ricorso per accesso agli atti nei confronti del Comune di Lentate sul Seveso	27/07	lettera	01/08	Comune di Lentate sul Seveso

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
36	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Bussero per mancata risposta	08/08	fax	16/10	Comune di Bussero
37	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Monza per mancanza di segnaletica	08/09	e-mail	20/09	Comune di Monza
38	Variante al PRG e parere della Provincia di Milano	12/09	lettera	20/09	Comune di Aicurzio
39	Accesso agli atti del Comune di San Colombano al Lambro per insalubrità fosso irriguo	13/09	di persona	11/12	Comune di San Colombano al Lambro; Consorzio Irriguo San Colombano al Lambro
40	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Truccazzano per mancata risposta	13/09	di persona	05/10	Comune di Truccazzano
41	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Sovico in relazione alla mancata erogazione di servizio trasporto a favore di bambina disabile	19/09	fax	13/12	Comune di Sovico
42	Richiesta di intervento per mancata risposta in merito a impianti inquinanti	21/09	lettera	23/11	Comune di Carnate
43	Richiesta di aiuto per assistenza in famiglia disagiata	26/09	telefono	04/10	Comune di Cernusco sul Naviglio
44	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Grezzago in relazione a contestazione pagamento a seguito di ordinanza sindacale.	02/10	e-mail	03/10	Comune di Grezzago

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
45	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Rozzano per assistenza domiciliare	05/10	e-mail	09/10	Comune di Rozzano
46	Richiesta di intervento per mancate risposte di Amministratori del Comune di Cinisello Balsamo	16/10	e-mail	17/10	Comune di Cinisello Balsamo
47	Istanza per sanzione dovuta alla mancata comunicazione di dati in occasione di infrazione al Codice della Strada	27/10	e-mail	30/10	Comune non specificato
48	Istanza nei confronti del Comune di Legnano per questione di inquinamento acustico	10/11	e-mail	13/11	Comune di Legnano
49	Richiesta di accesso agli atti relativi a bando di gara	21/11	fax	21/11	Comune di Monza

4. ISTANZE NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI ALTRE PROVINCE

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
1	Decreto ingiuntivo del Comune di Genova per spese sostenute per assistenza a madre naturale	31/01	telefono	03/02	Comune di Genova
2	Richiesta di intervento nei confronti del Comune di Pavia per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Comune di Pavia
3	Istanza per contestare verbale di contravvenzione erroneo	29/05	e-mail	29/05	Comune di Napoli
4	Contestazione contravvenzione con autovelox	03/06	fax	10/06	Comune di Gemonio
5	Richiesta di intervento per strada statale danneggiata e rumori molesti	31/08	e-mail	31/08	Comune di Certosa di Pavia
6	Richiesta di intervento per mancata risposta Polizia Municipale di Roma	30/11	e-mail	30/11	Comune di Roma

5. ISTANZE NEI CONFRONTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
1	Amministratore di sostegno - Comunicazione termini	09/01	fax	19/01	Giudice Tutelare
2	Richiesta di intervento nei confronti di Aler Milano per ritardo ripristino servoscala	12/01	fax	23/01	Aler Milano
3	Richiesta di intervento per mancato riscaldamento appartamento ALER	16/01	fax	23/01	Aler Milano
4	Richiesta di supporto per accesso agli atti dell'INAIL da parte del DC di Pero	30/01	e-mail	31/01	INAIL
5	Mancata risposta da ASL in relazione a domanda di invalidità che pregiudica l'iscrizione alle liste del Centro per l'Impiego	06/02	e-mail	24/03	ASL della provincia di Milano
6	Contestazioni Gestione condominiale stabili ALER	13/02	lettera	12/07	Aler Milano
7	Istanza per mancata risposta e per risposta insoddisfacente su due problematiche sottoposte a Aler Milano	16/02	lettera	13/12	Aler Milano
8	Contestazione INPDAP in relazione all'accredito della pensione	20/02	di persona	13/04	INPDAP

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
9	Alloggio temporaneo ALER e richiesta al Comune di Milano per alloggio edilizia pubblica	20/02	e-mail	01/06	ALER Milano
10	Mancato riconoscimento periodo infortunio - INAIL	15/03	di persona	05/04	INAIL
11	Contestazione cartella ESATRI - Fermo amministrativo	22/03	lettera	24/03	ESATRI
12	Istanza per contestazione diniego iscrizione liceo Virgilio	27/03	e-mail	07/04	Liceo Virgilio - Milano
13	Istanza per smarrimento cartella clinica presso ospedale Sacco	28/03	e-mail	28/03	Ospedale Sacco
14	Pratica rimborso INPS cittadino di Cesano Maderno	29/03	e-mail	30/03	INPS
15	Amministratore di sostegno - Notizie per fare richiesta per Amministratore di Sostegno	03/04	telefono	03/04	Ufficio Tutela del Tribunale
16	Verifica validità autocertificazione stato di invalidità da presentare a Uffici INPS	03/04	e-mail	11/04	INPS
17	Richiesta di assistenza per richiesta di ridefinizione importo 2° rata iscrizione Università Milano Bicocca	10/05	telefono	10/05	Università Milano Bicocca

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
18	Istanza per contestazione ingiunzione pagamento	10/05	di persona	21/07	Aler Milano
19	Richiesta di intervento del titolare di autoscuola in relazione a ritardi della Direzione Territoriale Trasporti nell'assegnazione date esami di guida.	11/05	fax	11/05	Dipartimento Terrestre Trasporti -Uff. Prov.Milano
20	Richiesta di informazioni in merito alla copertura sanitaria del cittadino italiano in occasione di soggiorno negli Stati Uniti.	11/05	e-mail	16/05	ASL della provincia di Milano
21	Richiesta di intervento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Milano per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Agenzia delle Entrate di Milano
22	Richiesta di intervento nei confronti della Prefettura di Milano per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Prefettura di Milano
23	Richiesta di intervento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Montevarchi per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Agenzia delle Entrate di Montevarchi
24	Richiesta di intervento nei confronti dell'Ufficio Campione Penale - Magistrato di Sorveglianza per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Tribunale di Milano
25	Richiesta di intervento nei confronti dell'Ufficio Campione Penale - Magistrato di Sorveglianza per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Tribunale di Milano

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
26	Richiesta di intervento nei confronti dell'Ufficio Campione Penale-Magistrato di Sorveglianza per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Tribunale di Milano
27	Richiesta di intervento nei confronti del Tribunale di Sorveglianza per cartelle esattoriali intestate a persona in difficoltà.	15/05	e-mail	24/10	Tribunale di Sorveglianza
28	Richiesta di intervento nei confronti di ASL Milano in relazione al diniego dell'attribuzione di indennità di accompagnamento a persona anziana invalida.	16/05	telefono	16/05	ASL Città di Milano
29	Richiesta di intervento in relazione a ricorso al Prefetto di Milano	19/05	fax	19/05	Prefetto di Milano
30	Fermo amministrativo	19/05	e-mail	24/05	CCIAA; ESATRI
31	Richiesta di intervento per ritardo liquidazione rimborso spese legali da parte del CSA - Sede di Milano.	23/05/ 2006	di persona		Ufficio Scolastico per la Lombardia - CSA Milano
32	Denuncia tempi lunghi pratica divorzio	30/05	e-mail	30/05	Ministero della Giustizia
33	Rateizzazione cartella esattoriale	09/06	e-mail	23/06	Tribunale di Monza
34	Durata conservazione ricevuta di pagamento	12/06	e-mail	12/06	CCIAA Milano
35	Albo Mediatori del diporto	13/06	telefono	13/06	Regione Lombardia

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
36	Richiesta di intervento nei confronti di INPDAP in relazione a liquidazione pensione	14/06	fax		INPDAP
37	Prescrizione tributi IRPEF	19/06	e-mail	19/06	Agenzia delle Entrate - Garante Contrib Lombardia
38	Istanza in relazione al mancato rilascio di certificato di frequenza a corso del FSE	19/06	e-mail	19/06	Regione Lombardia
39	Problemi condominiali in via Capuana	23/06	e-mail	04/07	Aler Milano
40	Accesso atti ALER Milano	26/06	telefono	04/07	Aler Milano
41	Istanza in relazione a fornitura ausilio sanitario Asl di Monza	28/06	e-mail	28/06	ASL della provincia di Milano
42	Richiesta di intervento per mancata risposta di ASL di Monza	11/07	fax	29/08	ASL della Provincia di Milano
43	Richiesta di intervento per inquinamento acustico notturno lavori cantiere Ferrovie Nord Milano	24/07	telefono	27/07	Ferrovie Nord Milano
44	Richiesta intervento per insufficienti disinfestazioni insetti e ritardo interventi manutentivi balcone pericolante in alloggio Aler	27/07	telefono	27/07	Aler Milano

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
45	Richiesta di intervento per disdetta abbonamento RAI	31/07	e-mail	31/07	Agenzia delle Entrate
46	Richiesta di intervento per fermo amministrativo	29/08	lettera	29/08	ESATRI
47	Sollecito per ricevere una risposta da parte dell'URP dell'Ospedale di Legnano	02/09	e-mail	02/09	Ospedale di Legnano
48	Richiesta di intervento per tempistica rilascio di permesso di soggiorno	06/09	e-mail	07/09	Questura di Milano
49	Richiesta notizia circa rimborso rette scolastiche scuole paritetiche	11/09	di persona	11/09	Ministero dell'Istruzione
50	Richiesta di intervento di competenza del Giudice di Pace	22/09	e-mail	22/09	Giudice di Pace di Rho
51	Istanza di intervento nei confronti di Aler Milano in relazione alla richiesta di installazione di contatori termici condominiali	26/09	di persona	11/12	Aler Milano
52	Istanza di intervento nei confronti di Aler Milano in relazione alla richiesta di installazione di contatori termici condominiali	26/09	di persona	11/12	Aler Milano
53	Richiesta di intervento in relazione a riduzione mensilità pensione per errore compilazione moduli INPS	02/10	e-mail	03/10	INPS

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
54	Comunicazione per conoscenza della richiesta inoltrata ad Aler per l'installazione di servoscala per permettere al marito invalido l'accesso alla propria abitazione.	30/10	lettera	15/12	Aler Milano
55	Richiesta di intervento per difficoltà nei rapporti con i professori in Istituti scolastici della provincia	06/11/ 2006	e-mail	13/02/ 2007	Istituto scolastico della provincia di Milano
56	Richiesta di intervento per disservizi della Motorizzazione Civile per mancata predisposizione della stampa dei fogli rosa definitivi.	14/11	e-mail	20/11	Dipartimento Territoriale Trasporti Milano
57	Richiesta di intervento per infrazione stradale	20/11	fax	04/12	Prefettura di Genova
58	Richiesta di intervento di soggetto con gravi disagi per ingiunzioni pagamento contravvenzioni	28/11	fax	05/12	Ge.re.c.
59	Richiesta informazioni per ricorso a Commissione Tributaria Provinciale	04/12	e-mail	06/12	Commissione tributaria Provinciale di Milano
60	Richiesta di chiarimenti in relazione a ricorso al Prefetto	06/12	lettera	11/12	Prefettura di Milano
61	Doglianza per ticket analisi in gravidanza imposti per carenza fondi regionali	11/12	e-mail	12/12	Regione Lombardia
62	Richiesta di chiarimento su prescrizione violazione CdS	12/12	e-mail	14/12	Prefetto di Napoli

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
63	Richiesta di intervento per guasti al riscaldamento di alloggio Aler non risolti	15/12	telefono	18/12	Aler Milano
64	Richiesta di intervento per richiesta di risarcimento per ricovero ospedaliero obbligatorio	29/12	e-mail	29/12	CPS di Milano e Ospedale Sacco

6. ISTANZE NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ PRIVATIZZATE

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
1	Richiesta di intervento per problematica distribuzione posta nel Comune di Cornaredo. Reclamo a Poste Italiane.	09/01	e-mail	16/01	Poste Italiane
2	Richiesta di rateizzazione debito	16/06	fax	15/07	ENI Gas&Power
3	Sospensione servizio Telecom	21/07	e-mail	24/07	Telecom
4	Istanza per interruzioni servizio Telecom Italia e danni all'attività - Assistenza informale	26/10	telefono	26/10	Telecom

7. NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito
1	Rinuncia a usufrutto	03/02	e-mail	13/02
2	Questione tra privati	07/03	e-mail	07/03
3	Richiesta di intervento in questione di diritto privato.	11/05	e-mail	11/05
4	Richiesta assistenza per presentazione esposto al Commissariato in questione condominiale con persona anziana	12/06	di persona	20/07
5	Richiesta chiarimenti su responsabilità del Direttore dei lavori	31/07	fax	03/08
6	Richiesta di informazioni sulla separazione personale	18/09	e-mail	19/09
7	Richiesta di Intervento per richiesta di risarcimento danni a concessionario auto	08/11	di persona	09/11

8. VARIE

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
1	Richiesta verifiche su operato associazione di consumatori	12/01	telefono	16/01	Ass. Consumatori
2	Richiesta danni in tema di privacy	14/01	e-mail	16/01	Associazione
3	Libera scelta dello psichiatra	10/04	telefono	10/04	ASL
4	Richiesta intervento nei confronti di società servizio abbonamento loghi e suonerie per telefoni cellulari	06/07	lettera	24/07	Varie
5	Mancata informazione a coniugi circa la possibilità di poter utilizzare due embrioni	12/09	fax	10/10	Ente Ospedaliero
6	Richiesta di accesso agli atti e richiesta di sospensione del servizio di un gestore di servizio pubblico	24/10	lettera	03/11	Gestore servizio pubblico
7	Richiesta di intervento nei confronti della GdF di Milano in relazione a domanda di trasferimento per esigenze di servizio	14/09	e-mail	19/09	Guardia di Finanza Lombardia
8	Istanza in relazione alla sicurezza di Centro Sportivo	20/09	e-mail	03/10	Varie
9	Richiesta di aiuto per straniera e figlio in difficoltà	26/09	telefono	28/09	Associazione

n.	Oggetto	Data	Modalità presentazione richiesta	Esito	Ente
10	Richiesta di intervento per mancato inserimento di una associazione comunale	26/09	telefono	26/09	Associazione
11	Richiesta di intervento di cittadina straniera per recupero certificato di nascita di un familiare	04/10	e-mail	05/10	Varie

9. TABELLA DEI CASI

A) Istanze nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Milano e degli Enti e Società collegati

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • Accesso agli atti: n. 5 | • Trasporti: n. 1 |
| • Strade: n. 5 | • Affari sociali: n. 1 |
| • Personale, organizzazione: n. 7 | • Centri per l'Impiego: n. 1 |
| • Sanzioni, tributi: n. 4 | • Autorizzazioni, abilitazioni: n. 2 |
| • Ambiente, rifiuti: n. 5 | • Difensore civico: n. 1 |
| • Risarcimento danni: n. 2 | |

B) Istanze nei confronti del Comune di Milano e degli Enti e Società collegati

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Servizi sociali: n. 4 | • Personale: n. 1 |
| • Mobilità: n. 3 | • Trasporti, strade: n. 1 |
| • Attività produttive: n. 2 | • Polizia locale: n. 5 |
| • Accesso agli atti: n. 3 | • Ambiente: n. 2 |
| • Risarcimento danni: n. 1 | • ATM: n. 1 |
| • Edilizia resid. pubblica: n. 4 | • Procedure sanzionatorie: n.2 |
| • Tributi: n. 2 | • Urbanistica: n. 1 |

C) Istanze nei confronti dei Comuni della provincia di Milano

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Comune di Aicurzio : n. 2• Comune di Assago: n. 1• Comune di Bernareggio: n. 1• Comune di Biassono: n. 1• Comune di Bollate: n. 1• Comune di Bussero: n. 1• Comune di Carnate: n. 1• Comune di Casarile: n. 1• Comune di Cernusco s/Naviglio: n. 2• Comune di Cinisello Balsamo: n. 2• Comune di Cologno Monzese: n. 1• Comune di Cusago: n. 1• Comune di Grezzago: n. 1• Comune di Lazzate: n. 1• Comune di Legnano: n. 1• Comune di Lentate sul Seveso: n. 3• Comune di Magnago : n. 2 | <ul style="list-style-type: none">• Comune di Marcallo con Casone: n. 1• Comune di Monza: n. 2• Comune di Motta Visconti: n. 1• Comune di Novate Milanese: n. 3• Comune di Peschiera Borromeo: n. 1• Comune di Pieve Emanuele: n. 1• Comune di Robecco sul Naviglio: n. 1• Comune di Rozzano: n. 4• Comune di S. Colombano al Lambro e Consorzio Irriguo San Colombano al Lambro: n. 1• Comune di San Donato Milanese: n. 1• Comune di Segrate: n. 1• Comune di Seregno: n. 1• Comune di Sovico: n. 1• Comune di Truccazzano: n. 2• Comune di Vermezzo: n. 1• Comune di Vimodrone: n. 2• Comune non specificato: n. 2 |
|--|---|

Su 49 istanze, 11 hanno riguardato Comuni che andranno a far parte della nuova Provincia di Monza e Brianza, che sarà operativa nel 2009.

D) Istanze nei confronti dei Comuni di altre province

- Comune di Pavia : n. 1
- Comune di Genova: n. 1
- Comune di Napoli: n. 1
- Comune di Roma: n. 1
- Comune di Certosa di Pavia (PV): n. 1
- Comune di Gemonio (VA): n. 1

E) Istanze nei confronti di altre Amministrazioni

- I.N.P.S.: n. 3
- ALER Milano: n. 13
- Ferrovie Nord Milano : n. 1
- I.N.P.D.A.P.: n. 2
- Dipartimento Territoriale Trasporti di Milano: n. 2
- Esatri: n. 2
- Regione Lombardia: n. 3
- Università degli Studi Milano-Bicocca: n. 1
- Ospedale di Legnano: n. 1
- CPS e Ospedale "Sacco": n. 1
- Ministero della Giustizia: n. 1
- Tribunale di Monza: n. 1
- Giudice di Pace di Rho: n. 1
- Prefetto di Milano: n. 1
- C.C.I.A.A. di Milano: n. 1
- C.C.I.A.A. di Milano e Esatri : n. 1
- Agenzia delle Entrate – Garante del Contribuente Lombardia: n. 1
- Agenzia delle Entrate: n. 1
- Commiss. Tributaria Prov. le Milano: n. 1
- Prefettura di Milano: n. 2
- Prefetto di Napoli: n. 1
- Prefettura di Genova: n. 1
- I.N.A.I.L.: n. 2
- Ufficio Scolastico per la Lombardia – C.S.A. di Milano: n. 1
- ASL Città di Milano: n. 1
- ASL provincia di Milano: n. 4
- Istituto Scolastico provinciale: n. 1
- Ospedale "Luigi Sacco" - Milano: n. 1
- Tribunale di Sorveglianza - Milano: n. 1
- Ufficio Tutela Tribunale di Milano: n. 1
- Giudice Tutelare: n. 1
- Agenzia delle Entrate di Milano: n. 1
- Tribunale di Milano: n. 3
- Agenzia Entrate di Montevarchi: n. 1
- Liceo "Virgilio" – Milano : n. 1
- Questura di Milano: n. 1
- Ge.re.c. : n. 1
- Ministero dell'Istruzione: n. 1

F) Istanze nei confronti di Società privatizzate:

- Telecom Italia: n. 2
- ENI Gas & Power: n. 1
- Poste Italiane: n. 1

G) Istanze nei confronti di soggetti privati: n. 7

H) Varie: n. 11

PARTE TERZA

Allegati

1. DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DIFESA CIVICA

XV LEGISLATURA

- 1. Progetto di legge C. 1879**
Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale (come da bozza dei Difensori Civici Regionali, provinciali e Comunali italiani)
- 2. Progetto di legge C. 31**
Istituzione del difensore civico
- 3. Progetto di legge S. 975**
Modifica dell'art.11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di nomina del difensore civico
- 4. Progetto di legge C. 1163**
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di difensore civico negli enti locali
- 5. Progetto di legge C. 504**
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, concernenti la valorizzazione del difensore civico negli enti locali
- 6. Progetto di legge S. 950**
Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale
- 7. Progetto di legge C. 626**
Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale
- 8. Progetto di legge S. 536**
Istituzione del difensore civico per l'ambiente
- 9. Progetto di legge C. 284**
Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente
- 10. Progetto di legge C. 2011**
Istituzione del difensore civico del candidato nei concorsi pubblici

PROPOSTA DI LEGGE N. 1879

d'iniziativa dei deputati

SPINI, MIGLIORI, D'ANTONA, GIACHETTI, SERVODIO

Presentata il 2 novembre 2006

Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(*Oggetto*).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

Art. 2.
(*Finalità della difesa civica*).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.
2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Art. 3.
(*Rapporti tra Difensori civici*).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Art. 4.
(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

Art. 5.
(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

- a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;
- b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;
- c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'Amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 6.
(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti destinatari di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

Art. 7.
(*Poteri*).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati-sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

Art. 8.
(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto fondanti un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

Art. 9.
(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 10.
(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha scelto relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

Capo II
DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

Art. 11.
(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

Art. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

Art. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

Art. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Art. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

Art. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata per il riesame al Difensore civico regionale».

Art. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

PROPOSTA DI LEGGE N. 31

d'iniziativa del deputato BOATO

Presentata il 28 aprile 2006

Istituzione del difensore civico

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, è istituito il difensore civico.

2. L'ufficio del difensore civico si articola per competenza nel:

- a) difensore civico nazionale;
- b) difensore civico regionale;
- c) difensore civico locale.

Art. 2.
(Destinatari degli interventi).

1. Il difensore civico, ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti e degli organi di controllo istituiti all'interno delle singole amministrazioni, interviene secondo le competenze di cui al presente articolo.

2. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:

- a) amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- b) aziende statali;
- c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale;
- e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale.

3. Il difensore civico regionale interviene nei confronti di:

- a) amministrazioni regionali;
- b) aziende regionali;
- c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza delle regioni;
- d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale regionale;

e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale regionale.

4. Il difensore civico locale interviene nei confronti di:

a) amministrazioni provinciali ed enti locali;

b) aziende provinciali, comunali ed intercomunali, consorzi pubblici locali ed istituzioni;

c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza provinciale o comunale;

d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale provinciale, sovracomunale, comunale o circoscrizionale;

e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale provinciale o comunale.

Art. 3.

(Articolazione dell'organizzazione e azione di coordinamento).

1. I difensori civici sono nominati rispettivamente:

a) il difensore civico nazionale dal Parlamento;

b) il difensore civico regionale da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il difensore civico locale dagli enti locali territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 12.

2. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti delle strutture periferiche dell'Amministrazione dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 2, il difensore civico nazionale può avvalersi dei difensori civici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio sulla base di una convenzione da stipulare tra il difensore civico nazionale e il presidente del consiglio della regione o della provincia autonoma interessata. Con tale convenzione sono disciplinati tra l'altro i poteri e le procedure di intervento del difensore civico regionale o provinciale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché definiti eventuali rimborsi spese.

4. Ogni difensore civico è tenuto a ricevere ciascun ricorso presentato al suo ufficio indipendentemente dalla propria competenza. Qualora il difensore civico valuti la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato, provvede d'ufficio ad inviarlo all'ufficio competente, dandone contemporanea comunicazione al ricorrente.

5. Il difensore civico nazionale convoca periodiche riunioni con i difensori civici regionali e locali al fine di:

a) coordinare l'attività del sistema nel rispetto delle diverse competenze e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di collaborazione;

b) verificare lo stato di attivazione e di funzionamento della tutela civica locale, promuovendo eventualmente le opportune forme di convenzionamento e di coordinamento;

c) esaminare i problemi connessi con l'attività dei difensori civici regionali nei confronti degli uffici periferici nei casi previsti dal comma 3;

d) discutere i problemi e le proposte contenute nella sua relazione annuale;

e) valutare i rapporti con gli organi preposti ai controlli interni della pubblica amministrazione, nonché con gli uffici della Corte dei conti preposti ai controlli di gestione e con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici.

Capo II
DIFENSORE CIVICO NAZIONALE
Art. 4.
(Articolazione dell'ufficio e nomina).

1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:

a) dal difensore civico nazionale;

b) dai difensori civici aggiunti.

2. Il difensore civico nazionale è nominato di intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

3. Il difensore civico nazionale è coadiuvato da sei difensori civici aggiunti, cui possono essere affidati dal difensore civico nazionale specifici settori di competenza.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal difensore civico aggiunto delegato o, in mancanza di questo, dal più anziano di età.

5. I difensori civici aggiunti sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.

Art. 5.
(Requisiti).

1. Il difensore civico nazionale è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti senatori, diano prova, sulla base di un documentato *curriculum*, per il prestigio personale e l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza in materia giuridico-amministrativa, di conoscenza delle pubbliche amministrazioni e di massima garanzia di moralità ed obiettività.

2. I difensori civici aggiunti devono possedere gli stessi requisiti previsti al comma 1.

Art. 6.
(Incompatibilità).

1. L'ufficio del difensore civico nazionale e dei suoi aggiunti è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica anche elettiva. Esso è altresì incompatibile con l'appartenenza a partiti politici.

2. Qualora siano eletti soggetti che si trovino in condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della nomina.

3. Nell'ipotesi di causa sopravvenuta, il termine di cui al comma 2 decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.

4. La contestazione dell'incompatibilità o la decadenza dal mandato, qualora al termine dei venti giorni non sia cessata la causa di incompatibilità, è effettuata di intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 7.
(Durata in carica).

1. Il mandato di difensore civico nazionale ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviata la procedura per la nuova nomina.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico nazionale sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

4. In ogni momento il difensore civico può rinunciare motivatamente al mandato, dando un preavviso di almeno tre mesi.

5. I difensori civici aggiunti scadono comunque contemporaneamente al difensore civico nazionale.

6. Chi ha svolto la funzione di difensore civico a qualsiasi livello è ineleggibile a qualunque carica elettiva pubblica per cinque anni dalla data di cessazione dall'incarico.

Art. 8.
(Revoca).

1. Il difensore civico nazionale e i difensori civici aggiunti possono essere revocati congiuntamente dai Presidenti delle due Camere in caso di impedimento fisico che non consenta lo svolgimento delle funzioni proprie.

Art. 9.
(Trattamento economico).

1. Al difensore civico nazionale spetta il trattamento economico complessivo corrispondente a quello dei membri del Parlamento. Ai difensori civici aggiunti spetta un trattamento economico pari all'80 per cento di quello percepito dal difensore civico nazionale.

2. Al difensore civico nazionale e agli aggiunti si applica l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Il dipendente di impresa pubblica o privata che viene eletto ha diritto al mantenimento del posto.

Art. 10.
(Sede, uffici, personale e consulenti).

1. L'ufficio del difensore civico nazionale ha sede in Roma.

2. Con provvedimento adottato dal difensore civico nazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la dotazione organica dell'ufficio, articolata per qualifiche. Il numero dei posti complessivamente previsti non può superare le cento unità.

3. I posti previsti in organico sono coperti da dipendenti pubblici, collocati in posizione di comando secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. All'atto del suo insediamento, ovvero in un qualunque momento successivo, con provvedimento motivato, il difensore civico nazionale può interrompere il rapporto con un dipendente, sostituendolo con un altro. In tale caso, il dipendente cessa dalla posizione di comando ed è ricollocato nell'organico dell'ente di provenienza.

5. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì le indennità spettanti per

ciascuna qualifica al personale comandato.

6. Qualora, entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 2 o della nomina del difensore civico nazionale, non siano coperti i posti previsti in pianta organica, questi può assumere personale a contratto a tempo determinato, di durata non superiore al suo mandato.

7. Il difensore civico nazionale, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni, può stipulare contratto d'opera con esperti qualificati nelle diverse discipline nonché con interpreti e traduttori.

Capo III
DIFENSORI CIVICI
REGIONALI E LOCALI
Art. 11.
(*Difensore civico regionale*).

1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce l'ufficio del difensore civico regionale.

2. All'istituzione del difensore civico le regioni e le province autonome provvedono con apposita legge che stabilisce l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di funzionamento nell'ambito dei criteri generali di cui al capo IV.

3. La legge stabilisce inoltre l'indennità che non può essere superiore al trattamento economico complessivo corrispondente a quello dei membri del rispettivo consiglio regionale o provinciale.

4. La legge può prevedere l'istituzione di difensori civici regionali aggiunti.

5. La legge stabilisce altresì le dimensioni massime della dotazione organica e le modalità di reperimento del personale.

6. I requisiti per la nomina a difensore civico regionale o aggiunto sono quelli previsti dall'articolo 5 e valgono le medesime incompatibilità di cui all'articolo 6.

7. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio del difensore civico regionale non sia stato istituito e reso operativo, all'espletamento delle sue funzioni provvede, anche mediante la nomina di un commissario, il difensore civico nazionale, con spese a carico della regione o provincia autonoma inadempiente, da trattenere, con disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dai trasferimenti annuali a carico dello Stato.

Art. 12.
(*Difensore civico locale*).

1. I comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti possono istituire un autonomo ufficio del difensore civico locale. Le modalità di nomina, l'organizzazione dell'ufficio, l'organico e le modalità di reperimento del personale sono stabiliti dallo statuto e con regolamento.

2. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti utilizzano l'ufficio del difensore civico locale istituito dalle amministrazioni provinciali.

3. Le province, sentiti i comuni compresi nel proprio territorio, istituiscono l'ufficio del difensore civico locale.

4. L'istituzione dell'ufficio, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di nomina sono stabiliti con regolamento provinciale.

5. Le modalità di nomina, definite con regolamento, devono prevedere la possibilità di partecipazione diretta dei comuni compresi nel territorio provinciale in cui opera il difensore civico locale.

6. Le province si convenzionano con i comuni aventi popolazione superiore a 50 mila abitanti per stabilire le modalità di coordinamento dei rispettivi uffici autonomi. Detti comuni possono altresì, in luogo della possibilità di cui al comma 1, utilizzare, mediante

convenzione, l'ufficio del difensore civico locale istituito dalla provincia.

7. Il regolamento stabilisce l'eventuale istituzione del difensore civico locale aggiunto definendone il numero. Il difensore civico aggiunto può operare, in base a quanto stabilisce il regolamento, sia per specifico settore di competenza, sia per ambito territoriale subprovinciale.

8. Il regolamento provinciale o comunale stabilisce inoltre l'indennità del difensore civico locale che non può comunque in nessun caso superare l'80 per cento di quella massima stabilita per il rispettivo difensore civico regionale.

9. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Capo IV
FUNZIONI DEI DIFENSORI CIVICI
Art. 13.
(Ambito di intervento).

1. Il difensore civico interviene a difesa del cittadino al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico. 3. Il difensore civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 14.
(Rapporti con i ricorsi giurisdizionali e amministrativi).

1. La presentazione di una istanza al difensore civico non ha effetti sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico, né incide sui suoi poteri di intervento.

3. Il difensore civico può segnalare agli organi di controllo eventuali vizi degli atti ad esso sottoposti.

Art. 15.
(Funzioni del difensore civico).

1. Le funzioni del difensore civico sono:

- a) la funzione di controllo;
- b) la funzione di composizione dei conflitti;
- c) la funzione di sollecitazione di atti di riforma.

2. Le funzioni di controllo nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono esercitate sia su richiesta che d'ufficio e si concludono con specifiche raccomandazioni dirette alle pubbliche amministrazioni stesse. Inoltre il difensore civico compie i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

3. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare tutti i cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, particolarmente quelli che per ragioni sociali non hanno facile accesso agli strumenti di tutela in sede civile o amministrativa previsti dalla legislazione vigente, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali e

si esplica mediante l'azione di mediazione tra le parti in lite, aiutandole a stabilire un rapporto che modifichi in senso positivo l'atteggiamento reciproco.

4. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata all'ottenimento di riforme legislative e amministrative e alla sollecitazione nell'applicazione delle riforme stesse. Nell'esplicazione di tale funzione il difensore civico interviene ogni qualvolta nello svolgimento della propria attività constati l'esigenza che si colmino carenze legislative, che si realizzino modifiche normative oppure che vengano adottate altre misure da parte dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16.

(Intervento su richiesta).

1. Il difensore civico può intervenire su istanza di cittadini, stranieri, apolidi, anche se minori, interdetti o inabilitati, enti pubblici o privati, associazioni e formazioni sociali.

2. L'istanza di cui al comma 1 non è soggetta ad alcuna formalità particolare.

3. L'istanza dei soggetti di cui al comma 1 può essere presentata a qualsiasi difensore civico operante nel territorio della Repubblica, il quale, tenuto conto delle competenze previste all'articolo 2, ove ritenga che la stessa esuli dalle sue competenze, provvede ad inoltrarla al difensore civico competente, informandone il richiedente.

4. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere il patrocinio gratuito di uno dei seguenti soggetti:

a) parlamentari in carica, con l'esclusione di coloro che sono membri del Governo;

b) consiglieri regionali in carica, con l'esclusione di coloro che svolgono le funzioni di assessori o di presidente della giunta, limitatamente alle competenze del difensore civico regionale o locale nell'ambito del territorio di competenza;

c) consiglieri provinciali e comunali, con l'esclusione dei consiglieri comunali che rivestono anche l'incarico di sindaco o di assessore, limitatamente alle competenze del difensore civico locale e nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.

6. Nel caso di cui al comma 5 il difensore civico informa, oltre il ricorrente, anche il patrocinatore di ogni atto o azione che intraprende. In caso di audizione del ricorrente ovvero di azione di mediazione tra le parti, il difensore civico è tenuto a convocare anche il patrocinatore e non può prescindere dalla sua presenza a meno di espressa rinuncia del patrocinatore stesso.

Art. 17.

(Intervento d'ufficio).

1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza delle disfunzioni o inefficienze più ricorrenti nell'attività dei pubblici uffici, in particolare delle strutture che erogano servizi, il difensore civico promuove periodici incontri con i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei consumatori, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare.

3. Il difensore civico, nei limiti della propria competenza, può svolgere indagini relative al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e

suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare od organizzativa.

Art. 18.
(*Vigilanza su settori particolari*).

1. Al difensore civico è affidato un peculiare potere di vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti, quali gli anziani, i minori, i portatori di *handicap*, i malati di mente, i reclusi, gli immigrati, al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

2. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni e le inefficienze riscontrate ed informando, nei casi di particolare gravità, l'opinione pubblica in ordine alle disfunzioni rilevate e ai rimedi proposti.

Art. 19.
(*Poteri istruttori*).

1. Il difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza di cui all'articolo 16 o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, chiede informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.

2. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti o qualora non li ritenga esaurienti, il difensore civico può:

a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;

b) esaminare ed ottenere il rilascio di copia di qualunque documento relativo all'oggetto del proprio intervento, senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le spese sono a carico dell'amministrazione controllata;

c) convocare con congruo preavviso il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per esaminare congiuntamente la pratica;

d) convocare con congruo preavviso il responsabile del comportamento per avere i chiarimenti necessari.

3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico può convocare congiuntamente o separatamente le parti per tentare un'azione di mediazione sino al raggiungimento e alla formalizzazione dell'accordo.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché su atti segreti o comunque riservati.

5. Restano salvi i limiti previsti per il diritto d'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Il difensore civico, nel caso gli venga opposto il segreto di Stato, richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 20.
(*Esiti degli interventi*).

1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i suoi rilievi alla pubblica amministrazione interessata.
2. Il funzionario o l'organo competente può provvedere in accoglimento alle richieste del difensore civico nel termine stabilito dalla legge o da lui indicato, o comunicare al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
3. L'atto finale del procedimento, nel caso in cui le valutazioni del difensore civico non siano state, in tutto o in parte, condivise, ne deve recare adeguata motivazione.
4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione il difensore civico può richiedere all'autorità competente la nomina di un commissario *ad acta*, qualora si tratti di provvedimenti dovuti, illegittimamente omessi. Nei casi previsti dalla legge ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario *ad acta* nei tempi fissati dalla richiesta, il difensore civico, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario *ad acta*, definendo il termine massimo entro cui il provvedimento deve essere emanato. Le spese relative all'azione del commissario *ad acta* nominato dal difensore civico sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Qualora il difensore civico ritenga, in merito a un ricorso di cui è stato investito, che l'applicazione delle norme di legge o delle disposizioni regolamentari comporti una ingiustizia, può suggerire all'organismo chiamato in causa le soluzioni che consentano di regolare secondo giustizia il caso del richiedente, proporre all'autorità competente le misure che egli giudichi atte a porvi rimedio e suggerire le opportune modifiche alle disposizioni legislative o regolamentari.
6. Il difensore civico comunica all'interessato e, se esistente, al suo patrocinatore, l'esito dell'intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 21.
(*Sanzioni*).

1. I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore civico.
2. L'omissione di risposta ad una richiesta del difensore civico entro il termine stabilito, seguita da esplicita diffida, è punita con la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 328 del codice penale.
3. Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, può richiedere all'organo competente la non corresponsione di incentivi economici collegati al corretto adempimento dei compiti d'ufficio e, nei casi più gravi, l'attivazione del procedimento disciplinare.
4. L'organo competente ad attivare il procedimento disciplinare vi provvede, salvo che, entro un mese dal ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non gli comunichi la richiesta di archiviazione con atto motivato.
5. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al difensore civico.

Art. 22.
(*Obblighi di denuncia*).

1. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
2. Il difensore civico può richiedere all'autorità giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del procedimento penale. L'autorità giudiziaria informa il difensore civico della richiesta di archiviazione del procedimento penale.

3. Al difensore civico è data comunicazione dell'inizio dell'azione penale nei casi in cui è ammessa la costituzione di parte civile del medesimo difensore civico ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il difensore civico segnala al procuratore generale presso la Corte dei conti eventuali irregolarità che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.
(Relazione annuale).

1. Il difensore civico nazionale, raccolte le opportune informazioni dai difensori civici regionali e locali, redige e trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione sull'attività complessivamente svolta con riferimento agli accertamenti espletati su richiesta o d'ufficio, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi od organizzativi ritenuti utili o necessari.

2. In casi di particolare gravità ed urgenza il difensore civico può presentare una relazione straordinaria.

3. Ciascuna Camera esamina e discute la relazione annuale del difensore civico, secondo le norme del proprio Regolamento.

4. Le Commissioni parlamentari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

5. Le modalità relative alle relazioni dei difensori civici regionali e locali sono stabilite rispettivamente con legge regionale e con regolamento provinciale o comunale.

Art. 24.
(Pubblicità e dovere di informazione).

1. La relazione annuale del difensore civico nazionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Della relazione è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive private a diffusione nazionale, nonché attraverso la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Il difensore civico nazionale dà conto periodicamente, tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale, dei contenuti più rilevanti della propria attività, avvalendosi se del caso di mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tale fine può richiedere l'accesso radiofonico e televisivo.

4. Il difensore civico può altresì rendere note singole questioni, nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.

Capo V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.
(Norme di indirizzo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di rapporti fra pubbliche amministrazioni e cittadini.

2. Ai difensori civici regionali e locali si applicano le norme previste al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 26.
(Onere finanziario).

1. Le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale sono iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il difensore civico nazionale comunica ogni anno al Ministero dell'economia e della finanze il fabbisogno dell'ufficio.

3. Il difensore civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il funzionamento dell'ufficio nei limiti del fondo di cui al comma 1.

4. Il rendiconto dell'ufficio del difensore civico nazionale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori civici regionali sono poste a carico dei bilanci delle rispettive regioni. Le modalità di determinazione del fondo sono stabilite dalla legge regionale.

6. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori civici locali sono poste a carico dei bilanci delle province e dei comuni e ripartite secondo il principio della proporzionalità.

Art. 27.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 975

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

comunicato alla Presidenza il 19 settembre 2006

Modifica dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del difensore civico

Art. 1.

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (*Difensore civico*) – 1. I comuni e le province devono nominare il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema della elezione indiretta all'interno del consiglio comunale, ovvero con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero ancora con il sistema del concorso.

3. Qualora si ricorra al concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, sono valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione e formata da personalità di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del difensore civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Le amministrazioni di competenza debbono fornire al difensore civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

5. La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni altra forma di rapporto remunerato, sia diretto sia indiretto, con le amministrazioni che lo hanno nominato.

6. A decorrere dalla scadenza del mandato, è stabilita per un periodo di tre anni l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle amministrazioni nelle quali ha svolto il mandato».

2. La nomina del difensore civico di cui all'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è effettuata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 1163

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, FALERNO

Presentata il 16 giugno 2006

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di difensore civico negli enti locali**

Art. 1.

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

«Art. 11 - (*Difensore civico*). - 1. I comuni e le province istituiscono il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, dagli inadempimenti e dalle prevaricazioni delle amministrazioni e vigilare sul normale svolgimento della vita amministrativa degli enti stessi.

2. Il difensore civico segnala i propri rilievi al sindaco o al presidente della provincia con relazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento di mancanze, inadempienze o prevaricazioni. Il sindaco o il presidente della provincia hanno l'obbligo di iscrivere le relazioni pervenute dal difensore civico al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale o del consiglio provinciale immediatamente successiva alla data di presentazione delle relazioni stesse.

3. Per la presentazione della candidatura a difensore civico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la elezione del sindaco e del presidente della provincia. Le elezioni del difensore civico si svolgono in un unico turno ed è eletto difensore civico il candidato che raggiunge la maggioranza relativa dei voti validi. Sono ammessi a votare i cittadini che ne hanno diritto dal diciottesimo anno di età. Le elezioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di una giornata festiva domenicale e lo scrutinio inizia entro un'ora dalla chiusura dei seggi elettorali. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Il difensore civico è fornito di mezzi e di personale sufficienti allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.

5. La carica di difensore civico è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

Art. 11-bis. - (*Requisiti per la candidatura a difensore civico*). - 1. La candidatura alla carica di difensore civico è subordinata al possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o equipollenti, intendendosi per tali quelle discipline che conferiscono competenza in materia giuridica.

Art. 11-ter. - (*Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del difensore civico*). - 1. Per l'accesso alla carica di difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge per i sindaci e i presidenti delle province».

2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del difensore civico da parte dei comuni e delle province deve avvenire entro sei mesi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE N. 504

d'iniziativa dei deputati

DATO, BAFILE, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CARTA, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FINCATO, FORLANI, FRIGATO, GALEAZZI, GIUDITTA, GRASSI, GRILINI, LARATTA, LO MONTE, LUSETTI, MANCINI, MANTINI, OTTONE, PEDRIZZI, PIRO, RIGONI, ROTONDO, SAMPERI, SANZA, TOLOTTI, TURCO, VICO, VILLARI, ZANOTTI

Presentata il 4 maggio 2006

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la valorizzazione del difensore civico negli enti locali

Art. 1.

(Obbligo di istituzione del difensore civico).

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Difensore civico)*. - 1. Lo statuto comunale e quello provinciale prevedono necessariamente l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale e di raccordo tra cittadini e istituzioni».

Art. 2.

(Requisiti di eleggibilità, modalità di elezione e attribuzioni del difensore civico).

1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - *(Requisiti di eleggibilità e candidatura del difensore civico)*. - 1. Sono eleggibili alla carica di difensore civico i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici e iscritti da almeno un anno nelle liste elettorali del comune. Per il difensore civico provinciale è richiesta l'iscrizione da almeno un anno nelle liste elettorali di uno dei comuni della provincia.

2. È requisito di candidabilità alla carica di difensore civico il possesso di un diploma di istruzione di livello universitario in discipline giuridiche o economiche o l'esperienza almeno decennale come dirigente di associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, dipendenti del comune o della provincia ovvero di istituzioni, di aziende speciali o di società partecipate maggioritariamente dal comune o dalla provincia; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, dipendenti o consulenti con funzioni di rappresentanza dell'ente locale verso terzi o in giudizio, ovvero titolari di rapporti di concessione con il comune o con la provincia; il non essere, o non essere stati nei cinque anni precedenti, rappresentanti legali di società o di imprese che ricevono o hanno ricevuto contributi a carico del bilancio del comune o della provincia.

Art. 11-ter. - *(Modalità di elezione del difensore civico e durata in carica)*. - 1. Gli statuti comunali e provinciali disciplinano le modalità di elezione del difensore civico, prevedendo che l'elezione sia effettuata dai cittadini iscritti in liste volontarie per l'elettorato attivo, a maggioranza semplice dei voti espressi validi. La candidatura alla carica di difensore civico può essere avanzata da un minimo di tre associazioni dei consumatori e degli utenti

riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, attraverso le loro articolazioni territoriali.

2. Il difensore civico è inamovibile dalla sua carica, a meno che non sia dichiarato decaduto per gravi negligenze nello svolgimento delle proprie funzioni da parte del consiglio comunale o provinciale, con deliberazione adottata con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.

4. L'elezione alla carica di difensore civico non può essere svolta nei sei mesi antecedenti o successivi le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale o provinciale. Qualora la scadenza del mandato avvenga in tale periodo, il difensore civico è prorogato nelle sue funzioni.

Art. 11-*quater*. - (*Attribuzioni del difensore civico*). - 1. Gli statuti comunali e provinciali definiscono le competenze del difensore civico, le funzioni di controllo degli atti degli enti locali nei confronti dei cittadini e dei consumatori, nonché di garanzia del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa. Al difensore civico è garantito il potere di intervento per la richiesta di revisione degli atti agli uffici amministrativi, nonché il potere di agire in giudizio, nelle sedi competenti.

2. Gli statuti comunali e provinciali prevedono necessariamente:

a) la generale competenza del difensore civico a ricevere e ad esaminare istanze provenienti da chiunque risiede legittimamente e non occasionalmente nel comune o nella provincia e dalle formazioni sociali, che denunciano un comportamento illegittimo o ingiusto nei propri confronti da parte dell'amministrazione comunale o provinciale. Tutte le comunicazioni dirette all'ufficio del difensore civico sono esenti da qualunque spesa di bollo o di segreteria;

b) la possibilità di accesso del difensore civico a tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione, con eccezione dei soli casi di segreto collegato a procedimenti giudiziari in corso e sempre in relazione alle istanze di cui alla lettera a). Tale facoltà di accesso riguarda anche le informazioni in possesso di istituzioni, aziende speciali e società controllate dall'ente locale;

c) l'obbligo dell'amministrazione di fornire tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni la decisione in merito alla richiesta del difensore civico, nonché le motivazioni in ordine al compimento di atti o di attività richieste dal difensore civico. Tale obbligo di risposta riguarda anche le informazioni in possesso di istituzioni, aziende speciali e società controllate dall'ente locale;

d) l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi entro trenta giorni sulle proposte del difensore civico di composizione amichevole delle vertenze tra amministrazione e cittadini nelle ipotesi di cui alla lettera a);

e) la competenza ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di comune o provincia, nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 127;

f) la possibilità di adire il giudice ordinario o amministrativo da parte del difensore civico una volta esperita la procedura di cui all'articolo 127, qualora il sindaco, il presidente della provincia o la giunta comunale o provinciale confermino l'atto nella sua formulazione originaria.

Art. 11-*quinquies*. - (*Ufficio del difensore civico*). - 1. I regolamenti organizzativi dell'ente locale prevedono la costituzione di un ufficio amministrativo di supporto del difensore civico costituito da dipendenti dell'ente locale nominati di intesa con il difensore civico.

L'adeguamento dell'organico di tale ufficio deve essere effettuato con cadenza non superiore al triennio. Il finanziamento del difensore civico è automatico e tale da garantirne l'autonomia per l'effettiva capacità di intervento.

Art. 11-*sexies*. - (*Relazione annuale del difensore civico*). - 1. Il difensore civico predispone annualmente una relazione generale sullo stato dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dell'ente locale. A tale rapporto gli organi comunali e provinciali offrono la massima diffusione.

2. Una apposita seduta del consiglio comunale o provinciale è dedicata all'esame e alla discussione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dell'ente locali di cui al comma 1».

Art. 3.

(Poteri di controllo preventivo di legittimità del difensore civico).

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - (Controllo di legittimità). - 1. Le deliberazioni del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale sono sottoposte a controllo preventivo obbligatorio di legittimità del difensore civico quando riguardano le seguenti materie:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Ogni altra deliberazione, diversa da quelle elencate al comma 1, del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunale e provinciale può essere sottoposta al controllo di legittimità del difensore civico a richiesta di una minoranza qualificata di componenti del consiglio comunale o provinciale, fissata dallo statuto. La richiesta deve essere avanzata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'atto, con indicazione delle norme che si assumono violate.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora il difensore civico rilevi vizi di legittimità dell'atto, lo rinvia all'organo che lo ha adottato per una nuova deliberazione e contestualmente informa il consiglio comunale o provinciale».

Art. 4.

(Supporto organizzativo all'attività dei difensori civici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche all'Associazione nazionale difensori civici italiani ANDCI.

Art. 5.

(Adeguamento degli statuti comunali e provinciali).

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro un termine non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si procede allo scioglimento dei consigli degli enti inadempienti.

DISEGNO DI LEGGE N. 950

*d'iniziativa dei senatori BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO e RUSSO SPENA
comunicato alla Presidenza il 13 settembre 2006*

Istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Difensore civico delle persone private della libertà personale, unico su base nazionale e di nomina parlamentare, di seguito denominato: «Difensore civico».

Art. 2.

(Nomina)

1. Il Difensore civico è un organo collegiale costituito da quattro membri, di cui due eletti dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e due eletti dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con voto limitato.

2. I soggetti risultati eletti nominano al proprio interno il presidente dell'organo, il cui voto prevale in caso di parità.

3. Il Difensore civico è un organo autonomo e indipendente nelle sue prerogative.

Art. 3.

(Organizzazione territoriale)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può avvalersi dei difensori civici regionali e delle province autonome a seguito di apposita convenzione con gli stessi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome sono tenuti a svolgere.

Art. 4.

(Funzioni e poteri)

1. Il Difensore civico, nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) concorre, con il magistrato di sorveglianza, alla vigilanza diretta a garantire che l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale nei confronti di detenuti, internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, avvenga in conformità alle norme ed ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) ai fini della decisione di cui all'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 2, della presente legge, fornisce al magistrato di sorveglianza, il proprio parere in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati, ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 1, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite all'esecuzione di misure restrittive della libertà delle persone siano idonee a garantirne la dignità e i diritti fondamentali, nel rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

d) esamina le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi, all'interno delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi, all'interno dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; vigilando altresì sul rispetto degli adempimenti stabiliti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Difensore civico:

a) senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minorenni, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

b) consulta, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

3. Il responsabile della struttura, l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

4. In caso di impedimento all'accesso o di mancata risposta alla richiesta di informazioni o chiarimenti, il Difensore civico può:

a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

b) prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

c) convocare il responsabile della struttura detentiva o l'autore della condotta contestata.

5. Il Difensore civico, i componenti del suo ufficio e tutti i soggetti della cui collaborazione si avvalga, sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite, nell'esercizio delle loro funzioni, da atti esclusi al diritto di accesso o da atti riservati.

6. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi al Difensore civico senza vincoli di forma.

Art. 6.

(Attivazione)

1. Il Difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repubblica, le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, le leggi dello Stato e i regolamenti.

Art. 7.

(Procedure sanzionatorie)

1. Il Difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Difensore civico;

b) comunicare il suo dissenso motivato.

4. Il Difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.

5. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il Difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione, in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Nei casi più gravi, il Difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro trenta giorni dalla richiesta, deve essere comunicato al Difensore civico.

Art. 8.

(Obbligo di denuncia)

1. Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente, ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo, la natura e l'esito degli interventi effettuati, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione o di trattenimento dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, il grado e le modalità di salvaguardia dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, istituito dall'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498.

3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a misure restrittive della libertà personale e sulla figura del Difensore civico.

Art. 10.

(Collaborazioni)

1. Il Difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni ed esperti che si occupano di condizioni di detenzione, diritti umani, diritto penale e processuale penale, diritto penitenziario.

Art. 11.

(Caratteristiche)

1. Ciascuno dei componenti dell'ufficio del Difensore civico, per essere eletto, deve non avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti dei detenuti;

b) formazione culturale documentata e specifica in materie giuridiche, ed in particolare in diritto penale, diritto processuale penale, o diritto penitenziario.

Art. 12.

(Durata del mandato)

1. Il Difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili.
2. Il Difensore civico rimane in carica in regime di *prorogatio* sino alla nomina del suo successore, per la quale le procedure devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato.
3. Ciascuno dei quattro componenti l'organo del Difensore civico può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento fisico o psichico, di decesso.

Art. 13.

(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)

1. Ciascuno dei quattro componenti l'organo del Difensore civico può essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura di nomina, a seguito di accertato impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, di sopravvenuta condanna penale definitiva per delitto o di grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato.
2. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale, e con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, di associazione, di partito o di sindacato.
3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Difensore civico, si procede alla sua sostituzione.

Art. 14.

(Ufficio del Difensore civico)

1. Alle dipendenze del Difensore civico è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quaranta unità, su proposta del Difensore civico medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data della nomina del Difensore civico.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere conforme dello stesso Difensore civico.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la complessità delle questioni sottoposte al suo esame lo richiedano, il Difensore civico può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Ai componenti l'organo del difensore civico compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 1, in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

«6) al Difensore civico delle persone private della libertà personale».

2. Il comma 6 dell'articolo 69, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«6. Previa acquisizione dal parere del Difensore civico delle persone private della libertà personale, decide, con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti».

Art. 17.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 46, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Difensore civico delle persone private della libertà personale».

2. All'articolo 47, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Difensore civico delle persone private della libertà personale».

PROPOSTA DI LEGGE N. 626

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Presentata il 10 maggio 2006

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

Art. 1.
(Oggetto).

1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «difensore civico».

Art. 2.
(Nomina).

1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.
3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

Art. 3.
(Organizzazione territoriale).

1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

Art. 4.
(Funzioni e poteri).

1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.
2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.
3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.
(Destinatari).

1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

Art. 6.
(Attivazione).

1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

Art. 7.
(Meccanismi di sanzione).

1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

- a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;
- b) comunicare il suo dissenso motivato.

3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.

4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.

5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

Art. 8.
(Relazione annuale).

1. Il difensore civico presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.

3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

Art. 9.
(*Consulenze*).

1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 10.
(*Requisiti*).

1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

- a. eleggibilità a senatore della Repubblica;
- b. pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti
- c. formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;
- d. garanzie di probità e di indipendenza.

Art. 11.
(*Impedimento e incompatibilità*).

1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 12.
(*Pianta organica*).

1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.

Art. 13.
(*Oneri finanziari*).

1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE N. 536

d'iniziativa del senatore BULGARELLI

comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2006

Istituzione del difensore civico per l'ambiente

Art. 1.

1. È istituito il difensore civico per l'ambiente con i seguenti compiti:

a) segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritiene possano arrecare danno all'ambiente;

b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale, con il consenso degli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violano norme a tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo sugli atti di amministrazioni, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, che incidono sul territorio recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.

2. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo di cui al comma 1 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, singoli o associati, enti, organizzazioni o associazioni.

Art. 3.

1. I responsabili degli organi e degli enti interessati dall'attività di controllo del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli organi e gli enti di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il difensore civico per l'ambiente presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da suggerimenti ed osservazioni.

Art. 5.

1. Il difensore civico per l'ambiente è organo monocratico nominato, dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. Deve possedere una specifica e documentata competenza tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia ambientale.

2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque anni, non può essere rinominato e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.

Art. 6.

1. Il difensore civico per l'ambiente, entro tre mesi dall'insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la redazione dei bilanci e dei rendiconti e la gestione delle spese secondo le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Il difensore civico per l'ambiente provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel

bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico per l'ambiente nel limite di dieci unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente.

3. Il difensore civico per l'ambiente, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. In sede di prima attuazione della presente legge il difensore civico per l'ambiente può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.032.914 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE N. 284

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Presentata il 28 aprile 2006

Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente

Art. 1.

1. È istituito il difensore civico nazionale per l'ambiente al quale sono attribuiti compiti di promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale in sede civile e penale, nonché di segnalazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dei comportamenti e degli interventi che possono arrecare danni all'ambiente.

Art. 2.

1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente è nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, sentito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Art. 3.

1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente dura in carica cinque anni e non può esercitare durante il mandato alcuna attività professionale.
2. All'atto di accettazione della nomina, il difensore civico nazionale per l'ambiente, se magistrato, viene collocato fuori ruolo.
3. Al difensore civico nazionale per l'ambiente è attribuito il trattamento economico spettante al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 4.

1. L'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente ha sede in Roma.

Art. 5.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti il difensore civico nazionale per l'ambiente si avvale di assistenti territoriali da lui direttamente nominati.
2. Gli assistenti territoriali cessano dal loro incarico alla scadenza del mandato del difensore civico nazionale per l'ambiente.
3. La retribuzione spettante agli assistenti territoriali è pari al 70 per cento della retribuzione riconosciuta al difensore civico nazionale per l'ambiente.

Art. 6.

1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali intervengono, di propria iniziativa o su istanza di terzi, in caso di danno ambientale nonché nelle situazioni di potenziale pericolo per l'integrità dell'ambiente.

Art. 7.

1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali promuovono periodicamente incontri con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente. Il difensore civico e gli assistenti territoriali possono, altresì, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1:

- a) svolgere indagini e ricerche;
- b) richiedere informazioni a soggetti pubblici e privati;
- c) accedere agli uffici pubblici e privati;
- d) esaminare e fare copie dei documenti ritenuti necessari ai fini della loro attività.

2. I soggetti e gli uffici pubblici e privati di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro il termine di due mesi dalla data della relativa richiesta.

3. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia rispettato, il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali possono richiedere che sia promossa l'azione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 8.

1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. Della relazione di cui al comma 1 deve essere data pubblicità a mezzo stampa.

Art. 9.

1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente nonché le spese per gli assistenti territoriali sono poste a carico di una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 10.

1. Le norme concernenti la definizione delle strutture e le modalità dell'attività del difensore civico nazionale per l'ambiente e degli assistenti territoriali sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE N. 2011

*d'iniziativa del deputato COSTA
Presentata il 30 novembre 2006*

Istituzione del difensore civico del candidato nei concorsi pubblici

Art. 1.

1. Nello svolgimento di tutti i concorsi pubblici è obbligatoria la presenza del difensore civico del candidato, che si pone come terzo fra la commissione esaminatrice e i candidati stessi.

Art. 2.

1. La funzione del difensore civico del candidato è quella di garantire l'equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti di tutti coloro che partecipano al concorso.

Art. 3.

1. Il difensore civico del candidato è costituito da una persona, se i posti messi a concorso sono inferiori o pari a dieci, e da tre persone, che operano collegialmente secondo le modalità da individuare con il regolamento di cui all'articolo 6, se i posti messi a concorso sono superiori a dieci.

Art. 4.

1. Alla nomina del difensore civico del candidato provvede il presidente del tribunale competente per territorio, in base al luogo di emissione del bando di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il presidente del tribunale di Roma.

Art. 5.

1. Possono essere nominati alla carica di difensore civico del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi dello Stato a riposo che si dichiarano disponibili a svolgere tale funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6.

1. L'attività del difensore civico del candidato è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

PROPOSTA DI LEGGE n. 2018

d'iniziativa del deputato DE ZULUETA

Presentata il 10 dicembre 2006

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993.

CAPO I

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani).

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.
4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.

(Competenze della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
 - a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tale fine la Commissione provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
 - b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;
 - c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al

Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materia di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative, nonché di regolamenti e di atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere una incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o di accordi bilaterali che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani, per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. Dei pareri espressi dalla Commissione deve essere dato conto nelle successive fasi del relativo procedimento decisionale;

e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi europei e non europei agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;

g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse, ai sensi dell'articolo 3;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

2. Oltre a quanto previsto dal titolo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di attività.

3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione, sono disciplinati l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

2. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

3. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.

4. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

5. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formulata ai sensi del comma 4, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, la Commissione può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 5 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

7. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

8. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.

Art. 4.
(*Requisiti*).

1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano i seguenti requisiti:

- a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani;
- b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

Art. 5.
(*Incompatibilità*).

1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 6.
(*Sostituzione*).

1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato o nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.

Art. 7.
(*Organico*).

1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione.

2. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

4. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere della stessa Commissione.

Art. 8.

(Contributo di esperti e di organizzazioni non governative, di università, di centri di studio e di ricerca, di associazioni).

1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

2. La Commissione può avvalersi altresì del contributo di organizzazioni non governative, di università, di centri di studio e di ricerca, nonché di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

CAPO II

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 9.

(Istituzione di una sezione specializzata della Commissione, denominata Garante delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituita, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, una sezione specializzata per la tutela delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante.

2. Il Garante è composto dal Presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal Presidente in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.

Art. 10.

(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate,

anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.

(Funzioni e poteri del Garante).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:

a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

b) prende visione, previo consenso dell'interessato espresso in forma specifica e documentata per iscritto, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiederli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti

presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 12.

(Destinatari).

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ».

Art. 13.

(Procedimento).

1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.

8. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

CAPO III
ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 14.

(Obbligo di denuncia).

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 15.

(Segreto d'ufficio).

2. I componenti della Commissione e i soggetti di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16.

(Relazione annuale).

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti umani sul territorio nazionale e all'estero. Uno specifico capitolo della relazione è dedicato all'attività del Garante, nonché allo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 11. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro i termini previsti dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, la Commissione riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.

2. La relazione annuale è trasmessa agli organismi internazionali, previsti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti umani.

3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.

4. La Commissione promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.

5. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e le figure della Commissione e del Garante. Ai fini della redazione dei programmi di formazione e di insegnamento le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri alla Commissione.

Art.17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184.

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3.

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5.

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed e' trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6.

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta

all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8.

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9.

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare

specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10.

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11.

Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Art. 12.

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della

richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

- a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
- b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
- c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
- d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Art. 13.

Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147

4. PRINCIPI RELATIVI ALLO STATUS DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI (Principi di Parigi)

Documento annesso alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993.

Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.
2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.
3. Un'istituzione nazionale avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:
 - a) Sottoporre al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di svolgere attività conoscitive indipendenti, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderle pubbliche; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:
 - i) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, di emendamenti a quella in vigore e di emendamenti alle misure amministrative;
 - ii) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;
 - iii) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;
 - iv) Attirare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;
 - b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi in conformità con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;
 - c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

- d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;
- e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, con le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;
- f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;
- g) Diffondere l'informazione sui diritti umani e sugli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso degli organi di stampa.

Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che offra tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani e, in particolare, ad opera di istituzioni che consentano l'effettiva collaborazione e la diretta rappresentanza di:

- a) Organizzazioni non governative per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio: associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti e scienziati eminenti;
- b) Esponenti delle correnti di pensiero filosofico o religioso;
- c) Università ed esperti qualificati;
- d) il Parlamento;
- e) Ministeri del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un proprio personale e una propria sede, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che

stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

Metodi di attività

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale avrà i seguenti compiti:

- a) Considerare discrezionalmente ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che le venga sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;
- b) Sentire ogni persona e accedere ad ogni informazione e documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;
- c) Rivolgersi all'opinione pubblica direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per rendere note le sue opinioni e le sue raccomandazioni;
- d) Riunirsi su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;
- e) Creare secondo le necessità gruppi di lavoro formati dai suoi membri e dare vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;
- f) Mantenere consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudspersons, mediatori e simili);
- g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, sviluppare relazioni con tali organizzazioni, impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone con disabilità fisiche o mentali) o in particolari aree.

Principi addizionali concernenti lo status di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata a ricevere ed esaminare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

- a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, nel rispetto dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti ovvero, quando necessario, su base confidenziale;

- b) Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;
- c) Ricevere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;
- d) Indirizzare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se da esse sono derivate difficoltà alle persone che presentano petizioni in sede di affermazione dei loro diritti.

5. LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

Prospetto illustrativo

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p><u>Svezia</u></p> <p>Parliamentary Commissioner</p> <p>Costituzione del giugno 1809</p>	<p>Si occupa di questioni procedurali, del modo in cui i casi devono essere trattati; non ha funzioni di controllo sui giudici amministrativi, ma sulle loro azioni; attività consultiva. Agisce da Pm nei confronti di ministri in stato d'accusa; svolge un' opera di interpretazione e segnalazione nei confronti della legislazione; l'area d'azione copre tutte le attività pubbliche, compreso il controllo sul potere giudiziario e sul clero (eccetto le questioni di fede). Sfera di competenza divisa in 4 settori per ogni Ombudsman e ognuno è indipendente. Imparziale.</p>	<p>Oggi ci sono 4 Ombudsman parlamentari, ognuno eletto separatamente dal Riksdag, il Parlamento, o meglio da una speciale commissione di 48 membri.</p>	<p>Intentare un procedimento legale nei confronti di ogni funzionario negligente; può appellarsi contro la decisione di un'autorità di non dimettere un funzionario; manda avvertimenti e biasimi ai funzionari; presenta proposte al Parlamento e al Governo per rimediare a lacune legislative o errori; rende pubbliche le sue decisioni e proposte. Raccomandazioni, richieste, diffide, critiche. Potere di accesso agli atti molto sviluppato.</p>	<p>4 anni</p> <p>Rieleggibile</p> <p>Ogni anno oltre 5000 reclami.</p>
<p><u>Finlandia</u></p> <p>Parliamentary Ombudsman of Finland</p> <p>Legge governativa del 17 luglio 1919</p>	<p>Controllo della legalità amministrativa e giudiziaria amministrativa, anche nei confronti delle forze armate e delle comunità religiose. Abilitato ad assistere alle sedute del Consiglio di Stato. Presenta proposte e raccomandazioni. Imparziale.</p> <p>In Finlandia ci sono due organi supremi di supervisione della legalità: oltre allo Ombudsman c'è il Chancellor of Justice. Le loro competenze sono simili anche se, in più, il Chancellor of Justice controlla le azioni della avvocatura.</p>	<p>Eletto dal Parlamento (Eduskunta) con due vice Ombudsmen, a maggioranza semplice a scrutinio segreto. Il mandato non è subordinato alla durata della legislatura.</p>	<p>Può iniziare o intentare l'azione penale nei confronti di un giudice o un funzionario negligente; sovrintende alle attività di tutti i giudici e formula accuse; effettua ispezioni nelle carceri e luoghi di detenzione. Può mettere in stato di accusa il Presidente dello Stato, l'<i>impeachment</i> viene poi votato in Parlamento. E' fissato un termine di decadenza per l'investigazione, 5 anni dalla data presunta dell'evento.</p>	<p>4 anni</p> <p>Rieleggibile</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Danimarca</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Controllore dell'Amministrazione militare e civile</i></p> <p style="text-align: center;">Costituzione del 1953</p>	<p>Sovrintende alle Amministrazioni (civile e militare) del governo centrale, dei governi locali e alle istituzioni amministrative pubbliche, nonché dell'operato di enti pubblici.</p> <p>Si occupa anche di questioni di diritto sostanziale relative all'interpretazione della legge. Non esistono tribunali amministrativi, quindi il Controllore colma questo vuoto.</p>	<p>Nominato dal Parlamento (Folketing) su proposta di una Commissione giuridica. Deve possedere la laurea in legge e avere superato l'esame di Stato.</p> <p>Gli uffici sono divisi in sezioni specializzate, guidate da capi sezione.</p>	<p>Estende il suo controllo anche al merito dell'attività amministrativa. Avvia indagini di propria iniziativa. Emette raccomandazioni, richieste, diffide, critiche.</p> <p>Può emettere un parere sostenendo che la decisione di un ente pubblico è nulla.</p> <p>Facoltà di promuovere procedimento penale. Può proporre al P.M. di promuovere l'accusa.</p> <p>Imparziale.</p>	<p style="text-align: center;">4 anni</p> <p>Rieleggibile.</p> <p style="text-align: center;">Oltre 3000 reclami negli ultimi anni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Norvegia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Parliamentary Commissioner</i></p> <p style="text-align: center;">Legge del 22 giugno 1962</p>	<p>Facoltà di esaminare il contenuto di atti amministrativi "irragionevoli". Tutela l'interesse dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni, nonché dell'operato di enti pubblici..</p> <p>Si occupa anche di questioni di diritto sostanziale relative all'interpretazione della legge. Non esistono tribunali amministrativi, quindi il Commissioner colma questo vuoto.</p> <p>Imparziale.</p>	<p>Nominato dal Parlamento.</p> <p>Sono stati creati difensori civici a livello regionale.</p> <p>Deve, per legge, rispondere ai requisiti fissati per la nomina di un giudice della corte suprema.</p> <p>Gli uffici sono divisi in sezioni specializzate, guidate da capi sezione.</p>	<p>Avvia indagini di propria iniziativa. Raccomandazioni, richieste, diffide, critiche.</p> <p>Può emettere un parere sostenendo che la decisione di un ente pubblico è nulla.</p> <p>Facoltà di promuovere procedimento penale. Può raccomandare ad un ricorrente di promuovere un procedimento legale contro un ente pubblico presso un tribunale ordinario e questo consiglio dà diritto all'assistenza legale gratuita.</p>	<p style="text-align: center;">4 anni</p> <p>Rieleggibile</p> <p style="text-align: center;">Oltre 2000 reclami negli ultimi anni</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p><u>Regno Unito</u></p> <p><i>Parliamentary Commissioner</i></p> <p>Parliamentary Act del 1967</p>	<p>Può controllare solo alcuni settori dell'amministrazione pubblica, ovvero le amministrazioni statali, tra cui ministeri e uffici, ma restano escluse le amministrazioni locali ed i giudici. Gli uffici di tutela sono organizzati anche su base locale, in tutte le contee ed in tutti i distretti.</p> <p>Autorità indipendente che formalmente opera per conto del parlamento.</p> <p>Nel 1993 con il Health Service Commissioners Act viene creato il commissario per i Servizi sanitari. La specificità britannica della figura dell'Ombudsman è la sovranità del parlamento.</p>	<p>Nominato dalla Corona su parere del governo e dopo una concertazione col leader dell'opposizione e il presidente della commissione ristretta.</p>	<p>Non può avviare un'indagine di propria iniziativa, ma riceve il reclamo del cittadino dopo che questo è stato esaminato da un membro del parlamento appartenente allo stesso collegio. Il deputato fa da filtro, decide se la questione è risolvibile o se deve inviarla all'Ombudsman. Potere di intervento su condotte di "maladministration", non lesive, non illegali in termine di legge; per esempio mancato rispetto al contribuente, maleducazione, rifiuto di risposta, negazione accesso agli atti.</p> <p>Il Parliamentary Commissioner ha tutti gli strumenti per indagare, può convocare i funzionari, chiedere e coinvolgere il ministro e riferire sulla loro condotta.</p>	<p>Fino a quando il titolare dell'Ufficio non compie l'età di 65 anni.</p> <p>Non rieleggibile.</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Spagna</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Defensor del Pueblo</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 54 della Costituzione del 1978</p> <p style="text-align: center;">Reso operativo dalla Legge n. 3 del 1981</p>	<p>Protezione e difesa dei diritti fondamentali; supervisione delle attività della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari; segnalazione al competente ministero dei casi di cattivo funzionamento dell'Amministrazione pubblica. La competenza del Defensor del Pueblo si estende alla totalità degli organi e delle autorità dell'Amministrazione Generale dello Stato, dell'Amministrazione delle Comunità Autonome e delle Amministrazioni Locali. Può proporre l'introduzione di emendamenti nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. Gli uffici di tutela sono organizzati anche su base regionale ed alcune regioni contemplano difensori civici locali. Deve supervisionare che l'Amministrazione risolva espressamente e nel tempo e nella forma corretta le richieste e i ricorsi che le sono stati formulati.</p> <p>Controlla il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nell'ambito dell'amministrazione militare, senza interferire con il comando della difesa nazionale.</p>	<p>Eletto dalle Cortes con la maggioranza dei 3/5 di ognuna delle Camere. I candidati vengono proposti da una commissione mista Congresso-Senato. Con il Defensor del Pueblo vengono eletti due vice, ai quali possono essere delegate le sue funzioni ed un segretario generale. Insieme formano la "Junta de Coordinacion y regimen Interior".</p>	<p>Gode dell'immunità. Intervento d'ufficio. Poteri investigativi. Segretezza dei suoi documenti. Può informare il PM di un atteggiamento ostile o di disturbo di ogni organismo e perché sia avviato un procedimento. Può formulare avvertimenti e può iniziare un'azione di responsabilità civile contro funzionari. Abilitato ad investire la Corte Costituzionale mediante ricorso.</p> <p>E' fissata una scadenza per l'investigazione, 1 anno dalla data presupposta dell'evento segnalato dal cittadino. Il Defensor del Pueblo non può esaminare le richieste che hanno una pendenza giurisdizionale e sospende la sua azione nel caso in cui la persona interessata intenda fare causa o ricorso al tribunale, poiché il Defensor deve rispettare l'indipendenza del potere giudiziario.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Portogallo</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Provedor de Justiça</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 23 della Costituzione del 1976</p>	<p>Compiti di controllo dell'attività amministrativa nel suo complesso. Deve perciò difendere e promuovere i diritti e le libertà fondamentali, garantire e legittimare gli interessi dei cittadini, verificando attraverso mezzi informali che la pubblica autorità agisca conformemente alla giustizia e alla legge.</p> <p>Rappresenta un'alternativa, per trovare attraverso forme conciliative la soluzione di un conflitto tra cittadini e pubblica amministrazione.</p>	<p>Eletto dal Parlamento con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.</p>	<p>Formula raccomandazioni inerenti ai comportamenti dei pubblici poteri. Dispone di poteri nei confronti di liti tra privati. Visite di ispezione in ogni settore di attività, che sia esso, centrale, regionale e locale includendo perciò anche servizi pubblici civili e militari, prigionieri.</p> <p>Organo di garanzia dinamica, dal semplice suggerimento a formulazione di direttive di imparzialità, agisce davanti alla Corte Costituzionale. Garante del giusto procedimento.</p>	<p style="text-align: center;">4 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Polonia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Commissario per i diritti dei cittadini</i></p> <p style="text-align: center;">Costituzione polacca del 1987</p>	<p>Il commissario per i diritti dei cittadini, tutela le loro libertà e i loro diritti come sottolineato dalla costituzione e dagli altri atti legali, guidato dai principi di comunità e di giustizia sociale.</p>	<p>Eletto dalla Camera bassa (Sejm) e approvato dal Senato.</p>	<p>Poteri investigativi.</p> <p>Le investigazioni possono partire per richiesta di un cittadino o di un'organizzazione, per richiesta di un organo del governo, o per propria iniziativa.</p> <p>E' indipendente ed autonomo, responsabile solo di fronte alla camera bassa. Può essere arrestato o condannato solo previa condanna da parte del Sejm.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Romania</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Avvocato del Popolo</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 55-57 della Costituzione Romana 1991</p>	<p>Difensore dei diritti umani e delle libertà fondamentali.</p> <p>Le aree di competenza del avvocato del popolo e dei suoi vice sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritti umani, pari opportunità, libertà di culto, e diritti delle minoranze; - diritti dei bambini, dei giovani , dei pensionati e delle persone con disabilità; - esercito, giustizia, polizia e carceri; - proprietà, movimento dei lavoratori, protezione sociale, tasse ed imposte 	<p>Eletto dalla Camera e dal Senato in assemblea plenaria.</p>	<p>Può esercitare i suoi poteri su richiesta nel caso di violazione di diritti umani oppure ex officio. E' una figura autonoma indipendente da ogni pubblica autorità.</p> <p>Può portare direttamente davanti alla Corte costituzionale richieste, punti di vista e casi di incostituzionalità delle leggi e delle ordinanze.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Slovenia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ombudsman</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 159 della Costituzione del 1991</p>	<p>Responsabile per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.</p>	<p>Eletto dai 2/3 dell'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Può fare ispezioni. Può fare proposte alla Corte Costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">6 anni</p>
<p style="text-align: center;"><u>Croazia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ombudsman</i></p> <p style="text-align: center;">Costituzione del 22 dicembre 1990</p>	<p>Difensore dei diritti umani e delle libertà fondamentali.</p>	<p>Eletto dal Parlamento croato.</p>	<p>Il suo compito è di ammonire, notificare, inoltrare richieste e fare raccomandazioni. Informa il Parlamento della sua attività e può fare appelli pubblici.</p>	<p style="text-align: center;">8 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Belgio</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Collegio federale di mediatori francofoni e fiamminghi</i></p> <p>Legge nazionale del 22 marzo 1995</p>	<p>Attività di mediazione dei conflitti e potere di intervento presso gli organi della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la trasparenza amministrativa. Gli uffici di tutela sono organizzati anche su base regionale.</p>	<p>Eletto dalla Camera dei rappresentanti.</p>	<p>Formula raccomandazioni. Può fare investigazioni e riferire al Parlamento.</p>	<p style="text-align: center;">6 anni</p>
<p style="text-align: center;"><u>Germania Federale</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Commissione per le petizioni del Bundestag</i></p> <p>Legge del 1956</p> <p style="text-align: center;"><i>Military Ombudsman (Wehrbeauftragter)</i></p> <p>Legge del 1959</p>	<p>Raccolta di petizioni presso il Parlamento Federale. La Difesa civica si articola solo in alcuni Länder della Federazione. Il nuovo progetto di legge federale del 2004 contempla e disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi.</p> <p>Il Military Ombudsman, conosciuto come Wehrbeauftragter, è un meccanismo indipendente dalla struttura del comando militare, che controlla sviste del settore della difesa ed aiuta ad assicurare che vengano osservati i principi e le pratiche di <i>good governance</i>. Promuove la trasparenza negli organi della difesa e ne denuncia l'inefficienza.</p>	<p>Eletto con la maggioranza del Bundestag a voto segreto.</p>	<p>Investiga su richieste e denunce riguardo a un atteggiamento improprio o ad abusi nell'ambito militare, o riguardo alle mancanze nelle procedure militari e formula raccomandazioni correttive.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Austria</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Volksanwaltschaft (Ombudsman Board)</i></p> <p style="text-align: center;">Legge federale del 1977</p> <p style="text-align: center;">poi Costituzione del 1981</p>	<p>Potere di intervento nei confronti dell'intero sistema della Pubblica Amministrazione.</p>	<p>L'Ombudsman board (collegio dei difensori civili) è uno degli organi della Repubblica stabiliti dalla Costituzione federale, ed è formato da 3 membri. Eletti dalla Camera bassa in base ad una raccomandazione elaborata da una commissione, hanno la piena fiducia del Presidente federale.</p>	<p>Sovrintende e controlla le attività del Bund (amm. federale). Può indagare d'ufficio su ogni atto di cattiva amministrazione commesso dal Bund e controlla le attività da esso svolte in veste di titolare di diritti privati. Può fare raccomandazioni relative alle misure da prendere. E' organo del parlamento ed esercita i suoi poteri in piena indipendenza. Su richiesta dell'Ombudsman Board la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità delle ordinanze di un'autorità federale o di un'autorità del Land.</p>	<p style="text-align: center;">6 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Estonia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Chancellor of Justice</i></p> <p style="text-align: center;">Costituzione del 28 giugno 1992</p>	<p>Compiti di salvaguardia dei diritti e delle libertà degli individui e del diritto alla protezione della salute. Controllo di conformità degli atti delle Authority nazionali.</p>	<p>Eletto dal Riigikogu su proposta del Presidente della Repubblica.</p>	<p>Può esaminare le leggi e vedere la loro conformità alla Costituzione. Può procedere d'ufficio di sua iniziativa.</p>	<p style="text-align: center;">7 anni</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Lettonia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Latvian National Human Rights Office</i></p> <p style="text-align: center;">Legge nazionale del 1996</p>	<p>Compiti di vigilanza sulla Costituzione realizzati attraverso: l'accoglimento di ricorsi; la prestazione di consulenza e assistenza legale ai cittadini e la presentazione alla Corte Costituzionale di pareri su cause pendenti dinnanzi ad essa. Attività di informazione ai cittadini sulla cultura dei diritti umani e compiti di tutela in materia; controllo sulle leggi e atti amministrativi.</p>	<p>Eletto dal Parlamento. Guidato da un Direttore su proposta del Gabinetto dei Ministri.</p>	<p>Può investigare sui casi di violazione di diritti umani.</p>	<p>4 anni</p>
<p style="text-align: center;"><u>Lituania</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Seimas Ombudsman (organo collegiale)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 73 della Costituzione del 1994</p>	<p>Tutela del diritto dei cittadini ad un'amministrazione imparziale nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.</p> <p>La nuova legge del 25 novembre 2004 prevede inoltre un'attività di supervisione dei difensori civici sull'attività degli ufficiali giudiziari e la facoltà di sollecitare il ricorso del Parlamento alla Corte Costituzionale, al fine di verificare la conformità degli atti giuridici alla Costituzione lituana.</p>	<p>Nominato dal Presidente della Repubblica. Diretto da un Capo dell'Ufficio.</p>	<p>Poteri investigativi riguardo abusi d'ufficio o altre violazioni dei diritti umani nella sfera della pubblica amministrazione. E' fissato un termine per l'investigazione, 1 anno dalla data presunta dell'evento segnalato.</p>	<p>5 anni</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Irlanda</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ombudsman</i></p> <p>Ombudsman Act del 1980</p> <p>Legge 424/1983 rende operativo l'Ombudsman Act</p>	<p>Diritto di accesso relativamente ad ogni atto amministrativo. Può esaminare su richiesta o per propria iniziativa accuse di cattiva amministrazione mosse contro organismi pubblici. Oltre ad investigare su singole denunce può sollevare questioni di ordine generale riguardo anomalie rilevate nell'attività amministrativa. Può inoltre richiamare l'attenzione su eventuali anomalie di una disposizione legislativa e suggerirne la modifica. Può investigare su azioni dei dipartimenti del Governo, delle autorità locali della sanità pubblica, delle poste.</p> <p>Dal 2005 con il Disability Act può investigare, dopo un reclamo di una persona disabile se i dipartimenti del governo e le pubbliche amministrazioni contravvengono alle significative normative attivate per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità</p>	<p>Nominato dal Presidente della Repubblica su parere dei 2/3 di entrambe le camere del parlamento (Houses of the Oireachats)</p>	<p>Interpellabile indirettamente attraverso un membro del Parlamento. Potere discrezionale nelle indagini.</p> <p>Attività in piena indipendenza. Se ritiene la denuncia fondata, informa l'organismo della Pubblica Amministrazione interessato a cui può raccomandare di modificare atti e procedure. Non è in suo potere costringere un organo ad accettare le sue raccomandazioni ma ne può informare il parlamento. L'azione di persuasione è la caratteristica fondamentale, la fiducia di cui gode all'interno della società irlandese fa sì che le sue raccomandazioni vengano ascoltate.</p>	<p style="text-align: center;">6 anni</p> <p>Può essere rieletto 2 volte.</p> <p>Periodo di nomina diverso rispetto alla legislatura. Deve lasciare l'incarico al compimento del 67esimo anno di età.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Lussemburgo</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Le Mediateur</i></p> <p>Legge 21 agosto 2003</p>	<p>Compiti di mediazione nei contenziosi tra cittadini e Pubblica Amministrazione: accoglimento dei reclami, attività di informazione ed inoltrare di raccomandazioni alle autorità amministrative per un orientamento dell'iter burocratico informato a criteri di equità.</p>	<p>Eletto dalla Camera bassa del Parlamento.</p>		<p style="text-align: center;">8 anni</p> <p style="text-align: center;">Non rieleggibile</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Grecia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Greek Ombudsman</i></p> <p style="text-align: center;">Legge n. 2477/97</p>	<p>Potere di intervento nei casi di violazione dei diritti umani perpetrati con atti governativi e dei pubblici servizi; compito di salvaguardia dei diritti dei minori. Articolato in quattro dipartimenti: diritti umani, stato sociale, qualità della vita, relazioni stato-cittadino.</p>	<p>Eletto dal Consiglio Ministeriale previo parere del Comitato sulle Istituzioni e la Trasparenza. Gli assistenti sono nominati dal Ministro dell'interno su raccomandazione dell'Ombudsman.</p>	<p>Può fare investigazioni su ogni atto che violi i diritti personali e gli interessi legittimi di persone fisiche e giuridiche.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Non rieleggibile</p>
<p style="text-align: center;"><u>Ungheria</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Parliamentary Commissioner Office</i></p> <p style="text-align: center;">Legge nazionale del 1993</p>	<p>Attività di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini. Composto da tre Commissari Parlamentari: per i diritti umani, per le minoranze nazionali ed etniche, per la protezione dei dati e la libertà d'informazione.</p>	<p>Eletto dal Parlamento.</p>	<p>I suoi Commissari sono assegnati al rango di Ministro. Può agire d'ufficio. Può sottoporre leggi all'esame della Corte Costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">6 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Malta</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ombudsman</i></p> <p style="text-align: center;">Ombudsman Act del 1995</p>	<p>Attività di mediazione nei contenziosi tra cittadini e Pubblica Amministrazione e promozione del diritto ad una buona amministrazione.</p>	<p>Nominato dal Presidente del Parlamento su proposta del Senato e dai 2/3 della Camera.</p>	<p>Poteri investigativi.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p style="text-align: center;">Rieleggibile una volta</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Olanda</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ombudsman</i></p> <p>Legge del 4 febbraio 1981</p>	<p>Competente in merito ai ricorsi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. E' prevista la presenza di difensori civici locali.</p>	<p>Eletto dalla Camera bassa del Parlamento in una lista di nomi indicati in una raccomandazione congiunta del Vice-presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte Suprema e del Presidente della Corte dei Conti</p>	<p>Può indagare e deliberare sugli atti degli organi amministrativi. Può aprire inchieste di sua iniziativa. Può compiere ispezioni in loco e convocare l'autorità amministrativa, il richiedente e i testimoni.</p>	<p>6 anni</p> <p>Rieleggibile fino ai 65 anni</p>
<p style="text-align: center;"><u>Repubblica Slovacca</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Public Defender of Rights</i></p> <p>The National Council of the Slovak Republic del 4 dicembre 2001</p>	<p>Tutela dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone e attività di mediazione dei conflitti delle persone fisiche e giuridiche con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Eletto dal Consiglio Nazionale e scelto tra una rosa di 15 candidati.</p>	<p>Poteri investigativi.</p>	<p>5 anni</p> <p>Rieleggibile due volte</p>
<p style="text-align: center;"><u>Georgia</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Difensore Pubblico</i></p> <p>Art. 43 della Costituzione</p>	<p>Denuncia le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nei limiti della Costituzione supervisiona le attività della pubblica autorità. Attività di educazione sui diritti umani.</p>	<p>Eletto dal Parlamento.</p>		<p>5 anni</p>

LA DIFESA CIVICA IN EUROPA

STATO	COMPETENZE	ELEZIONE	POTERI	CARICA
<p style="text-align: center;"><u>Albania</u></p> <p style="text-align: center;"><i>The people's Advocate</i></p> <p>Costituzione del 1998</p> <p>Legge del Febbraio 1999</p>	<p>L'Ombudsman non lavora per l'amministrazione o per un individuo ma per il buon governo e per la difesa dei diritti umani.</p> <p>L'ombudsman per legge difende i diritti, le libertà e gli interessi legittimi degli individui dalle azioni illegittime dell'amministrazione pubblica oppure dei terzi che agiscono per l'amministrazione stessa.</p> <p>Il suo campo include il governo, i ministeri, le istituzioni centrali come per esempio i servizi segreti, gli organismi dell'amministrazione locale inclusi i municipi, i comuni, le prefetture, le regioni e le persone che ci lavorano.</p> <p>Non difende solo i diritti civili dei cittadini albanesi, ma anche degli stranieri che sono in transito o residenti in Albania.</p>	<p>Eletto dai 3/5 dei membri del Parlamento.</p>	<p>L'Ombudsman non è un sostituto del sistema giudiziario e deve esserne indipendente. Gode della immunità. Ha il potere di fare raccomandazioni. Il suo diritto è di seguire tutte le fasi della gerarchia amministrativa fino alla consegna dell'inchiesta al parlamento. Nel suo lavoro si basa su delle collaborazioni con ONG e con i media per garantire il successo e la trasparenza dell'amministrazione. Ha diritto di chiedere all'amministrazione ogni informazione o documento relativo all'indagine o fare delle indagini indipendenti. Può chiedere i documenti coperti da segreto di Stato. Può interrogare qualsiasi persona che a parere suo è collegata all'inchiesta. Ha il diritto di essere presente in ogni ufficio dell'amministrazione, come nelle carceri o negli istituti dove i diritti degli individui sono limitati.</p> <p>L'Ombudsman può fare colloqui privati con le persone detenute o sotto processo. Promuove la buona amministrazione. Può adire la Corte Costituzionale per l'abrogazione di atti. Ha un budget proprio e può decidere della organizzazione del proprio personale.</p>	<p style="text-align: center;">5 anni</p> <p>Rieleggibile.</p> <p style="text-align: center;">Quasi 22100 querele dal 2000 al 2006.</p>

